BOLLETTINO UFFICIALE

n. 19
del 9 maggio 2012

Anno XLIX n. 19

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

12_19_1_LRE_10

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10
Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Art. 29 disposizioni transitorie
Art. 30 abrogazioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. La presente legge provvede al riordino e alla riforma della legislazione regionale in materia di partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a società di capitali in attuazione dei principi di cui all'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, e dei principi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 32 ter, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
2. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) definire e rendere omogenee le modalità e le procedure di costituzione di nuove società e di partecipazione a società esistenti;
b) definire le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a società;
c) individuare il sistema di governo sulle società a partecipazione regionale;
d) semplificare e ridurre la legislazione regionale in materia di società partecipate.

Art. 2 principi

1. La partecipazione della Regione a società avviene, anche nella fase costitutiva, in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione generale di settore ed è finalizzata al perseguimento di interessi di rilievo regionale.
2. È ammessa la costituzione o la partecipazione in società che concorrano, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico e la protezione sociale della Regione ovvero in società che producono servizi di interesse generale.
3. La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.

Art. 3 sistema di governo

1. La Regione esercita il governo sulle società dalla stessa partecipate attraverso le proprie articolazioni, secondo le diverse competenze. La Regione esercita il governo sulle società indirettamente partecipate attraverso le società controllate.
2. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.
3. Nelle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo è di competenza del Consiglio regionale, che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.
4. La Regione, nell'esercizio della propria qualità di socio, esprime tramite apposite deliberazioni della Giunta regionale, gli indirizzi strategici delle singole società.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 67 (Accesso dei consiglieri regionali) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), al fine di salvaguardare i processi di formazione, di determinazione e di attuazione degli obiettivi programmatici della Regione e delle società partecipate e, in particolare, di evitare la conoscenza, da parte di potenziali concorrenti, del patrimonio di conoscenze e dei programmi di sviluppo delle società interessate che possa recare agli stessi un indebito vantaggio commerciale, gli indirizzi di cui al comma 4 possono essere, previa deliberazione della Giunta regionale, motivatamente sottratti alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla diffusione finché sussistono le suddette esigenze, al fine di evitare che la loro divulgazione possa arrecare, direttamente o indirettamente, alla Regione o a una società dalla stessa partecipata, un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, ai rispettivi interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.
6. Al fine di garantire un costante controllo sull'andamento delle società partecipate dalla Regione, le società medesime trasmettono, almeno semestralmente, una relazione illustrativa della gestione del periodo contenente, altresì, dati di gestione e indicatori chiave economico-finanziari, oltre a eventuali dati e informazioni specifici, individuati con riferimento e in armonia con gli obiettivi strategici della

Regione e con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte dalle stesse società. La documentazione di cui al precedente periodo è trasmessa contestualmente dalle medesime società anche alle competenti Commissioni consiliari che, ove richiesto, possono richiedere di riferire in merito.

SEZIONE II - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Art. 4 costituzione e partecipazione

1. La costituzione di nuove società, l'assunzione di nuove partecipazioni in società esistenti, la partecipazione ad aumenti di capitale sociale da parte della Regione, la trasformazione, la fusione, la scissione e i trasferimenti di azienda o di rami di azienda di società sono previsti con legge regionale nel rispetto dei principi dell'articolo 2. La legge regionale stabilisce l'entità iniziale della partecipazione ed eventualmente particolari condizioni e modalità della partecipazione ed è attuata con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale approva lo schema dello statuto delle società di nuova costituzione e delle società alle quali la Regione partecipa e autorizza gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della società o delle nuove partecipazioni.

Art. 5 dismissione delle partecipazioni

1. La dismissione, totale o parziale, da parte della Regione della partecipazione a società e il loro scioglimento volontario sono previsti con legge regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle procedure relative alle dismissioni la Regione può ricorrere a soggetti pubblici o privati aventi idonea competenza. Modalità e limiti per l'individuazione dei soggetti e per lo svolgimento delle procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Nei confronti dei soggetti pubblici il rapporto di avvalimento è regolato con convenzione.

Art. 6 scelta dei soci

1. La scelta dei soci privati nelle società per la fornitura di beni e servizi e per la realizzazione o gestione di opere pubbliche, alle quali partecipa la Regione, avviene mediante procedure di evidenza pubblica.

Art. 7 esercizio delle prerogative di socio nelle società

1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Regione o persona da lui delegata, scelta preferibilmente tra i componenti della Giunta regionale.

Art. 8 componenti degli organi societari

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la definizione del numero dei componenti degli organi societari delle società controllate dalla Regione in via diretta è fissato in coerenza con la complessità gestionale dell'attività. La Giunta regionale, a tal fine, elabora un indice variabile di complessità gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa. La relativa deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente.
2. Nelle società controllate dalla Regione i soci pubblici non possono, complessivamente, nominare negli organi di amministrazione un numero di componenti superiore a cinque e negli organi di controllo un numero di componenti superiore a tre effettivi e due supplenti. In relazione alla complessità gestionale dell'attività può essere previsto l'amministratore unico.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società controllate dalla Regione in via indiretta attraverso le società direttamente controllate.
4. Nelle società non controllate dalla Regione, quest'ultima, nella sua qualità di socio, si adopera per l'attuazione dei principi espressi nei commi 1 e 2, ove compatibili.

Art. 9 compensi degli organi societari

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale elabora un indice variabile di complessità gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società controllate dalla Regione in via diretta, in funzione del loro contenimento e della loro adeguatezza.
2. La retribuzione dei componenti il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 1 non investiti di particolari cariche consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza.
3. La misura massima dei compensi viene determinata dalla Giunta regionale tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle società e, in particolare, delle conoscenze, delle capacità, dell'autonomia e della responsabilità dei risultati che vengono richieste per l'assolvimento degli incarichi di amministrazione, ed è adottata con deliberazione degli organi societari competenti.
4. I compensi di cui al comma 3 non possono essere comunque superiori all'80 per cento della retribu-

zione spettante ai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali di fascia A.
5. I fringe benefit riconosciuti agli amministratori investiti di particolari incarichi delle società di cui al comma 1 non possono superare il 10 per cento del trattamento retributivo lordo annuo. La stessa disposizione si applica ai direttori generali delle società medesime in quanto compatibile con la disciplina contrattuale di categoria.
6. Agli amministratori delle società controllate investiti di particolari cariche possono essere riconosciute indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati, e in misura non superiore al 30 per cento rispetto al compenso complessivo. Ai medesimi amministratori è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

Art. 10 rinvio dinamico

1. Alle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni, tempo per tempo vigenti, della legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati), dell'articolo 3, comma 14, della legge 244/2007 e delle relative norme di attuazione, nei limiti ivi previsti.

Art. 11 trasferimenti o finanziamenti

1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, la Regione non può, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentite le operazioni citate nei confronti delle società di cui al primo periodo a fronte della realizzazione di programmi di investimento ovvero dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma. La Regione individua i criteri per il riconoscimento delle condizioni di oggettiva non remuneratività ai fini della stipula dei predetti atti.
2. Le convenzioni e i contratti di servizio o di programma di cui al comma 1 sono predisposti dalle Direzioni centrali competenti per i settori di attività nei quali opera la società.
3. Nelle convenzioni e nei contratti di servizio o di programma sono altresì individuate le condizioni di oggettiva non remuneratività.

Art. 12 pubblicità

1. Al fine del perseguimento della massima trasparenza, sul sito istituzionale della Regione sono pubblicati:
a) la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra la Regione, le società partecipate direttamente e le società strategiche di Friulia Holding;
b) l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo destinato a capitale sociale previsto per l'anno sul bilancio regionale;
c) le generalità e il curriculum vitae degli amministratori di nomina diretta o comunque indicati dalla Regione nelle società alle quali la Regione partecipa;
d) la durata dell'incarico degli amministratori di cui alla lettera c);
e) il dettaglio dei compensi spettanti agli amministratori di cui alla lettera c), incluso l'eventuale emolumento spettante per speciali incarichi e l'eventuale indennità di risultato, nonché l'eventuale valore stimato dei fringe benefit.
2. I dati di cui al comma 1 sono riferiti a comunicazioni semestrali da parte delle società delle somme maturate dagli amministratori alla data del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
3. I dati di cui al comma 1 sono riferiti tanto alle società direttamente partecipate dalla Regione, quanto alle società che rientrano nell'ambito della Friulia Holding.
4. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati anche sui siti delle singole società controllate dalla Regione.
5. Sul sito istituzionale della Regione e sui siti delle singole società controllate dalla Regione stessa sono pubblicati, altresì, i dati di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 riferiti agli eventuali direttori generali delle società medesime.

Art. 13 divieto di cumulo degli incarichi e modifica alla legge regionale 75/1978

1. Nessuno può essere componente di più di un organo esecutivo di società partecipate dalla Regione. Nessuno, altresì, può essere componente di più di un organo di controllo di società partecipate dalla Regione. Nessuno infine può essere contemporaneamente componente di un organo esecutivo di una società partecipata dalla Regione e di un organo di controllo di altra società partecipata dalla Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza regionale.
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 75/1978, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<<c bis) qualora il candidato abbia ricoperto incarichi di amministratore in società a totale o parziale capitale pubblico negli ultimi cinque anni, la dichiarazione concernente i risultati di esercizio conseguiti dalle società amministrate in tale periodo.>>.

Art. 14 reclutamento del personale e conferimento di incarichi

1. Le società totalmente partecipate o controllate, anche indirettamente, dalla Regione adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi avuto riguardo alla capacità professionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
2. La Regione promuove l'attivazione di meccanismi di mobilità del personale assunto con contratto a tempo indeterminato nell'ambito delle società controllate in via diretta e indiretta dalla Regione. Queste ultime, a tal fine, prima di accedere al mercato, verificano l'eventuale disponibilità di soggetti idonei nell'ambito delle altre società controllate, nel rispetto dei contratti di lavoro.

SEZIONE III - SOCIETÀ STRUMENTALI

Art. 15 società strumentali

1. Sono società strumentali della Regione le società a capitale totalmente pubblico nelle quali la stessa detenga una quota azionaria nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 13 del decreto legge 223/2006 e dall'articolo 3, commi da 27 a 32 ter, della legge 244/2007 e nei confronti delle quali eserciti il controllo analogo e che operino esclusivamente per la Regione stessa e gli enti pubblici partecipanti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
2. La Regione affida direttamente le forniture di beni e servizi e la realizzazione o la gestione di opere pubbliche alle proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali beni, servizi o opere pubbliche.

Art. 16 controllo analogo

1. La Regione esercita il controllo analogo sulle società strumentali da essa totalmente possedute, di seguito denominate società, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e alle disposizioni che regolano le società di capitali.
2. Ai fini della sussistenza del controllo analogo la Regione:
a) provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle società;
b) svolge funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le eventuali direttive generali per raggiungerli;
c) esercita attività di controllo gestionale e finanziario, qualora necessario, anche attraverso l'esperimento di ispezioni e verifiche, nonché attraverso l'esame di rapporti periodici.
3. Nelle società strumentali a partecipazione pubblica plurima, alle quali partecipa la Regione, il controllo analogo è esercitato dalla Regione anche in forma associata, previe intese tra i soci. Le intese si conformano, compatibilmente con l'assetto societario, alle disposizioni degli articoli da 17 a 19.
4. La Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulle società alle quali la Regione partecipa.

Art. 17 attività di indirizzo

1. La Giunta regionale esercita l'attività di indirizzo nei confronti delle società attraverso la definizione degli obiettivi strategici, previa informazione sugli stessi alla competente Commissione consiliare, i quali costituiscono, per le stesse, linee guida per la predisposizione dei piani industriali e di ogni altra operazione che rivesta carattere di particolare rilevanza.
2. È riservata alla Giunta regionale la facoltà di impartire alle società specifiche direttive qualora ritenuto opportuno.

Art. 18 attività di controllo

1. La Giunta regionale esercita il controllo attraverso la preventiva approvazione dei seguenti atti:
a) bilancio d'esercizio delle società;
b) piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;

c) modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa delle società;
d) operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio delle società;
e) piano annuale del fabbisogno di risorse umane.
2. In sede di approvazione la Giunta regionale può riservarsi, se del caso, di richiedere alle società di apportarvi modifiche o integrazioni.
3. La Giunta regionale definisce le ulteriori modalità di svolgimento del controllo di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento del controllo successivo.

Art. 19 attività di vigilanza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, le società sono tenute inoltre a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le modalità da questa individuate, informative almeno trimestrali relative all'andamento economico e sullo stato di realizzazione del piano industriale.
2. Le società forniscono, altresì, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dalla Giunta regionale, nonché dalle strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo. Le società, inoltre, su richiesta della Commissione consiliare competente, forniscono la documentazione di cui al periodo precedente.
3. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti delle società.

SEZIONE IV - CONFERMA, TRASFORMAZIONI E DISMISSIONI DI SOCIETÀ

Art. 20 sostegno alla ricerca

1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica, tecnologica e l'incubazione e lo sviluppo di imprese innovative, la partecipazione degli enti locali della regione autonoma Friuli Venezia Giulia in società che svolgano dette attività o in soggetti gestori di parchi scientifici e tecnologici, senza fini di lucro, è considerata di preminente interesse pubblico e, pertanto, rientra nelle finalità istituzionali di detti enti.

Art. 21 conferma delle partecipazioni regionali

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 sono confermate le partecipazioni della Regione nelle seguenti società:
a) Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia SpA - Friulia SpA costituita dalla legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia);
b) Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali SpA autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);
c) Sincrotrone - Trieste Società consortile per azioni autorizzata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24 (Concorso finanziario della Regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);
d) Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA costituita dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 21 (Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari);
e) Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia SpA costituita dall'articolo 3, commi da 1 a 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
f) Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni autorizzata dall'articolo 4, commi da 11 a 14, della legge regionale 3/1998;
g) Polo Tecnologico di Pordenone Società consortile per azioni costituita dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
h) Società Ferrovie Udine - Cividale s.r.l. costituita dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
i) Eurologistica SpA autorizzata dall'articolo 4, commi da 121 a 125, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
j) Finanziaria MC SpA autorizzata dall'articolo 7, commi 23 e 24, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
k) Friuli Venezia Giulia Strade SpA costituita dall'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
l) ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a r.l. unipersonale autorizzata dall'articolo 4, comma 22, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
m) la società la cui quota di partecipazione sarà eventualmente acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la permuta autorizzata dall'articolo 5, comma 30, della legge regionale 29 di-

cembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 22 trasformazioni e razionalizzazioni

1. La razionalizzazione dell'Agenzia per lo sviluppo della montagna SpA - Agemont SpA e la trasformazione di Promotur SpA sono disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).

Art. 23 dismissioni

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 è autorizzata la dismissione delle partecipazioni della Regione nella società Fiera Trieste SpA - in liquidazione autorizzata con l'articolo 107, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
2. È autorizzata la cessione gratuita al Comune di Gorizia e al Comune di Savogna d'Isonzo, in proporzione alle quote azionarie dagli stessi rispettivamente possedute nella società, delle partecipazioni della Regione alla società Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia SpA costituita dall'articolo 38 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), relativo al rilancio dell'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta.

Art. 24 procedura di dismissione

1. L'alienazione delle partecipazioni di cui all'articolo 23 è effettuata, nel rispetto delle norme statutarie, ai soci, al valore desumibile dal patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.
2. Le quote invendute sono alienate con procedura a evidenza pubblica, con modalità trasparenti e non discriminatorie, ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 474/1994.

CAPO II - COORDINAMENTI NORMATIVI

Art. 25 modifica all'articolo 107 della legge regionale 29/2005

1. Al comma 17 bis, come aggiunto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7/2007, dell'articolo 107 della legge regionale 29/2005 le parole <<l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito le azioni di sua proprietà della Società Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA alla TurismoFVG>> sono sostituite dalle seguenti: <<le azioni della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono trasferite a titolo gratuito alla TurismoFVG>>.

Art. 26 modifica all'articolo 12 della legge regionale 22/2010

1. Al comma 17 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole <<la Regione e>> sono soppresse.

Art. 27 modifica alla legge regionale 9/2011

1. Gli articoli 7 e 8 della legge regionale 9/2011 sono sostituiti dal seguente:
<<Art. 7 controllo analogo
1. Il controllo analogo su Insiel SpA è esercitato nei modi stabiliti negli articoli da 16 a 19 della legge regionale n. 10/2012 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).>>.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 disposizioni finanziarie

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 23 e 24 fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e ai capitoli 951 e 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui di cui all'articolo 24 sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.1.105 e sul capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 29, comma 8, fanno carico all'unità di bilancio

10.5.2.1177 e al capitolo 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

Art. 29 disposizioni transitorie

1. Le modifiche agli statuti societari in recepimento delle norme e degli indirizzi di cui alla presente legge sono promosse dall'Amministrazione regionale entro sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui agli articoli 8 e 9, fermo restando il rispetto dei negozi giuridici in essere.
2. In sede di prima applicazione dei principi di cui all'articolo 9 resta fermo quanto già intrapreso dall'Amministrazione regionale e quanto stabilito dall'articolo 12, comma 9, della legge regionale 22/2010.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo all'entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, sono fatte salve le nomine già disposte.
4. Per quanto non derogato dalle disposizioni della presente legge, si applica quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili, ove compatibili, anche agli enti strumentali e funzionali della Regione.
6. I rinvii alle disposizioni citate nella presente legge si intendono riferiti al testo vigente alla data di entrata in vigore della presente.
7. Nelle more dell'attuazione della razionalizzazione di cui alla legge regionale 17/2011, il controllo analogo su Agemont SpA è esercitato nei modi stabiliti dagli articoli da 16 a 19.
8. La Giunta regionale è autorizzata a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), anche nel caso di contributi regionali già attualizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le parti del contratto di mutuo abbiano inteso quale garanzia prestata dalla Regione il beneficio di cui all'articolo 15, comma 7, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).

Art. 30 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 12 luglio 1965, n. 11 (Partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia alla società per azioni "Autovie Venete" con sede in Trieste e garanzia sui mutui e obbligazioni che la Società assumerà per il finanziamento dei lavori inerenti alla costruzione dell'autostrada Trieste - Venezia);
b) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia);
c) la legge regionale 24 aprile 1972, n. 20 (Disposizioni relative alla partecipazione azionaria della Regione nella Friulia SpA);
d) la legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10 (Sottoscrizione di nuove azioni delle Società finanziarie regionali Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA e Friuli - Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo Friulia- Lis SpA);
e) l'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 (Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi);
f) gli articoli da 16 a 19 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 (Interventi per favorire lo sviluppo industriale);
g) l'articolo 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);
h) la legge regionale 19 febbraio 1979, n. 8 (Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società Autovie Venete SpA con sede a Trieste);
i) gli articoli 22 e 57 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27 (Interventi urgenti per lo sviluppo socio - economico della Regione);
j) gli articoli 4 e 12 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67 (Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria);
k) gli articoli 22 e 71 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828);
l) l'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);
m) l'articolo 17 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36 (Variazioni al bilancio pluriennale 1984-1986 ed al bilancio di previsione per l'anno 1984 (primo provvedimento), nonché disposizioni finanziarie e contabili relative ad interventi in vari settori);
n) gli articoli 6, 8 e 76 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (Legge finanziaria 1985);
o) la legge regionale 1 aprile 1985, n. 13 (Partecipazione azionaria della Regione Autonoma Friuli - Vene-

zia Giulia alla società Idrovie SpA);
p) l'articolo 23 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
q) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 (Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS);
r) gli articoli 39 e 41 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (Legge finanziaria 1988);
s) l'articolo 43 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 (Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
t) la legge regionale 6 giugno 1988, n. 40 (Autorizzazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata per la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai campionati mondiali di calcio del 1990 in Udine);
u) l'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 58 (Provvidenze straordinarie a favore del Comune di Vajont, del Comune di Forni di Sopra e della Promotur SpA);
v) l'articolo 34 della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64 (Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
w) gli articoli 70 e 71 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25 (Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l'anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
x) la legge regionale 28 novembre 1989, n. 30 (Sottoscrizione, da parte della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, di nuove azioni della Promotur SpA);
y) gli articoli 88, 89 e 91 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990);
z) la legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 (Partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia alla Società per azioni <<Cerit - Centro regionale per l'innovazione tecnologica>> con sede in Pordenone);
aa) l'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30 (Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone. Modifica alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, recante norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli - Venezia Giulia. Aumento della partecipazione azionaria della Regione nella società Idrovie SpA);
bb) i commi da 7 a 9 dell'articolo 34 e gli articoli 96 e 118 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992);
cc) l'articolo 47 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
dd) i commi da 2 a 5 dell'articolo 29 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 70 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);
ee) la legge regionale 15 aprile 1993, n. 13 (Riassetto delle partecipazioni della Regione nelle società operanti nel settore finanziario ed in quello infrastrutturale);
ff) i commi da 4 a 8 dell'articolo 96 e l'articolo 97 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese e altre norme finanziarie e contabili);
gg) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 159 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);
hh) i commi da 1 a 4 dell'articolo 147 e l'articolo 166 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995);
ii) gli articoli 3 e 55 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
jj) i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 4, i commi 8 e 9 dell'articolo 17 e i commi 3 e 4 dell'articolo 27 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);
kk) gli articoli 3 e 7 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 25 (Interventi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia a sostegno della candidatura olimpica Tarvisio 2006);
ll) il comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 (Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
mm) i commi 6 e 7 dell'articolo 3, i commi da 1 a 7 dell'articolo 11 e il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
nn) l'articolo 38 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa

Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
oo) il comma 58 dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
pp) i commi 63, 146 e 147 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2002);
qq) i commi da 1 a 4 dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale16 aprile 1999, n. 7);
rr) il comma 5 dell'articolo 6 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
ss) il comma 15 dell'articolo 1 e i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
tt) il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
uu) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
vv) il comma 12 dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
ww) il comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
xx) i commi 73 e 74 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
yy) i commi 99, 100 e 101 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
zz) il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
aaa) i commi 109 e 110 dell'articolo 5 e i commi 22 e 23 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
bbb) i commi da 38 a 43 e i commi 48 e 49 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
ccc) i commi da 43 a 45 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
ddd) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);
eee) i commi 27, 28 e 29 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
fff) l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste);
ggg) il comma 10 dell'articolo 5, i commi 6 e 7 dell'articolo 11 e i commi 23 e 24 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 riferite alle partecipazioni della Regione di cui all'articolo 23 continuano ad applicarsi sino alla conclusione della procedura di dismissione delle medesime.
3. Dell'avvenuta cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è dato avviso con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 4 maggio 2012

TONDO

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni dalla legge 248/2006, è il seguente:

Art. 13 norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data .

- Il testo dell'articolo 3, commi da commi da 27 a 32 ter, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è il seguente:
Art. 3 disposizioni in materia di: fondi da ripartire; contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; pubblico impiego. Norme finali
27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza .
27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia .
28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma é trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.
28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.
30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.
32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni

competenti della Corte dei conti.
32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.
32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

Nota all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dall'art. 24, comma 1, legge regionale 14/2004, è il seguente:
Art. 67 accesso dei consiglieri regionali
1. Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Amministrazione e degli Enti regionali.
2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale, nonché dei verbali di discussione è trasmessa al Consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale in via informatica.
3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, al rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.
5. I documenti di cui al comma 2 sono messi a disposizione dei consiglieri secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Nota all'articolo 10
- Il testo dell'articolo 3 della legge 244/2007, è il seguente:
Art. 3 disposizioni in materia di: fondi da ripartire; contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; pubblico impiego. Norme finali
omissis
12. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali nonché dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;
b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.
12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo.
13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.
14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla

partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.
omissis

Nota all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 2447 del Codice Civile è il seguente:
Art. 2447 riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito *dall'articolo 2327*, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea *[c.c. 2364, 2364-bis]* per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società *[c.c. 2498, 2500, 2500-ter, 2500-sexies, 2500-septies, 2500-octies]*.

Nota all'articolo 13
- Il testo dell'articolo 3, della legge 75/1978, come modificato dall'articolo 3, comma 1, legge regionale 9/1993 ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 3 nomina di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici
1. La Giunta regionale, il Presidente della Giunta ed i singoli Assessori, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina o designazione di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici, anche economici, trasmettono la relativa proposta al Consiglio regionale, corredata da una relazione illustrativa, con riguardo sia alla capacità, professionalità ed agli incarichi precedentemente svolti dal candidato, sia ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell' ente o istituto cui la proposta si riferisce. Da tale procedura sono escluse le nomine da effettuare su designazione, prevista per legge, da altri enti od organismi.
2. Alla relazione è allegato un curriculum del candidato, comprendente:
a) titoli di studio e professionali;
b) attività precedenti;
c) cariche pubbliche elettive o incarichi in organismi pubblici o a partecipazione pubblica precedentemente svolti o in svolgimento.
c bis) qualora il candidato abbia ricoperto incarichi di amministratore in società a totale o parziale capitale pubblico negli ultimi cinque anni, la dichiarazione concernente i risultati di esercizio conseguiti dalle società amministrate in tale periodo.
3. Sulle candidature presentate ai sensi del comma 1 esprime parere motivato la Giunta per le nomine integrata dalla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, o sua delegata.
4. Il parere di cui al comma 3 è espresso in relazione sia alla capacità del candidato che agli indirizzi di gestione indicati nella relazione illustrativa della candidatura.
5. Qualora il provvedimento di nomina disattenda il parere di cui al comma 4, l' organo che vi ha provveduto è tenuto a trasmettere alla Giunta per le nomine una relazione sui motivi della decisione assunta.

Note all'articolo 15
- Per il testo dell'art. 13 del decreto legge 223/2006 si veda la nota all'articolo 1.
- Per il testo dell'art. 3, commi da 27 a 32 ter, della legge 244/2007 si veda la nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011**,** è il seguente:
Art. 4 sistema informativo integrato regionale
1. Il SIIR è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici dei soggetti di cui al comma 5 e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi.
2. I servizi previsti dal SIIR, in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione, gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito Repertorio, approvato dalla Giunta regionale, e sono inerenti la gestione e lo sviluppo del SIIR perseguendo obiettivi di:
a) aumento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema;
b) razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT;
c) sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR;
d) sviluppo uniforme e omogeneo delle funzionalità attinenti al SIIR;
e) promozione della trasparenza secondo la metodologia degli open data.
3. Per la realizzazione del software e delle basi dati rese disponibili agli enti facenti parte del SIIR sono utilizzati standards e protocolli tali da consentire l'integrazione verso le soluzioni offerte dal mercato, nonché la disponibilità, per il medesimo, del patrimonio informativo dell'ente nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Il software sviluppato per il SIIR è conforme agli standards relativi all'interoperabilità e alla cooperazione applicativa al fine di realizzare il pieno ed efficace sviluppo dell'e-government. In particolare tali modalità di sviluppo devono consentire di integrare i processi automatizzati di back-office per l'erogazione di servizi interni, da una pubblica amministrazione all'altra, ed esterni dalle pubbliche amministrazioni verso i cittadini. Devono consentire altresì l'erogazione di servizi finali integrati in rete al cittadino in modo trasparente e unitario. I dati in possesso della pubblica amministrazione riguardanti il cittadino devono poter essere sempre disponibili telematicamente al cittadino stesso con le modalità previste dalla normativa vigente (decreto legislativo 82/2005), in totale sicurezza, riservatezza e

nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 .
5. Il SIIR è riferito alla Regione Friuli Venezia Giulia, agli enti, alle aziende, alle agenzie a finanza derivata dalla Regione e agli enti del Servizio sanitario regionale, nonché alle società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il SIIR si riferisce anche agli enti locali e agli enti pubblici economici del Friuli Venezia Giulia esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali integrate in quanto necessarie alla soddisfazione di interessi la cui cura rientra nei compiti istituzionali della Regione.
6. Le modalità attuative del Programma triennale da parte dei soggetti di cui al comma 5 sono disciplinate da protocolli d'intesa stipulati con la Regione.
7. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche, rientranti nelle finalità enunciate nell'articolo 1, finalizzate alla realizzazione di servizi non contemplati dal Repertorio di cui al comma 2 e di interesse comune all'Amministrazione regionale e agli enti di cui al comma 5, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.
8. La Regione può stipulare convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 5 e, in particolare, con gli uffici periferici dello Stato, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della società dell'informazione. Può altresì stipulare convenzioni e accordi interregionali ai fini di reciproche collaborazioni con altre amministrazioni, in particolare ai fini del riuso previsto dal decreto legislativo 82/2005.

Note all'articolo 21
- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66, come modificato dall'articolo 16, comma 22, legge regionale 18/2011, è il seguente:
Art. 1
La Regione Friuli - Venezia Giulia è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione da parte della Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA, sino alla concorrenza di lire 100.000.000.
2. La Giunta regionale nomina i componenti, spettanti alla Regione, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Insiel SpA. I componenti del Collegio sindacale sono designati dal Consiglio regionale, con riserva alle minoranze consiliari della designazione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 7, legge regionale 3/1998, è il seguente:
Art. 3
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Friulia SpA una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività e beni culturali e con l' Assessore all' industria, per il conferimento del mandato e per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, ivi compreso il rimborso delle spese e la remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo stesso nonché per l'emanazione ed attuazione delle direttive dell' Amministrazione regionale al riguardo.
2. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze di concerto con l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali e con l' Assessore all' industria, conferisce con propria deliberazione mandato alla Friulia SpA di provvedere di volta in volta, mediante prelievo dal fondo speciale, a sottoscrivere quote di capitale sociale della << Sincrotrone Trieste società consortile per azioni >> ovvero a conferire, in via anticipata, somme destinate a futuri aumenti di capitale sociale della medesima società nonché a concedere finanziamenti anche infruttiferi.
3. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dei servizi amministrativi, la vigilanza sulla gestione del fondo.
4. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
5. Ad avvenuta sottoscrizione dell' intera quota di lire 30 miliardi l' Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.

- Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come da ultimo modificato dall'articolo 13, legge regionale 11/2011, è il seguente:
Art. 3 privatizzazioni e semplificazione dell'attività amministrativa
1. Al fine di conseguire maggiore efficienza e snellezza operativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, in concorso con altri soggetti pubblici, la costituzione di una società di capitali per la gestione e l'alienazione di beni disponibili e per la manutenzione di beni indisponibili appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione e di altri enti pubblici soci, nonché per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione stessa e di altri enti pubblici soci della società medesima.
1 bis. In relazione all'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, e in considerazione della uscita del capitale privato dalla società, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche statutarie della società includendo nell'oggetto sociale le seguenti attività: la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi altro titolo della Regione e di altri enti pubblici soci della società, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione stessa e di altri enti pubblici soci della società.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla società di cui al comma 1 con l'apporto di capitali sino alla concorrenza del valore di 500 milioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al mantenimento in capo alla Regione della maggioranza asso-

luta del capitale della società.
3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 mandato per lo svolgimento delle attività di cui al comma stesso relativamente alla gestione, manutenzione ed alienazione dei propri beni immobili disponibili nonché alla manutenzione dei propri beni immobili indisponibili e alla fornitura di beni e servizi necessari al suo funzionamento.
3 ter. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile.
3 quater. Le attività previste dai commi 1 e 1 bis posso formare oggetto del mandato di cui al comma 3 bis.
4. Per il conferimento alla società di cui al comma 1 di beni immobili disponibili del patrimonio regionale la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta uno specifico programma, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, anche di durata pluriennale, in cui sono individuati i beni oggetto di conferimento ed i tempi relativi.
5. Ai fini del conferimento del mandato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la società di cui al comma 1 in cui siano stabiliti i termini e le modalità della gestione immobiliare e finanziaria, nonché le misure e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti alla società. La gestione finanziaria del mandato conferito dalla Regione è attuata dalla società, con contabilità separata, su apposito fondo speciale. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 11 a 14, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come da ultimo modificato dall'articolo 13, legge regionale 11/2011, è il seguente:
Art. 4 interventi a sostegno dell'occupazione
11. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di concorrere ad assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche tramite il sostegno al volontariato ed alla cooperazione sociale, è autorizzata a partecipare alla società cooperativa a responsabilità limitata << Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l. >> con sede legale in Padova, tramite l'acquisto di n. 1.000 quote sociali della società cooperativa medesima, del valore unitario di lire l00.000 per un valore complessivo di lire 100 milioni.
12. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 11. La responsabilità della Regione è in ogni caso limitata alla quota conferita. In caso di modifica dell'oggetto sociale di cui al primo comma, n. 3, dell'articolo 2518 del Codice Civile, la Regione recede dalla qualità di socio.
13. I diritti conseguenti alla partecipazione della Regione alla società cooperativa di cui al comma 11, sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato. Fermo restando quanto disposto dal comma 12 in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto costitutivo della società cooperativa << Verso la Banca Etica >>, il Presidente della Giunta regionale delibera, sentita la competente Commissione consiliare, in merito alla continuazione della partecipazione regionale.
14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

- Il testo dell'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, come modificato dall'articolo 6, comma 5, legge regionale 4/2001, è il seguente:
Art. 5 finanziamento di interventi nel settore della cultura,dell'istruzione e dello sport
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione di una società di capitali per la gestione del Parco di ricerca scientifica e tecnologica di Pordenone, promossa dal Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca, in collaborazione con il Consorzio Area Science Park di Padriciano.
2. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 1 è commisurata all'apporto di capitale da parte di soggetti privati.
3. Nell'ambito dell'iniziativa la Regione è autorizzata altresi' a promuovere la partecipazione di altre società a partecipazione regionale nella società di gestione. Le ulteriori condizioni e modalità di partecipazione da parte della Regione e delle società partecipate sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'istruzione ed alla cultura. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal presente comma sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 24.1.9.2.1077 con la denominazione <<Partecipazioni per lo sviluppo scientifico e tecnologico>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione-obiettivo n. 24 - programma 24.1 - rubrica n. 9 - spese di investimento - con riferimento al capitolo 1211 (2.1.251.3.06.30) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 9 - Servizio n. 27 - con la denominazione <<Partecipazione alla società di capitali per la gestione del Parco di ricerca scientifica e tecnologica di Pordenone>> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000.

- Il testo dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'articolo 13, comma 17, legge regionale 9/2008, è il seguente:
Art. 5 progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori della gestione faunistica e venatoria, dei parchi, della pianificazione territoriale, dell'edilizia, della ricostruzione delle zone terremotate, della viabilità e dei trasporti
99. Al fine di dare attuazione alle previsioni della normativa di attuazione statutaria in materia di viabilità e trasporti, già assentita dalla Commissione paritetica Stato-Regione e in fase di approvazione da parte del Consiglio

dei Ministri, con particolare riferimento al subentro nella gestione della ferrovia Udine-Cividale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una società a responsabilità limitata, a totale partecipazione regionale nella fase di costituzione, con capitale iniziale di 50.000 euro.
100. Per le finalità previste dal comma 99 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.9.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1303 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 121 a 125, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, come modificato dall'articolo 11, comma 7, legge regionale 30/2005, è il seguente:
Art. 4 interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti
121. A seguito della conclusione dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione del Polo Intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, avviato in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000) e al fine di procedere alle conseguenti fasi progettuali e realizzative, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione, in applicazione della normativa vigente, di una società per azioni di trasformazione urbana.
122. Alla società di trasformazione urbana di cui al comma 121, da costituirsi da parte della Regione, possono partecipare:
a) in relazione alle competenze istituzionali territoriali, la Provincia di Gorizia e i Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, Turriaco, Sagrado, Doberdò del Lago, Fogliano - Redipuglia, Staranzano e San Pier d'Isonzo;
b) in relazione ai compiti statutari correlati alla realizzazione delle infrastrutture strategiche trasportistiche collegate alla realizzazione del Polo intermodale, la RFI -Rete Ferroviaria Italiana-, la Autovie Venete s.p.a., Autovie Servizi s.p.a., l'Aeroporto FVG s.p.a. e la società titolare della concessione del servizio del TPL dell'Unità di gestione goriziana;
c) i soggetti privati proprietari delle aree interessate qualora le conferiscano consensualmente, in attuazione dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e relativa circolare ministeriale;
d) altri soggetti privati, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica.
123. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla partecipazione azionaria alla società di cui al comma 121 nel limite massimo di 200.000 euro.
124. Le risorse già assegnate dalla normativa vigente al Comune di Ronchi dei Legionari in correlazione al Polo intermodale possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 122.
125. Per le finalità di cui al comma 123 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.270.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1302 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Il testo dell'articolo 7, commi 23 e 24, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, è il seguente:
Art. 7 norme intersettoriali e contabili
23. Per la realizzazione del progetto di cui al comma 48 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la propria partecipazione azionaria in Mediocredito del Friuli Venezia Giulia a una società appositamente costituita dalla finanziaria regionale Friulia SpA avente a oggetto esclusivo la gestione delle azioni di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, il cui capitale sociale può essere ripartito in azioni ordinarie e azioni totalmente prive di diritti amministrativi e privilegiate nella ripartizione degli utili.
24. A seguito di tale conferimento l'Amministrazione regionale è altresi' autorizzata a conferire la maggioranza delle azioni della predetta società alla finanziaria regionale Friulia SpA a condizione che l'Amministrazione regionale ne mantenga il controllo attraverso l'esercizio del diritto di voto e la nomina della maggioranza degli amministratori.

- Il testo dell'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, come modificato dall'articolo 63, comma 1, legge regionale 23/2007, è il seguente:
Art. 4 interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, anche con soggetti pubblici operanti nel settore della viabilità, una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), nonché a sostenere le spese per la sua costituzione.

- Il testo dell'articolo 4, comma 22, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, come modificato dall'articolo 4, comma 1, legge regionale 8/2010, è il seguente:
Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio
22. La Regione è autorizzata ad acquisire da Agemont SpA (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna) la proprietà delle quote di ARES soc. a.r.l. al valore desumibile dal patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

- Il testo dell'articolo 5, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, è il seguente:
Art. 5 finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni
30. La Regione, al fine di ricercare alleanze strategiche per favorire l'attrattività economica e la coesione economica, sociale e territoriale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a procedere alla cessione ovvero alla permuta di quote del

pacchetto azionario della Aeroporto FVG s.p.a.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 107, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, legge regionale 7/2007 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 107 disposizioni transitorie

1. Il Direttore generale della TurismoFVG è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, è nominato un Commissario straordinario incaricato di provvedere all'adozione degli atti amministrativi e gestionali necessari a garantire senza interruzioni il perseguimento delle finalità di pubblico interesse in campo turistico che attualmente sono in capo alle AIAT, nelle more della nomina del Direttore generale della TurismoFVG, e in particolare:
a) all'adozione di un bilancio di previsione consolidato per l'anno 2006 sulla base dei bilanci di previsione per l'anno 2006 adottati dai direttori delle AIAT, che funge da bilancio di previsione della TurismoFVG;
b) alla gestione del medesimo sino alla preposizione del Direttore generale.
3. Il Commissario si avvale di uno o più Vicecommissari, nominati con la procedura di cui al comma 2, cui può delegare compiti e funzioni riferiti alla gestione delle AIAT e alla liquidazione delle medesime. Il provvedimento di nomina determina l'indennità mensile di carica del Commissario e dei Vicecommissari, nonché la data di subentro dei medesimi al posto dei direttori delle AIAT.
4. Il Commissario straordinario svolge altresì le funzioni di Commissario liquidatore delle AIAT e provvede pertanto alla liquidazione delle medesime secondo le direttive impartite dal presente articolo e dalla Giunta regionale.
5. In particolare, entro sessanta giorni dalla nomina, i Commissari provvedono a:
a) predisporre lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà delle AIAT;
b) predisporre un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale delle AIAT;
c) predisporre la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi delle AIAT comprese le eventuali partecipazioni in società;
d) fornire alla Direzione centrale attività produttive gli elementi per l'accertamento dei residui attivi e passivi e la giacenza di cassa del bilancio consolidato AIAT per il 2006.
6. All'approvazione degli atti di cui ai commi 2, lettera a), e 5 provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di concerto con l'Assessore regionale alle attività produttive.
7. Salvo quanto previsto dal comma 14, con la delibera di approvazione degli atti di cui al comma 5 la Giunta regionale individua, con riferimento a ciascuna AIAT, i rapporti attivi e passivi nella cui titolarità subentrano rispettivamente la TurismoFVG e l'Amministrazione regionale.
8. Le AIAT sono soppresse a decorrere dalla data di comunicazione alla TurismoFVG dell'avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei documenti di cui al comma 5.
9. Sino alla definizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera d), della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 106, comma 13, della presente legge, dell'assetto organizzativo, continuano a operare, quali sedi operative territoriali di livello non direzionale della TurismoFVG, le strutture e gli IAT delle AIAT.
10. In relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 106, comma 25, della presente legge, è demandata a successivi provvedimenti la definizione delle risorse materiali e umane da devolvere ai Comuni; nelle more di tale devoluzione, nei comuni in cui operano sedi e uffici AIAT, le attività di informazione e accoglienza turistica sono assicurate dalla TurismoFVG sulla base di convenzioni stipulate con i Comuni competenti.
11. In relazione al disposto di cui al comma 9 e in attesa dell'adozione, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 106, comma 21, della presente legge, dei provvedimenti di comando, il personale del ruolo unico regionale assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle strutture e agli IAT delle AIAT continua a prestare servizio presso dette strutture.
12. La Regione, in conformità alle disposizioni della presente legge, adegua il proprio <<Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione e degli enti regionali>>, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., pubblicato sul 1 supplemento straordinario n. 18 del 10 settembre 2004 al BUR n. 36 dell'8 settembre 2004, e successive modifiche.
13. Salvo quanto previsto dalla presente legge in tema di abrogazioni, tutti i riferimenti normativi alle AIAT devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione delle medesime, alla TurismoFVG.
14. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale in favore delle AIAT sono confermati a favore della TurismoFVG che subentra nei mutui già attivati dalle AIAT per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
15. Alla TurismoFVG sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti alle funzioni già in capo all'Amministrazione regionale e riguardanti la promozione dell'immagine turistica regionale. A tal fine, l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di spesa.
16. Agli oneri di cui al presente Titolo si fa fronte con le risorse determinate in sede di legge finanziaria per l'anno 2006. Gli oneri relativi alle spese per il primo impianto della TurismoFVG da sostenersi nel corrente esercizio finanziario, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e ai bilanci delle AIAT.
17. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c), della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 106, comma 26, della presente legge, si applica solo alle domande di iscrizione presentate dopo l'entrata in

vigore della presente legge.
17 bis. Nell’ambito del processo di rafforzamento patrimoniale delle società d’area dell’ambito marino e in conformità al quadro normativo e funzionale definito dal titolo II, capo III, della legge regionale 2/2002, *le azioni della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA di proprietàdella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono trasferite a titolo gratuito alla TurismoFVG*.

- Il testo dell’articolo 38, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come modificato dall’articolo art. 6, comma 100, legge regionale 2/2006, è il seguente:
Art. 38 partecipazione al capitale sociale di una società per azioni per il rilancio dell’aeroporto <<Duca Amedeo d’Aosta>> di Gorizia
1. La Regione è autorizzata a partecipare al capitale sociale di una società per azioni che abbia le finalità di sviluppare e rilanciare le attività aeronautiche, turistiche, sportive e culturali sul sedime dell’aeroporto << Duca Amedeo D’Aosta >> di Gorizia.
2. La Giunta regionale, prima di sottoscrivere la quota azionaria di competenza, acquisisce il parere della competente Commissione consiliare sullo statuto e sull’atto costitutivo della società.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 1683 (2.1.254.3.09.21) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 3.5.1. - spese d’investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - con la denominazione << Partecipazione al capitale sociale della società per azioni per il rilancio dell’aeroporto <<Duca Amedeo D’Aosta>> di Gorizia >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l’anno 1998.
4. All’onere di lire 200 milioni per l’anno 1998, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 402 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Nota all’articolo 25
- Per il testo dell’articolo 107 della legge regionale 29/2005, si veda la nota all’articolo 23.

Nota all’articolo 26
- Il testo dell’articolo 12, comma 17, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 12 disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica
omissis
17. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, gli enti locali della regione non possono, salvo quanto previsto dall’ articolo 2447 del codice civile , effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentite le operazioni citate nei confronti delle società di cui al primo periodo a fronte della realizzazione di programmi di investimento ovvero dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma. Gli enti locali individuano i criteri per il riconoscimento delle condizioni di oggettiva non remuneratività ai fini della stipula dei predetti atti.
18. In armonia con i principi enunciati dal comma 17 le direzioni centrali, competenti per i settori di attività nei quali opera la società di cui al comma 16 dell’articolo 14, stipulano apposita convenzione ovvero contratto di servizio o di programma entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
omissis

Note all’articolo 29
- Il testo dell’articolo 12, comma 9, della legge regionale 22/2010, è il seguente:
Art. 12 disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica
9. Nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Regione e dagli enti locali, il compenso di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell’articolo 5, della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, come modificato dall’articolo 11, comma 8, legge regionale 12/2010, è il seguente:
Art. 5 autorizzazione
1. La concessione di garanzie fideiussorie da parte della Regione deve essere autorizzata con norma di legge.
1 bis. Quando la legge autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi pluriennali attualizzabili mediante contrazione di mutuo a enti locali e loro consorzi, enti e agenzie regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università, enti di ricerca di diritto pubblico, consorzi di sviluppo industriale e società a capitale interamente partecipato dalla Regione che abbiano i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione così detta “in house”, l’Amministrazione è autorizzata in via generale a rilasciare garanzia fidejussoria al mutuante nei limiti del contributo complessivamente concesso.

- Il testo dell'articolo 15, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, come da ultimo modificato dall'articolo 2, legge regionale 22/2010, è il seguente:
Art. 15 contributi per investimenti
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi annuali per la durata massima di quindici anni, destinati a coprire le spese in conto capitale e in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare.
3. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro il mese di gennaio di ogni anno.
4. L'accoglimento delle domande avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) contributi per opere di infrastrutture tecniche e servizi dettati dalla particolare urgenza di fronteggiare specifiche esigenze di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, compreso l'acquisto di aree finalizzate alla rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone industriali;
a bis) contributi finalizzati all'acquisto di aree e fabbricati siti all'interno dei comprensori consortili e che, in quanto abbandonati o inutilizzati, necessitano di nuovi interventi di infrastrutturazione per un loro nuovo utilizzo;
b) contributi per opere in costruzione, relativamente a:
1) completamento funzionale di opere in corso di costruzione;
2) potenziamento di opere già realizzate o in corso di realizzazione;
c) contributi per nuove opere per la realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa del soggetto richiedente o di altro soggetto pubblico o privato.
5. A parità dei requisiti di cui al comma 4 viene data priorità alle domande per le opere per le quali è stato già predisposto il relativo progetto esecutivo; in caso di ulteriore parità viene data priorità ai progetti che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.
6. Salvo quanto previsto dal comma 6 bis, i contributi sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale in materia di lavori pubblici ed erogati a inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli previsti dalla medesima legge regionale sono concesse solo per motivate circostanze con decreto.
6 bis. Per la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità attuate dai Consorzi di sviluppo industriale e dall'Ezit, la concessione del finanziamento è disposta sulla base di uno studio di fattibilità redatto secondo la normativa vigente in materia di concessione di lavori pubblici.
7. I contributi possono essere direttamente versati, su richiesta dei Consorzi interessati ed in alternativa alle fideiussioni di cui all'articolo 16, agli istituti mutuanti.

Note all'articolo 30
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 7, legge regionale 13/2002 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 4 interventi per la realizzazione delle iniziative economicoproduttive previste dalla presente legge
Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all' articolo 1 della presente legge, attraverso il sostegno alle iniziative economico produttive previste dal precedente articolo 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata:
a) concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 20% a fronte di progetti di investimento per le iniziative di cui all' articolo 3, lettere a), b) e f) fino all' importo complessivo di lire 9.000 milioni;
b) far affluire alla gestione separata del FRIE istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 l' importo complessivo di lire 12.500 milioni finalizzati all' ottenimento, da parte delle singole iniziative, del finanziamento agevolato nella misura massima consentita secondo le finalità e le modalità stabilite dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908;
c) *ABROGATO*;
d) erogare l' importo complessivo di lire 3.500 milioni per l' incremento di un fondo rischi gestito da una società per azioni - da costituirsi tra società di promozione industriale delle PPSS, società finanziarie a partecipazione regionale ed, eventualmente, Casse di risparmio con sede nel territorio regionale - avente nell' oggetto sociale la concessione di garanzie per favorire l' accesso ai finanziamenti agevolati a medio termine per investimenti necessari alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, nell' oggetto sociale può altresì essere prevista la concessione di garanzie sui pre - finanziamenti relativi ai finanziamenti agevolati a medio termine; l' erogazione del predetto contributo è subordinata alla condizione che la maggioranza assoluta del capitale sociale della suddetta società sia detenuta dalle società di promozione industriale delle PPSS e dalle Società finanziarie partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, ovvero esclusivamente da queste ultime;
e) conferire ai Consorzi regionali di garanzia fidi costituiti, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 19 maggio 1975, n. 22, tra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi, l' importo complessivo di lire 500 milioni per l' integrazione del fondo rischi.

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come modificato dall' articolo 5, comma 12, della legge regionale 2/2000 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 34 istituzioni e attività di ricerca scientifica(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l' anno 1992, e lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.400 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa di

bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. *ABROGATO*
8. *ABROGATO*
9. *ABROGATO*
10.(ABROGATO)
11.(ABROGATO)
12. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 160 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
13. Il predetto onere complessivo di lire 160 milioni fa carico al capitolo 5611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
14. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5611 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 59 Sottoscrizione di nuove azioni della Promotur Spa (programma 3.5.1.)
1. Il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato dall' articolo 92 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotto dell' importo di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
2. *ABROGATO*
3. *ABROGATO*
4. L' onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 1556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
5. Al predetto onere complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi, si provvede mediante storno, in relazione al disposto di cui al comma 1, dal capitolo 1566 dello stato di previsione precitato.
6. Le quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

- Il testo degli articoli 29 e 70, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 29 realizzazione della macchina di luce di sincrotrone(programmi 2.3.3. e 0.1.4.)
1. All' articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24, come integrato dall' articolo 65 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, dopo le parole << medesima società >> sono inserite le parole << nonché a concedere finanziamenti anche infruttiferi >>.
2. *ABROGATO*
3. *ABROGATO*
4. *ABROGATO*
5. *ABROGATO*
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Sincrotrone Trieste società consortile per azioni >> contributi pluriennali, nella misura massima di lire 1.800 milioni annui, per un periodo di dieci anni, a riduzione o a copertura del costo dei mutui da stipulare per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione della macchina di luce di sincrotrone.
7. La misura dei contributi suddetti è ragguagliata all'importo medio annuo della quota interessi, compreso l' eventuale preammortamento, rilevabile dai piani di ammortamento.
8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale degli Affari finanziari e del patrimonio, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui la Società dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante, nonché il programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all' indebitamento. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.800 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
11. L'onere complessivo di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare garanzie fidejussorie, sino alla concorrenza di lire

15.000 milioni, sui mutui stipulati ai sensi del comma 6.
14. La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
15. La domanda di concessione della garanzia è accompagnata da una attestazione con cui il legale rappresentante della Società dichiara l' impossibilità, da parte della Società medesima, a prestare idonee garanzie.
16. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 13 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

Art. 70 partecipazione alla <<Finest SpA>>ed al Centro di servizi e di documentazione(programma 3.5.1.)
1. *ABROGATO*
2. *ABROGATO*
3. *ABROGATO*
4. In attuazione dell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 e per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale n. 34/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale di Gorizia la somma di lire 2.000 milioni.
5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
7. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge n. 19/1991, per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 537 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.

- Il testo dell'articolo 96 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, come modificato dall'articolo 15, comma 16, legge regionale 13/2000 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 96 partecipazioni azionarie e conferimenti
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all' aumento del capitale sociale della Promotur SpA mediante il conferimento in proprietà di parte dei beni patrimoniali disponibili siti nel compendio di Pramollo, ai sensi dell'articolo 2342, secondo comma, del codice civile.
2. Il valore capitale delle azioni della Promotur SpA da assegnare alla Regione, ai fini dell'operazione di cui al comma 1, è commisurata al valore effettivo dei beni conferiti, da determinarsi ai sensi dell' articolo 2343 del codice civile, sulla base di apposita perizia asseverata.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Promotur SpA, nella quale, in particolare, sono individuati i beni interessati dal conferimento.
4. *ABROGATO*
5. *ABROGATO*
6. *ABROGATO*
7. *ABROGATO*
8. *ABROGATO*

- Il testo dell'articolo 159 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 159 partecipazioni alla <<Finest SpA>>ed al <<Centro di servizi e di documentazione>>(programma 3.5.1.)
1. La spesa di lire 20.000 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 96, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotta di lire 2.700 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. *ABROGATO*
3. *ABROGATO*
4. *ABROGATO*
5. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 97, comma 2, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 300 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 e per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al <<Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale>> di Gorizia la somma di lire 2.000 milioni.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
9. Corrispondentemente è prevista, per i medesimi anni, sul capitolo 537 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, la riduzione e l'iscrizione dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 19/1991 .

- Il testo dell'articolo 147 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 147 partecipazioni alla <<Finest SpA>>ed al <<Centro di servizi e di documentazione>>e rideterminazione di spese(programma 3.5.1.)
1. *ABROGATO*
2. *ABROGATO*

3. *ABROGATO*
4. *ABROGATO*
5. La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata per l'anno 1995, dall'articolo 70, comma 5, della legge regionale n. 1/1993, è rideterminata in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1995, di lire 300 milioni per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 e per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al << Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale >> di Gorizia la somma di lire 6.000 milioni.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1997.
8. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Corrispondentemente è prevista, per i medesimi anni, la rimodulazione e l'iscrizione dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 19/1991, per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 334 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come da ultimo modificato dall' articolo 20, comma 6, legge regionale 33/2002 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 4 finanziamenti a favore del progetto montagna
1. (ABROGATO)
2. (ABROGATO)
2 bis. (ABROGATO)
3. (ABROGATO)
4. (ABROGATO)
4 bis. (ABROGATO)
4 ter. (ABROGATO)
4 quater. (ABROGATO)
5. (ABROGATO)
6. (ABROGATO)
7. (ABROGATO)
7 bis. (ABROGATO)
8. (ABROGATO)
9. (ABROGATO)
9 bis. (ABROGATO)
9 ter. (ABROGATO)
9 quater. (ABROGATO)
10. (ABROGATO)
11. *ABROGATO*
12. *ABROGATO*
13. *ABROGATO*
14. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla "Promotur Spa" contributi pluriennali, per una durata massima di venti anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti al comma 11.
15. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche, la concessione dei contributi di cui al comma 14 è disposta dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del programma di interventi da effettuare. La Giunta regionale stabilisce le specifiche condizioni dei mutui da stipulare, le modalità di attuazione e di verifica degli interventi, nonché le modalità di erogazione dei contributi.
16. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.
17. Al fine di consentire alla "Promotur Spa" di stipulare i mutui di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 40.000 milioni.
18. La domanda di concessione della garanzia è corredata:
a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della "Promotur Spa" con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;
b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della "Promotur Spa" dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.
19. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 2.500 milioni per l'anno 1998, con l'onere di lire 5.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 8180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2017 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 17 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 1 disposizioni di carattere finanziario
omissis
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare progetti di dismissione di beni appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione attraverso operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni medesime.
14. I beni immobili oggetto di dismissione, ai sensi del comma 13, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
15. *ABROGATO*
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere ai sensi del comma 12 sui titoli emessi e sui finanziamenti reperiti dalle società di cui al comma 15. I casi, i termini e le condizioni di tali garanzie sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
17. I beni immobili individuati ai sensi del comma 14 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società di cui al comma 15 con verbali di consegna approvati con decreti del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio. I verbali di consegna e i decreti suddetti costituiscono titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale del diritto di proprietà degli immobili trasferiti. Con lo stesso decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, sono determinati:
a) il prezzo iniziale che la società corrisponde a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che la società realizza per finanziare il pagamento del prezzo; all'atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina e tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione;
c) l'immissione della società nel possesso dei beni immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;
e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.
18. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti, ai sensi del comma 17, i gestori degli stessi, individuati ai sensi dello stesso comma 17, lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti e a proprie spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, in via preferenziale, l'attività di gestione di cui al comma 17, lettera d), alla società costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.
20. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative volte alla valorizzazione degli immobili individuati ai sensi del comma 14.
21. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la compartecipazione degli enti interessati dal procedimento al ricavato dalla rivendita degli immobili valorizzati.
22. Alle attività di dismissione predette sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 410/2001.
omissis

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 6 interventi nei settori produttivi
omissis
8. *ABROGATO*
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 10.1.270.2.897 <<Partecipazione regionale a società di capitali - settori innovazione e sviluppo>> di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.1 - rubrica n. 270 - spese in conto capitale - con riferimento al capitolo 1304 (2.1.254.3.09.21) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 270 - Servizio n. 175 - Gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti - con la denominazione <<Ricapitalizzazione della società <<Polo Tecnologico Società Consortile per Azioni>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2006.
omissis

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 6 finalità 4 mobilità, trasporti, telecomunicazioni
omissis
3. In considerazione dell'importanza strategica per il tessuto socio economico regionale assunta dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari e della necessità di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993 con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato), e dalla concessione quarantennale, nonché di consolidare la società di gestione, anche al fine di perseguire un incremento dei traffici di merci e passeggeri, l'Amministrazione regionale procede alla ricapitalizzazione dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in conformità alle deliberazioni assembleari e nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente nei documenti contabili regionali.

4. *ABROGATO*
omissis

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 2 finalità 1 - attività economiche
omissis
22. Il comma 53 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007), è sostituito dal seguente:
<<53. Per le finalità di cui al comma 52 Agemont SpA utilizza il contributo straordinario di cui all' articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), come definito nel suo ammontare dai rientri delle partecipazioni quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi di cui all' articolo 1, comma 2, lettera i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), comprensivi degli interessi maturati. Il contributo resta definitivamente acquisito al patrimonio di Agemont SpA.>>.
23. A seguito dell'acquisizione della totalità del capitale sociale dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e 2449 del codice civile , la titolarità dell'intero capitale sociale della medesima società, che assume la denominazione di Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA ad unico socio o, in forma abbreviata, Agemont SpA ad unico socio.
24. Agemont SpA ad unico socio, con la precipua finalità di favorire lo sviluppo economico dei territori montani e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), svolge nell'interesse dell'Amministrazione regionale, sulla base di una o più specifiche convenzioni attuative di altrettanti programmi di intervento, l'attività di assunzione di partecipazioni e di rilascio di garanzie a favore di banche o intermediari finanziari, quando tali attività siano funzionali alla promozione dell'insediamento, del mantenimento e del potenziamento di imprese aventi localizzazione nei territori montani, così come definiti dall' articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).
25. Agemont SpA ad unico socio, fermo il rispetto delle finalità di cui al comma 24 ed entro i limiti territoriali ivi indicati e delle disposizioni relative all'attività di intermediazione finanziaria, svolge altresì le attività strumentali di costruzione e gestione di immobili e impianti destinati ad attività imprenditoriali, di realizzazione e gestione di parchi scientifici e tecnologici, di formazione e addestramento, di animazione economica, di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, di ricerca e assistenza all'innovazione, alla qualificazione e alla internazionalizzazione delle imprese insediate in territorio montano, di attivazione e sfruttamento di fonti di energia rinnovabili.
26. Agemont SpA ad unico socio può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. Ad essa è inibito svolgere le attività e i servizi sopra descritti per finalità diverse o estranee rispetto a quelle indicate ai commi 24 e 25, ovvero al di fuori dell'ambito territoriale dell'iniziativa pubblica di promozione di cui al comma 24.
27. *ABROGATO*
28. *ABROGATO*
29. *ABROGATO*
omissis

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge:
n. 131
d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 3 settembre 2010 e assegnato alla I Commissione il 4 settembre 2010;
n. 149
d'iniziativa dei consiglieri Narduzzi, De Mattia, Piccin, Picco e Razzini, presentato al Consiglio regionale il 3 febbraio 2011 e assegnato alla I Commissione il 9 febbraio 2011;
- progetti di legge abbinati ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento interno;
- iniziato l'esame in Commissione il 21 settembre 2011 con scelta, come testo base, del progetto di legge n. 131;
- costituito, nella seduta del 4 ottobre 2011, un Comitato ristretto, presieduto dal consigliere Piccin e composto dai consiglieri Asquini, Brussa, Cargnelutti, Colussi, Corazza, Kocijancic e Salvador, che ha concluso i propri lavori nella seduta del 6 ottobre 2011;
- esaminato dalla I Commissione nelle sedute del 14 marzo 2012, del 28 marzo 2012 e del 29 marzo 2012 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Baritussio e Piccin e, di minoranza, dei consiglieri Brussa, Colussi e Kocijancic;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 17 aprile e del 18 aprile 2012 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2333/P dd. 30 aprile 2012

12_19_1_DPR_95_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 095/Pres.

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli articoli 21, comma 1 e 22, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono interventi per l'innovazione delle strutture industriali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

VISTO il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)", emanato in attuazione della citata legge regionale, e successive modifiche;

PRESO ATTO della necessità di garantire l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e alla luce della tempistica con la quale sono rese disponibili, in sede di bilancio e di assestamento;

RITENUTO necessario adeguare i termini iniziali per la presentazione delle domande alle date in cui vi è certezza della disponibilità finanziaria e della relativa entità, ossia dopo la pubblicazione della legge finanziaria e dopo la pubblicazione della legge di assestamento del bilancio;

RITENUTO pertanto necessario adeguare il citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0260/Pres./2007 prevedendo di spostare il termine iniziale di presentazione delle domande del 15 novembre al 20 marzo, e il termine iniziale del 15 maggio al 20 settembre;

RITENUTO altresì opportuno prevedere che la Giunta regionale possa disporre, prima della decorrenza di ciascun termine iniziale per la presentazione delle domande, sia di non aprire il termine per la presentazione delle domande che di modificare il numero di domande previsto, in relazione alle risorse disponibili;

TENUTO ALTRESÌ CONTO dell'esperienza maturata in occasione della precedente apertura per la presentazione delle domande del 16 gennaio 2012, in occasione della quale, sul totale di 120 domande ammesse all'istruttoria, per ben 110 domande le imprese hanno optato per la presentazione delle stesse tramite posta elettronica certificata (PEC);

RITENUTO pertanto necessario adeguare il citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0260/Pres./2007 prevedendo misure atte a garantire la semplificazione, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle procedure, attraverso l'utilizzo di un'unica modalità di inoltro della domanda di contributo tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD), al fine di agevolare le imprese e nel contempo promuovere ulteriormente lo snellimento e la dematerializzazione della documentazione amministrativa;

RITENUTO pertanto necessario prevedere, agli articoli 14 e 17 a partire dalla data di presentazione del 20 settembre 2012, un'unica modalità di inoltro della domanda di contributo tramite il sistema informatico GOLD;

RITENUTO altresì necessario prevedere la modifica dell'allegato A al citato Regolamento al fine di adeguare i punteggi in conseguenza della mancata previsione di inoltro delle domande con PEC, sostituito dal citato inoltro tramite sistema informatico GOLD;

RITENUTO altresì necessario prevedere all'articolo 5 del citato Regolamento la cumulabilità del contributo concesso anche con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, in linea con quanto già previsto dal bando relativo all'attuazione dell'attività 1.1.a)2 del POR FESR Obiettivo compe-

titività regionale e occupazione, per il settore industria approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO altresì necessario, al fine di garantire effettiva valenza ai punteggi addizionali attribuiti in sede di valutazione, prevedere all'articolo 21 del citato regolamento la rideterminazione o la revoca del contributo assegnato nei casi in cui siano rilevate variazioni nelle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi addizionali suddetti, in linea con quanto già previsto dal bando relativo all'attuazione dell'attività 1.1.a)2 del POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione, per il settore industria, approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO necessario, in linea con quanto sopra descritto, completare altresì le ipotesi di revoca previste dall'articolo 44, comma 2, del citato regolamento, prevedendo espressamente la revoca del contributo assegnato nei casi in cui "siano variate, ai sensi dell'articolo 21, comma 5 bis, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione relative alla collaborazione con enti di ricerca, all'incremento occupazionale e alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico e la variazione di tali condizioni ha comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, che è risultato inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria";
RITENUTO inoltre di rimandare, sulla base dell'esperienza maturata e delle prassi già consolidate, a successivo Decreto del Direttore centrale Attività produttive la specifica definizione di dettaglio e il chiarimento della fattispecie di cui all'articolo 46, comma 1, lettere b) e c) del citato Regolamento relativa al computo dell'incremento e al mantenimento del livello occupazionale preventivato nella domanda di contributo e riconosciuto con l'attribuzione di un punteggio premiale in sede istruttoria, quale supporto alle imprese e al fine di garantire omogeneità nella trattazione delle relative istruttorie;
RAVVISATA pertanto la necessità di modificare ed integrare il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0260/Pres./2007 al fine di conformarlo alle finalità suesposte;
VISTO il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, e successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 140 del 30 aprile 2004;
VISTO in particolare l'articolo 4, punto 1 del citato regolamento (CE) n. 794/2004 il quale prevede la procedura di notifica semplificata per determinate modifiche ad un aiuto esistente, intendendo per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possano alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune;
VISTO altresì, l'articolo 4, punto 2 del citato regolamento (CE) n. 794/2004 il quale elenca le modifiche di un aiuto esistente da notificare secondo la procedura semplificata, come di seguito elencato: a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato; b) proroga al massimo di 6 anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; c) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità di aiuto o riduzione delle spese ammissibili;
RITENUTO pertanto che non sia necessario procedere alla notifica della modifica del proprio decreto n. 0260/Pres./2007, come sopra riportata, in quanto non rientrante nei casi per i quali sia previsto l'obbligo di notificare un aiuto esistente, trattandosi di mere modifiche amministrative e precisazioni in merito all'applicazione della normativa già vigente;
RITENUTO di emanare il <<Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale))>>;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 678 con la quale è stato approvato il suddetto regolamento;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21,

comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale))>> nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_19_1_DPR_95_2_ALL1

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale))

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale), emanato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 2007, n. 260.

art. 2 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 viene sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Divieto di cumulo)
1.I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
2.In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), con gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, nonché con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, in base alla valutazione della Commissione europea, comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.".

art. 3 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 viene sostituito dal seguente:
"**1.** L'iniziativa ha inizio successivamente alla data di presentazione della domanda tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD). Sono ammissibili le spese sostenute a partire da tale giorno.".

art. 4 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 viene sostituito dal seguente:
"1. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione Centrale Attività Produttive esclusivamente tramite il sistema GOLD, entro i termini fissati per i due quadrimestri di presentazione, decorrenti dal 20 settembre al 20 gennaio e dal 20 marzo al 20 luglio. Prima del termine iniziale è possibile elaborare la domanda, ed i relativi allegati, sul sistema GOLD a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale. Il termine iniziale per l'inoltro telematico delle domande decorre dalle ore 9.15 del giorno previsto. Il termine, iniziale o finale, che cade di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.".
2. Il comma 1 bis dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007, viene sostituito dal seguente:
"1 bis. Nel corso di ciascun quadrimestre vengono istruite le prime 120 domande pervenute nei termini tramite l'inoltro telematico, secondo l'ordine cronologico previsto dall'articolo 19 comma 2. Sul sito della Regione e sul sistema GOLD viene dato avviso dell'avvenuto raggiungimento del numero di domande previsto. Il sistema viene automaticamente bloccato al raggiungimento del numero di domande previsto.".

3. Il comma 1 ter dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007, viene sostituito dal seguente:
"1 ter. In relazione alle risorse disponibili e prima della decorrenza di ciascun termine iniziale per la presentazione delle domande, la Giunta regionale può disporre con propria deliberazione:
a) di non aprire il termine per la presentazione delle domande;
b) di modificare il numero di domande previsto dal comma 1 bis.".
4. Al comma 1 quinquies dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 le parole "nel quadrimestre successivo" vengono sostituite dalle seguenti: "in occasione della successiva apertura effettiva del termine iniziale per la presentazione delle domande".
5. Il comma 1 sexies dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007, viene sostituito dal seguente:
"1 sexies. Ciascuna impresa presenta una sola domanda.".
6. Al comma 1 octies dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) è abrogata;
b) la lettera f) è abrogata;
c) alla lettera g) le parole "inoltrate tramite PEC" sono abrogate.
d) dopo la lettera g) viene aggiunta la seguente:
"g bis) le domande inoltrate con modalità diversa dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD.";
7. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 viene sostituito dal seguente:
"2. La domanda è redatta esclusivamente utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle note illustrative e alle linee guida per la compilazione della domanda. La domanda, corredata dalla documentazione prevista e sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, viene inoltrata alla Direzione Centrale Attività Produttive solo in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD secondo le modalità indicate nelle linee guida.".
8. Il comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è abrogato.

art. 5 modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 viene sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del conteggio delle domande istruibili ai sensi dell'articolo 17 commi 1 bis e 1 ter, nonché ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD.".

art. 6 modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Qualora siano rilevate variazioni nelle condizioni sottoelencate che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione, il punteggio viene rideterminato e il contributo assegnato viene revocato se il nuovo punteggio risulta inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o viene aggiornato nell'intensità nel caso il nuovo punteggio non comporti l'esclusione dall'ambito dei progetti finanziati, ma implichi la sola variazione del livello di valutazione:
a) collaborazione con ente di ricerca;

b) incremento effettivo, arrotondato per difetto del livello occupazionale pari o superiore al 5% dell'organico rispetto ai dipendenti occupati alla data di avvio dell'investimento, da mantenere per due anni dalla conclusione del progetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 46, comma 1, lettera b);
c) localizzazione della sede di realizzazione dell'iniziativa nelle zone di svantaggio socio economico indicate nella scheda di valutazione.

5 ter. Il mancato rispetto della condizione di cui al comma 5 bis, lettera a) comporta inoltre la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera b), per collaborazione con ente di ricerca.

5 quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 bis, la variazione della condizione di cui al comma 5 bis, lettera b) comporta inoltre la riduzione del contributo nella misura del 30 per cento, come stabilito dall'articolo 44, comma 3.".

art. 7 modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 le parole "nella nota illustrativa facente parte integrante del modulo di domanda" vengono sostituite dalle seguenti: "nelle linee guida".

art. 8 modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 le parole "alla nota illustrativa" vengono sostituite dalle seguenti: "alle linee guida".

art. 9 modifica all'articolo 44 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è aggiunta la lettera seguente:

"h bis) siano variate, ai sensi dell'articolo 21, comma 5 bis, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione relative alla collaborazione con enti di ricerca, all'incremento occupazionale e alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico e la variazione di tali condizioni ha comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, che è risultato inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria.".

art. 10 modifica all'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è aggiunto il seguente:

"1 ter. Con riferimento agli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c), con decreto del Direttore centrale Attività produttive, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, è definita la modalità di computo dell'incremento e del mantenimento del livello occupazionale.".

art. 11 sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 260/2007

1. L'allegato A relativo alla scheda di valutazione del decreto del Presidente della Regione 260/2007, viene sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 12 disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore, fatta salva la disposizione prevista all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 260/2007, come sostituito dal presente regolamento, che si applica anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 11)

Allegato A
(riferito agli articoli 16 e 18)

SCHEDA DI VALUTAZIONE
ai fini dell'assegnazione del contributo ex LR 47/78

CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PROGETTO (massimo 74 punti)

---

1) grado di innovatività (*in alternativa a, b, c, d*) (massimo punti 40)

NB per i progetti complessi, composti ad esempio sia da attività di Ricerca che da attività di Sviluppo, la valutazione complessiva del progetto viene effettuata sulla base dell'attività prevalente

a) prevalenza di attività di Ricerca (*in alternativa I, II*)

I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale (min 26 max 40) ☐

II) miglioramento significativo di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidati (min 17 max 25) ☐

b) prevalenza di attività di Sviluppo sperimentale (*in alternativa I, II*)

I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale (min 14 max 30) ☐

II) miglioramento significativo di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidati (min 1 max 13) ☐

NB per i progetti complessi, composti ad esempio sia da innovazione dei processi che da innovazione dell'organizzazione la valutazione complessiva del progetto viene effettuata sulla base dell'attività prevalente

c) prevalenza di innovazione dei processi (*in alternativa I, II + eventualmente III*)

I) metodo di produzione o di consegna nuovo (min 10 max 21) ☐

II) metodo di produzione o di consegna sensibilmente migliorato (min 1 max 9) ☐

III) elevato grado di rischio (valutato in base al tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, ai costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa) (min 1 max 3) ☐

d) prevalenza di innovazione dell'organizzazione (*in alternativa I, II + eventualmente III*)

I) metodo organizzativo nuovo (min 10 max 20) ☐

II) metodo organizzativo sensibilmente migliorato (min 1 max 9) ☐

III) elevato grado di rischio (valutato in base al tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, ai costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa) (min 1 max 3) ☐

---

2) collaborazione con enti di ricerca (massimo punti 8)

- collaborazione con Università, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico a maggioranza pubblica (valutata sotto il profilo dell'attinenza al progetto, dell'impegno finanziario, del rilievo nel progetto, della qualità)……………..(min 1 max 8) ☐

---

3) progetti di laboratorio (punti 2)

progetti che prevedono l'impianto, l'ampliamento o l'iniziale funzionamento di laboratori e centri di ricerca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge ☐ 2

---

4) progetti interamente commissionati a laboratori qualificati (laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione o inclusi nell'albo del MIUR)[1] ☐ 5

(riferito agli articoli 16 e 18)

---

[1] Condizione e relativo punteggio non cumulabili con quanto previsto ai punti 2 e 3

5) impatto sistemico dei risultati perseguiti (*a, b, possono sommarsi*) (massimo punti 12)

a) ripercussioni del progetto sull'intero settore considerato o sul sistema socio-economico regionale, dovute, a titolo esemplificativo, alla diffusione di nuove tecnologie, o a ripercussioni del progetto in termini di riduzione dell'impatto ambientale o di migliore utilizzo delle risorse energetiche (utilizzo di materiali ecocompatibili o di fonti energetiche rinnovabili, riduzione dei rifiuti, riciclo dei rifiuti, depurazione dagli inquinanti delle risorse idriche, risparmio delle risorse energetiche ed idriche, efficacia energetica, ecc.) (min 1 max 6) ☐

b) progetto presentato in forma unitaria da un soggetto ATI o progetto identificato come congiunto realizzato in collaborazione con altre imprese ☐ 6

6) potenzialità e impatto economico dei risultati perseguiti (*a, b e c possono sommarsi*) (massimo punti 16)

a) potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato (progetti di ricerca e sviluppo) o alle ricadute economiche interne all'impresa (progetti di innovazione) (min 2 max 7) ☐

b) incremento effettivo, arrotondato per difetto, del livello occupazionale pari o superiore al 5 % dell'organico rispetto ai dipendenti occupati alla data di avvio dell'investimento, da mantenere per due anni dalla conclusione del progetto[2] ☐ 4

c) ripercussioni economico-industriali della ricerca in campo regionale e nazionale, quali l'influenza su altri settori o su altre imprese, sulla bilancia tecnologica, sull'import-export, ecc. (min 1 max 5) ☐

CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA (massimo punti 26)

7) dimensioni (*in alternativa a, b*) (massimo punti 8)

a) piccola impresa ☐ 8

b) media impresa ☐ 4

8) localizzazione in zone di svantaggio socio-economico (*in alternativa a, b, c, d*) (massimo punti 8)
(in allegato elenco aree montane)

a) Comuni area montana: fascia A ☐ 4

b) Comuni area montana: fascia B ☐ 6

c) Comuni area montana: fascia C ☐ 8

d) Area 87 3 c ☐ 8

9) imprenditoria femminile e giovanile (*al verificarsi di una o entrambe le condizioni*) (massimo punti 3)

a) progetti presentati da imprenditoria femminile[3] ☐ 3

b) progetti presentati da imprenditoria giovanile[4] ☐ 3

10) nuova impresa (punti 2)

si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 3 anni al momento di presentazione della domanda ☐ 3

PUNTEGGIO TOTALE 100

LIVELLI DELLA GRADUATORIA
Punteggio minimo: 20 punti
Livello basso: da 20 a 34 punti
Livello medio: da 35 a 60 punti
Livello alto: da 61 a 100 punti

[2] In caso di assegnazione del punteggio e successivo mancato rispetto dell'incremento previsto il contributo viene ridotto della misura del 30 per cento, ai sensi degli articoli 44, comma 3 e 46, comma 1, lettera b) del regolamento.
[3] Per **imprenditoria femminile** si intende l'impresa individuale gestita da donne, ossia la cui titolare è una donna, o la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60% da donne e la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne.
[4] Per **imprenditoria giovanile** si intende l'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e 40 anni o la società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente sono in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 e i 40 anni.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_19_1_DAS_FIN PATR_762_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 26 aprile 2012, n. 762

Articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie a favore del cap. 9729/S.

L'ASSESSORE

CONSIDERATA la richiesta di impinguamento dei fondi del capitolo 9729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, pervenuta via e-mail al Servizio Distaccato di Ragioneria di Udine della Direzione Centrale Finanze, Patrimonio e Programmazione in data 11 aprile 2012 da parte del Servizio affari generali e amministrativi della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali motivata dalla necessità di procedere al rimborso delle somme erroneamente versate alla Regione (nello specifico trattasi di versamento - avviso di incasso 48105/2010- erroneamente effettuato a favore della Regione Friuli Venezia Giulia anziché del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80)

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2012 sul capitolo di spesa 9729 "Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria " del bilancio regionale si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso provvedere ad una variazione in aumento per un importo pari a 2.000,00 Euro;

VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2012-2013-2014 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 29 dicembre 2011, n. 2636 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;

VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità si dispone il prelevamento dal capitolo 9680/s "Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2011, n. 2636 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2012, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2012	2013	2014
10.4.1.1170	9729	2.000,00		
10.5.1.1176	9680	-2.000,00		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) alla unità di bilancio della spesa 10.4.1.1170 - Rubrica 600 - Servizio 464
- capitolo 9729

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	VERSAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSSE IN TESORERIA ART. 8, L.C. 31.1.1963 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

12_19_1_DAS_FIN PATR_762_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1) – VARIAZIONI AL POG

Unità di bilancio	Capitolo		Variazioni in aumento 2011	Variazioni in aumento 2012	Variazioni in aumento 2013	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI DIRETTORE		SERVIZIO: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI, FORESTALI - CENTRALE				
10.4.1.1170 RIMBORSI - SPESE CORRENTI	9729		0,00	2.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI AL POG

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2011	Variazioni in diminuzione 2012	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE		SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE - SPESE CORRENTI	9680	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

12_19_1_DAS_FIN PATR_764_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 26 aprile 2012, n. 764

Art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10 LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte corrente.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 per l'ammontare, per l'anno 2012, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 per l'ammontare, per l'anno 2012, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale (DGR) del 29 dicembre 2011, n. 2636 con la quale è stato approvato il Programma Operativo di gestione 2012;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e il bilancio per l'anno 2012;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

12_19_1_DAS_FIN PATR_764_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2012	DAFP	120418	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2012	5570

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2009	295	4487	0	1	5570	1017	87700981	0

Nome: COMUNE DI CLAUZETTO

Residuo Perento	
	3.000,00
Totale Decreti	**3.000,00**
Totale Capitolo	**3.000,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2012	6575

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2008	335	2899	0	1	6575	1017	87700981	0

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA - RONCHI DEI LEGIONARI

Residuo Perento	
	100.815,20
Totale Decreti	**100.815,20**
Totale Capitolo	**100.815,20**
Totale Atto	**103.815,20**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2012
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE		
SERVIZIO: SERVIZIO CORREGIONALI ALL'ESTERO E LINGUE MINORITARIE		
5.4.1.5046 CORREGIONALI ALL'ESTERO - SPESE CORRENTI	5570 (R1)	3.000,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE		
1.1.1.1003 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE CORRENTI	6575 (R1)	100.815,20

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2011	Variazioni in diminuzione 2012
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9685	-103.815,20	0,00

12_19_1_DAS_FIN PATR_765_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 26 aprile 2012, n. 765

Art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10 LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte capitale.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 per l'ammontare, per l'anno 2012, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 per l'ammontare, per l'anno 2012, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale (DGR) del 29 dicembre 2011, n. 2636 con la quale è stato approvato il Programma Operativo di gestione 2012;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e il bilancio per l'anno 2012;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

12_19_1_DAS_FIN PATR_765_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2012	DAFP	120420	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2012	1506

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	375	579	0	1	1506	1035	91035814	-90

Nome: COMUNI DELLA REGIONE

Residuo Perento	
	549.124,22
Totale Decreti	**549.124,22**
Totale Capitolo	**549.124,22**
Totale Atto	**549.124,22**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2012
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME		
SERVIZIO: SERVIZIO FINANZA LOCALE		
9.1.2.1153 TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI - SPESE D'INVESTIMENTO	1506 (R1)	549.124,22

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2011	Variazioni in diminuzione 2012
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9692	-549.124,22	0,00

12_19_1_DAS_FIN PATR_766_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 26 aprile 2012, n. 766

Art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10 LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte capitale.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 per l'ammontare, per l'anno 2012, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 per l'ammontare, per l'anno 2012, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale (DGR) del 29 dicembre 2011, n. 2636 con la quale è stato approvato il Programma Operativo di gestione 2012;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e il bilancio per l'anno 2012;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

12_19_1_DAS_FIN PATR_766_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2012	DAFP	120421	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2012	1047

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2007	335	2881	0	1	1047	1001	87700864	1650

Nome: COMUNITA' MONTANA DEL TORRE, NATISONE E COLLIO - SAN PIETRO AL NATISONE

Residuo Perento
94.596,74
Totale Decreti **94.596,74**
Totale Capitolo **94.596,74**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2012	6559

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2004	335	5488	0	1	6559	99104732	99106362	1650

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA

Residuo Perento
777.609,66
Totale Decreti **777.609,66**
Totale Capitolo **777.609,66**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2012	6570

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2007	335	3135	0	1	6570	1001	87700864	1650

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA - PORDENONE

Residuo Perento
140.843,13
Totale Decreti **140.843,13**
Totale Capitolo **140.843,13**
Totale Atto **1.013.049,53**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2012
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA		
SERVIZIO: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA		
9.2.2.1158 FONDO MONTAGNA - SPESE D'INVESTIMENTO	1047 (M1)	94.596,74
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE		
1.1.2.1003 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO	6559 SPESE PER OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA INTEGRALE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO ART. 1, COMMA PRIMO, L.R. 31.8.1965 N. 18 - AUT. FIN.: ART. 31, COMMA 13, L.R. 12.2.1998 N. 3; ART. 18, COMMA 17, L.R. 13.9.1999 N. 25; ART. 6, COMMA 212, L.R. 22.2.2000 N. 2; ART. 7, COMMA 138, L.R. 26.2.2001 N. 4; ART. 8, COMMA 78, ART. 9, COMMA 66, L.R. 25.1.2002 N. 3; ART. 7, COMMA 93, L.R. 29.1.2003 N. 1; ART. 6, COMMA 81, L.R. 26.1.2004 N. 1; ART. 6, COMMA 148, L.R. 2.2.2005 N. 1; ART. 8, COMMA 150, L.R. 18.1.2006 N. 2; ART. 7, COMMA 160, L.R. 23.1.2007 N. 1; DAFP 17.9.2008 N. 770; DAFP 24.2.2009 N. 155; DAFP 3.6.2009 N. 514; DAFP 5.10.2009 N. 943; DAFP 12.7.2010 N. 554; DAFP 31.8.2010 N. 684; DAFP 7.10.2010 N. 823; DAFP 19.4.2012 N. 120421 (M9)	777.609,66
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE		
1.1.2.1003 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO	6570 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO R.D. 13.2.1933 N. 215; ART. 2, L.R. 27.11.1972 N. 55 - AUT. FIN.: ART. 31, COMMA 16, L.R. 12.2.1998 N. 3; ART. 18, COMMA 20, L.R. 13.9.1999 N. 25; ART. 6, COMMA 212, L.R. 22.2.2000 N. 2; ART. 6, L.R. 26.2.2001 N. 4; ART. 8, COMMA 78, L.R. 25.1.2002 N. 3; ART. 7, COMMA 93, L.R. 29.1.2003 N. 1; ART. 6, COMMA 81, L.R. 26.1.2004 N. 1; ART. 6, COMMA 148, L.R. 2.2.2005 N. 1; ART. 8, COMMA 150, L.R. 18.1.2006 N. 2; ART. 1, COMMA 7, ART. 1, COMMA 7, ART. 6, COMMA 97, L.R. 21.7.2006 N. 12; ART. 7, COMMA 160, L.R. 23.1.2007 N. 1; ART. 3, COMMA 1, L.R. 28.12.2007 N. 31; DAFP 24.2.2009 N. 155; DAFP 3.6.2009 N. 514; DAFP 16.3.2010 N. 188; DAFP 9.3.2011 N. 432; DAFP 29.3.2011 N. 550; DAFP 19.4.2012 N. 120421 (M9)	140.843,13

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2011	Variazioni in diminuzione 2012
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9693	-1.013.049,53	0,00

12_19_1_DAS_FIN PATR_767_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 26 aprile 2012, n. 767

LR 21/2007 art. 18 commi 5 e 6 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie di parte corrente.

L'ASSESSORE

CONSIDERATA la richiesta di impinguamento dei fondi del capitolo 9729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, pervenuta via e-mail al Servizio Distaccato di Ragioneria di Udine della Direzione Centrale Finanze, Patrimonio e Programmazione in data 18 aprile 2012 da parte del Servizio affari generali e amministrativi della Direzione Centrale Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali motivata dalla necessità di procedere al rimborso di somme versate alla Regione (nello specifico trattasi di due richieste di rimborso tesserino caccia agli eredi del sig. Nicoletto Luciano e al signor Toffoli Roberto)

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2012 sul capitolo di spesa 9729 "Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria" del bilancio regionale si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso provvedere ad una variazione in aumento per un importo pari a 168,00 Euro;

VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e l'articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2012-2013-2014 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 29 dicembre 2011, n. 2636 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;

VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità, si dispone il prelevamento dal capitolo 9680/s "Oneri per spese obbligatorie e d' ordine - di parte corrente";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2011, n. 2636 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2012, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2012	2013	2014
10.4.1.1170	9729	168,00		
10.5.1.1176	9680	-168,00		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla unità di bilancio della spesa 10.4.1.1170 - Rubrica 600 - Servizio 464

- capitolo 9729

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	VERSAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSSE IN TESORERIA ART. 8, L.C. 31.1.1963 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

12_19_1_DAS_FIN PATR_767_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1) – VARIAZIONI AL POG

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2011	Variazioni in aumento 2012	Variazioni in aumento 2013	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI	SERVIZIO: DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI, FORESTALI - DIRETTORE CENTRALE				
10.4.1.1170 RIMBORSI - SPESE CORRENTI	9729	0,00	168,00	0,00	0,00

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI AL POG

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2011	Variazioni in diminuzione 2012	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE		SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE - SPESE CORRENTI	9680	0,00	-168,00	0,00	0,00

12_19_1_DAS_FUN PUB_898_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 23 aprile 2012, n. 898

Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, articolo 23, comma 6. Comune di Lestizza (Udine). Nomina di un Commissario per l'adozione della delibera di surroga del consigliere comunale Omar Tavano.

L'ASSESSORE

VISTI gli articoli 4, primo comma, lettera 1 bis) e 8 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che attribuiscono alla Regione potestà legislativa e amministrativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
VISTI gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli - Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), che attribuiscono all'Amministrazione regionale tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato, comprese quelle di intervento sostitutivo e quelle in materie di controllo sugli organi degli enti locali;
VISTO il comma 6, dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che, fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario;
VISTO l'articolo 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la surroga dei consiglieri dimissionari da parte del Consiglio Comunale;
VISTA la nota prot. 2992 del 10 aprile 2012, con la quale il Sindaco del Comune di Lestizza riferisce che, a seguito delle dimissioni presentate dal consigliere comunale Tavano Omar, è stato convocato il Consiglio comunale per procedere all'adozione della deliberazione di surroga ai sensi del citato articolo 38, comma 8, del citato D.Lgs. n. 267/2000, ma che nella prima seduta del 29 marzo 2012 è mancato il numero legale e nella successiva riunione del 4 aprile 2012, otto consiglieri sui sedici presenti hanno votato contro la deliberazione di surroga del consigliere dimissionario;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Lestizza n. 1 del 4 aprile 2012, avente per oggetto "Surroga di consigliere dimissionario", dalla quale si evince che non si è potuto provvedere alla surroga in quanto la votazione è stata infruttuosa per parità di voti (N. 8 favorevoli e N. 8 contrari);
VISTA la propria nota datata 13 aprile 2012, prot. 13445, inviata al Sindaco del Comune di Lestizza ed ai Consiglieri comunali, con la quale si diffidava il Sindaco a convocare e riunire il Consiglio comunale ponendo all'ordine del giorno l'adozione della delibera di surroga in oggetto, ed il Consiglio comunale ad adottare la medesima delibera;
VISTA la nota prot. n. 3220 del 19 aprile 2012, con la quale il Sindaco di Lestizza riferisce che anche nella seduta appositamente convocata per il giorno 17 aprile 2012 il Consiglio comunale non ha approvato la surroga in oggetto e chiede pertanto la nomina di un commissario che provveda ad adottare l'atto in via sostitutiva, rappresentando inoltre l'urgenza di tale adempimento in quanto il Consiglio comunale deve approvare nei termini di legge il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Lestizza n. 2 del 17 aprile 2012, avente per oggetto "Surroga di consigliere comunale dimissionario", dalla quale si evince che nel corso della seduta non si è potuto provvedere alla surroga in quanto la votazione è stata infruttuosa per parità di voti (N. 8 favorevoli e n. 8 contrari su 16 Consiglieri comunali presenti);
CONSIDERATO che la deliberazione di surroga è atto obbligatorio e vincolato nel contenuto, sottratto quindi a qualsiasi margine di discrezionalità sull'an e sul quid o a valutazioni politiche espresse dalla maggioranza o dalla minoranza;
CONSIDERATO inoltre che la ricostituzione completa dell'organo consiliare costituisce adempimento preliminare e prioritario per l'adozione di qualsiasi ulteriore atto deliberativo e che per quanto sopra riportato il Consiglio comunale di Lestizza si trova nell'impossibilità di funzionamento che legittima l'intervento sostitutivo ai sensi del citato disposto dell'art. 23, comma 6, della legge regionale n. 23/1997;
DATO ATTO che nello statuto del Comune di Lestizza non si rinviene, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, alcuna norma che regolamenti i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto;
VISTE le osservazioni formulate con la nota del 20 aprile 2012 a firma dei Consiglieri comunali di Le-

stizza sigg.ri Bassi, Moretti, Tosone, Grillo e Sgrazzutti, e ritenuto di non accoglierle in quanto: con riferimento al punto 1), la sopracitata deliberazione n. 1 del 4 aprile non è stata approvata e quindi, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Lestizza, non vi era alcun contenuto dispositivo per il quale disporre l'immediata esecutività; con riferimento ai punti 2, 3 e 4, gli stessi attengono al procedimento di approvazione del bilancio ancora in itinere e del tutto distinto dal procedimento di surroga del Consigliere comunale;
RITENUTO pertanto di dover ripristinare il Consiglio comunale di Lestizza nella sua interezza, al fine di consentire il normale funzionamento del medesimo, stante anche l'imminente scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

DECRETA

1. La dott.ssa Annamaria Pecile, Direttore del Servizio elettorale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, è nominata Commissario provvisorio presso il Comune di Lestizza (Udine) con il compito di svolgere le funzioni del Consiglio comunale per il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto di surroga del consigliere dimissionario Omar Tavano.
2. Il Commissario provvede all'adozione della deliberazione di surroga entro il termine di 7 giorni dalla notifica della nomina.
3. L'Amministrazione comunale mette a disposizione del Commissario il personale necessario per l'esercizio della funzione sostitutiva, nonché gli atti e la documentazione che riterrà opportuno acquisire.
4. Il presente decreto è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Lestizza, sul Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9/1997, al Commissario del governo nella Regione.
Udine, 23 aprile 2012

GARLATTI

12_19_1_DDC_AMB ENER 908_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 4 aprile 2012, n. 908/SCR 1084

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante il ripristino di una centrale idroelettrica sul fiume Noncello in Comune di Cordenons (PN). Proponente: Icep Srl - Pordenone.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 30 novembre 2011 presentata da ICEP srl di Pordenone per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del del 14 dicembre 2011 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Cordenons del 13 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. ALP.11/43091/SCR/1084 dd. 20 dicembre 2011, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Cordenons e al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica di Pordenone;
VISTO il parere n. SCR/12/2012 del 07 marzo 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale;
VISTO il parere n. SCR/19/2012 del 04 aprile 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha aggiunto una prescrizione che per mero errore di trascrizione non era stata inserita nel parere precedente;

CONSTATATO dai predetti pareri che la precitata Commissione in relazione al fatto che:
- il progetto in argomento è in concorrenza, nell'ambito della procedura di concessione a derivare, con l'impianto presentato dalla società S.T.U. MAKÒ s.p.a., già sottoposto a screening e conclusosi con il non assoggettamento a VIA e prescrizioni con decreto n°554 del 18 marzo 2011 (Ns. class. SCR 984);
- dal confronto tra i due progetti in concorrenza emerge una sostanziale differenza in sfavore della soluzione in argomento, in particolare sui seguenti aspetti:
    - valenza socio-economica dell'iniziativa;
    - utilizzo delle portate naturali e rilascio del deflusso minimo vitale con conseguenti potenziali impatti sul corso d'acqua;
    - inserimento paesaggistico relativo alla ristrutturazione del vecchio impianto esistente;

che si concretizza in un maggior impatto ambientale dell'iniziativa in argomento, così come presentata, rispetto alla soluzione progettuale già esaminata (SCR 984);
- nonostante quanto sopra, in relazione ai seguenti motivi:
    - l'applicazione dell'art. 1 della LR 28/2001 che prevede che tutte le derivazioni d'acqua comunque siano regolate dall'Autorità concedente (Struttura stabile per le infrastrutture civili e dell'idraulica di Pordenone) mediante la previsione di rilasci volti a garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati; nel caso specifico quindi anche il proponente del progetto in esame dovrà adeguarsi a rilasciare un deflusso minimo vitale definito dal Servizio competente nell'ambito della concessione a derivare;
    - la possibilità di prevedere specifiche prescrizioni finalizzate a limitare e mitigare gli impatti ambientali indotti che, nel caso specifico, può configurarsi nella necessità di presentare un progetto specifico relativo alla ristrutturazione della vecchia centrale che si inserisca in maniera organica e non impattante all'interno del progetto di trasformazione urbana dell'area vasta; si precisa peraltro che la struttura esistente risulta vincolata e che quindi le attività di restauro e ristrutturazione dovranno rispettare specifiche normative di settore;

il progetto in argomento possa venir migliorato e conseguentemente paragonato, in termini di valutazione di impatto ambientale, al progetto già esaminato;
ha ritenuto che gli impatto indotti dal presente progetto non siano tali da rendere necessaria la procedura di valutazione di impatto ambientale, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dai suddetti pareri che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica di Pordenone, al Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione ambiente, energia e politiche per la montagna, all'Ente Tutela Pesca e all'ARPA;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto il ripristino di una centrale idroelettrica sul fiume Noncello in Comune di Cordenons - presentato da ICEP srl di Pordenone - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. il proponente dovrà presentare uno specifico progetto relativo alla ristrutturazione della vecchia cen-

trale che dovrà essere sottoposto a verifica da parte del Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione ambiente, energia e politiche per la montagna; all'interno del progetto dovrà essere valutato in particolare l'inserimento della presente ristrutturazione nell'ambito del progetto di trasformazione urbana dell'area vasta;
2. il proponente dovrà valutare lo stato di qualità delle acque a monte e a valle dei manufatti ante e post opera in conformità alle disposizioni della direttiva europea 2000/60 e la relativa valutazione dovrà essere sottoposta all'esame dell'Ente Tutela Pesca e dell'ARPA;
3. al fine di mitigare i potenziali impatti sulle componenti relative alla fauna ittica, la tempistica e le modalità di lavorazione in alveo per la realizzazione dell'impianto e delle opere annesse dovranno essere concordate con l'Ente Tutela Pesca;
4. dovranno essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
5. al termine dei lavori, tutte le zone interessate dai lavori in fase di cantiere dovranno essere adeguatamente sistemate e ripristinate nel rispetto dell'ambiente paesaggistico e vegetazionale circostante; l'inerbimento delle aree di cantiere dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente specie autoctone; eventuali nuove superfici a vista in calcestruzzo dovranno essere opportunamente rivestite in modo da mitigarne l'impatto paesaggistico.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Cordenons, al Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica di Pordenone, al Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione ambiente, energia e politiche per la montagna, all'Ente Tutela Pesca e all'ARPA.
Trieste, 4 aprile 2012

PETRIS

12_19_1_DDC_AMB ENER 927_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 6 aprile 2012, n. 927/SCR 1090

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un intervento di manutenzione ordinaria sul tratto del torrente Cosa compreso tra gli abitati di Barbeano e Provesano nei Comuni di Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda mediante regimazione idraulica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e alla salvaguardia di sponde e argini. Proponente: Ghiaie Dell'Agnese Srl - Porcia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 13 dicembre 2011, presentata da Ghiaie Dell'Agnese srl di Porcia per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 14 dicembre 2011 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Spilimbergo del 12 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. ALP.11/4367/SCR/1090 dd. 01 febbraio 2012, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Comune di Spilimbergo e di San Giorgio di Richinvelda;

PRESO ATTO che con nota di data 01 marzo 2012 sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Spilimbergo relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- il materiale scavato sarà trasportato attraverso la viabilità del solo Comune di Spilimbergo e chiede un giusto indennizzo;
- sulla scorta di precedenti esperienze sempre sul Torrente Cosa (trascorse escavazioni che hanno generato nuovi fenomeni erosivi) chiede elementi che dimostrino che non vi saranno conseguenze per alcuni manufatti idraulici del Consorzio Cellina Meduna (finanziati dalla Protezione Civile regionale) a valle del ponte sulla SP1;

VISTO il parere n. SCR/20/2012 del 04 aprile 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- non vengono addotte considerazioni di carattere idraulico per cui, a seguito dei prelievi progettati non possano esserci conseguenze per le pile del ponte sulla SP1;
- non vengono addotte considerazioni di carattere idraulico per cui, a seguito dei prelievi progettati non possano esserci conseguenze per le opere spondali a valle del ponte suddetto (osservazione del Comune di Spilimbergo);
- le considerazioni sulla necessità idraulica e sulla compatibilità ambientale di un prelievo di ghiaie non appaiono in linea con le considerazioni preliminari allo studio allegato alla Delibera di Giunta n.240 del 17 febbraio 2012, alla luce anche del fatto che l'intervento proposto venga già a valle di una serie di interventi già autorizzati che prevedono, solo per il Torrente Cosa, un prelievo autorizzato di oltre 100.000 mc in sette anni;

e che in conclusione quindi, non viene sufficientemente chiarito se gli impatti in fase di cantiere determinati dal progetto in oggetto siano sufficientemente controbilanciati dalla necessità idraulica dell'intervento e siano compatibili ambientalmente ad una scala complessiva del Torrente Cosa e del Tagliamento più a valle - il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;
ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche ai Comuni territorialmente interessati;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un intervento di manutenzione ordinaria sul tratto del Torrente Cosa compreso tra gli abitati di Barbeano e Provesano nei Comuni di Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda mediante regimazione idraulica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e alla salvaguardia di sponde ed argini- presentato dalla Ghiaie Dell'Agnese srl di Porcia - è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Spilimbergo e di San Giorgio di Richinvelda.
Trieste, 6 aprile 2012

PETRIS

12_19_1_DDC_AMB ENER 992_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 16 aprile 2012, n. 992/SCR 1097

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 1769,28 KWp in Comune di Cividale del Friuli (UD). Proponente: Energy Murà Srl - Cividale del Friuli.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 17 gennaio 2012 presentata da Energy Murà S.r.l. di Cividale del Friuli per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 18 gennaio 2012 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Cividale del Friuli del 19 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. ALP.11/5069/SCR/1097 dd. 07 febbraio 2012, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Cividale del Friuli e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO il parere n. SCR/22/2012 del 04 aprile 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione all'entità non rilevante degli impatti ambientali negativi indotti ed il vantaggio derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile senza l'impiego di combustibili fossili, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 1769,28 KWp in Comune di Cividale del Friuli - presentato da Energy Murà S.r.l. - di Cividale del Friuli - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. gli interventi di realizzazione paesaggistica quali i filari alberati e le siepi dovranno essere realizzati e completati entro il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Dovrà essere garantita la manutenzione degli stessi e garantita la sostituzione degli esemplari non attecchiti. Lo spessore del corridoio ecologico arbustivo-arboreo dovrà essere di almeno 10 metri;
2. nella rete di recinzione esistente dovranno essere aperti opportuni varchi per il passaggio della fauna;
3. dovrà essere previsto a fine giornata lavorativa il lavaggio dei mezzi di cantiere e la pulitura delle strade di accesso al cantiere;
4. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare le sottostanti falde idriche.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Cividale del Friuli e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Trieste, 16 aprile 2012

PETRIS

12_19_1_DDC_AMB ENER 993_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 16 aprile 2012, n. 993/SCR 1093

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la regimazione idraulica mediante manutenzione ordinaria del fiume Tagliamento in località Bugnins, Bugnins Vecchio e Straccis in Comune di Camino al Tagliamento (UD) al fine di ridurre il rischio idraulico, ripristinando le sezioni di deflusso e il recupero della funzionalità delle opere idrauliche, argini e sponde inclusi mediante la concessione per estrazione e movimentazione del materiale inerte. Proponente: Ceist Consorzio estrattori inerti sul Tagliamento - Trieste.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 17 gennaio 2012 presentata da C.E.I.S.T. di Treiste per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del del 18 gennaio 2012 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Camino al Tagliamento, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. ALP.11/3273/SCR/1093 dd. 25 gennaio 2012, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato

D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Camino al Tagliamento e al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
CONSTATATO che il Servizio VIA per finalità istruttorie ha formalmente richiesto con nota prot. SVIA/3810/SCR/1093 di data 30 gennaio 2012 un parere collaborativo al Servizio idraulica;
PRESO ATTO che Il Servizio idraulica ha espresso un parere con nota prot. SIDR/11749/UD/EI/3878/2012 del 26 marzo 2012;
RILEVATO che sono pervenute osservazioni relative al progetto da parte del Comune di Camino al Tagliamento con nota prot. 1113 del 5 marzo 2012, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il parere n. SCR/21/2012 del 04 aprile 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che sia necessario approfondire l'aspetto concernente la compatibilità dell'intervento con gli indirizzi di cui alla DGR n. 240 del 17 febbraio 2012 e che in particolare, nel caso in cui il progetto venga qualificato come intervento localizzato, debbano essere sviluppate alternative, ora non presenti, che privilegino la movimentazione rispetto all'asportazione, ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato e al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la regimazione idraulica mediante manutenzione ordinaria del fiume Tagliamento in località Bugnins, Bugnins Vecchio e Straccis in comune di Camino al Tagliamento (UD) al fine di ridurre il rischio idraulico, ripristinando le sezioni di deflusso e il recupero della funzionalità delle opere idrauliche, argini e sponde inclusi mediante la concessione per estrazione e movimentazione del materiale inerte - presentato da C.E.I.S.T. di Trieste - è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Camino al Tagliamento e al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Trieste, 16 aprile 2012

PETRIS

12_19_1_DDS_INV AZ_919_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 24 aprile 2012, n. SIASA/919

LR 29.12.2010 n. 22 art. 2 comma 21: approvazione di una seconda fase della graduatoria delle domande di contributo straordinario presentate dalle aziende agricole regionali per i danni causati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al

17 marzo 2010 nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011);
VISTO in particolare l'articolo 2, comma 19, della predetta legge regionale 22/2010 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo straordinario a valere sulle disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), a favore delle aziende agricole della regione che hanno subito danni superiori al limite minimo previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003 n. 38), a causa dell'evento gelate verificatosi nelle Province di Udine, Pordenone e Gorizia ;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2010 n. 0195/Pres. relativo alla dichiarazione di riconoscimento del carattere eccezionale dell' evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 nei territori delimitati delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, dichiarazione successivamente confermata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di data 4 marzo 2011;
VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di data 4 marzo 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 2011, che conferma il carattere eccezionale del sopraindicato evento calamitoso;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2011 n. 097/Pres. riguardante il regolamento recante criteri e modalità per la concessione del sopraccitato contributo straordinario previsto dalla legge regionale 22/2010 articolo 2, comma 19;
CONSIDERATO che l'art. 7, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Regione 097/Pres./2011 impone la predisposizione della graduatoria delle domande presentate sulla base dei criteri di priorità indicati al comma 1, del medesimo articolo del regolamento;
PRESO ATTO che gli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio hanno segnalato entro i termini stabiliti, la presentazione di 152 domande di indennizzo per un importo di danni superiore a otto milioni di euro;
PRESO ATTO che le risorse disponibili non consentono il finanziamento di tutte le istanze presentate;
CONSIDERATO che l'elevato numero di domande pervenute sta comportando un allungamento dei tempi necessari per l'istruttoria, che si ripercuote sui tempi utili per la formulazione della graduatoria, con conseguenti ritardi nella erogazione degli aiuti spettanti agli aventi diritto;
VISTO il proprio decreto SIASA/2708 di data 13 dicembre 2011 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 di data 28 dicembre 2011), con il quale è stata disposta l'approvazione di una prima fase della graduatoria riguardante 25 domande, i cui richiedenti erano in possesso dei requisiti prioritari individuati dalla lettera a), del comma 1, dell' articolo 7, del citato regolamento di attuazione (aziende agricole condotte da giovani imprenditori agricoli professionali);
RITENUTO necessario provvedere alla formulazione di una ulteriore fase della graduatoria, considerando le domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 7, del regolamento (aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali, diversi da quelli di cui alla lettera a);
VISTE le note di data 23 aprile 2012 prot. 29745 (IAF UD), di data 7 febbraio 2012 prot. 8163 (IAF PN) e di data 22 dicembre 2011 prot. 83495 (IAF GO e TS), predisposte dagli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio, che segnalano 83 domande presentate da imprenditori agricoli professionali diversi da quelli di cui alla lettera a) ammissibili a contributo e n. 8 domande presentate dai medesimi imprenditori agricoli non ammissibili a contributo, per le motivazioni nelle medesime note riportate;
CONSIDERATO che le risorse disponibili consentono di finanziare tutti i soggetti in possesso dei requisiti prioritari individuati dalla lettera b), del comma 1, dell' articolo 7, del citato regolamento di attuazione;
CONSIDERATO che operando all'approvazione della graduatoria per fasi distinte sulla base delle priorità stabilite dall'articolo 7 del regolamento è possibile procedere tempestivamente all'erogazione degli aiuti, nei confronti dei soggetti in possesso dei citati requisiti;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della graduatoria limitatamente alle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 7, del regolamento, riservandosi, in una ulteriore fase, di formulare la graduatoria anche a carico delle istanze in possesso dei requisiti individuati dalle lettere c) e d), del comma 1, dell' articolo 7, del predetto regolamento;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. di data 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. È approvata la seconda fase della graduatoria delle domande presentate nell'ambito dell' evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 nei territori delimitati delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, individuate nell'elenco allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, relativa alle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti individuati dalla lettera b), del comma 1, dell' articolo 7, del decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2011 n. 097/Pres. (aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali diversi da quelli di cui alla lettera a).
2. La predetta graduatoria è formulata sulla base degli esiti istruttori esperiti dagli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio ed individua sia le istanze ammesse a finanziamento sia quelle escluse per le motivazioni a fianco delle stesse indicate.
3. In una ulteriore fase verrà predisposta la graduatoria delle domande in possesso dei requisiti individuati dalle lettere c) e d), del comma 1, dell'articolo 7, del predetto regolamento.
4. La presente graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
Udine, 24 aprile 2012

MINIUSSI

12_19_1_DDS_INV AZ_919_2_ALL1

ELENCO ALLEGATO A

SERVIZIO INVESTIMENTI AZIENDALI E SVILUPPO AGRICOLO

Decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2011 n. 097/Pres. articolo 7, comma 1, lettera b)

Graduatoria delle domande presentate da imprenditori agricoli professionali ammesse a contributo

	AZIENDA	C.U.A.A.	IAP	GIOVANE	modalità presentazione domanda	% danno accertata	importo ammissibile	importo liquidabile (80% ammissibile)
1	Toffolutti Arrigo - Lestizza	02419770306	si	no	art. 5 comma 2 lett b)	240,28	123.281,51	98.625,21
2	Cossalter Vanda - Lestizza	CSSVND58C45B662T	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	106,39	25.075,00	20.060,00
3	Molaro Enza - Lestizza	MLRNZE60H45I562C	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	96,91	65.340,00	52.272,00
4	Spada Salvatore - Pordenone	SPDSVT49E09M211R	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	83,61	66.725,00	53.380,00
5	Ganzini Fausto - Sedegliano	GNZFST62L21H816W	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	80,87	63.615,00	50.892,00
6	Simonetti Alessandro - Ruda	SMNLSN62M26E098J	si	no	art. 5 comma 3 lett a)	76,61	59.785,00	47.828,00
7	Bettuzzi Adriana - Castions di Strada	BTTDRN59B67A700Q	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	71,78	43.250,00	34.600,00
8	Morsut Luca - Ruda	MRSLCU71E31G284L	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	70,37	98.615,00	78.892,00
9	Foschia Alessandro - Bertiolo	FSCLSN57M27A810U	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	65,81	15.340,00	12.272,00
10	Grbic Dusanka - Lestizza	GRBDNK58P53Z153I	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	65,05	36.890,00	29.512,00
11	Ateagri ss. società agricola - Pocenia	02467930307	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	62,40	11.270,00	9.016,00
12	Espen Stefano - Camino al Tagliamento	SPNSFN60L17A952D	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	62,35	7.660,00	6.128,00
13	Manazzone Anna - Basiliano	MNZNNA48D53F144L	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	62,01	32.375,00	25.900,00
14	Tuppin Aurelio e C. ss. di Tuppin A. e M. - Camino al T.	01451220303	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	60,69	17.280,00	13.824,00
15	Vialetto Gabriele - Palazzolo dello Stella	VLTGRL54E13L840Z	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	57,56	97.400,00	77.920,00
16	Scaini Patrizia - Castions di Strada	SCNPRZ62C53Z112R	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	55,94	8.380,00	6.704,00
17	Az. Agr. Pivesso Claudio e Pivesso Giuliano s.s. - Latisana	01059080307	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	55,74	26.125,00	20.900,00
18	Collovati Gino - Teor	CLLGNI55H13L483C	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	53,52	11.830,00	9.464,00
19	Basello Roberto - Castions di Strada	BSLRRT61T19L483X	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	50,95	9.520,00	7.616,00
20	Tolusso Dario - Vivaro	TLSDRA54M26M096H	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	49,78	32.300,00	25.840,00
21	Jermann di Silvio Jermann s.r.l. - Farra D'Isonzo	01123130310	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	49,00	531.310,00	425.048,00

22	Pigatto Claudio - San Quirino	PGTCLD65L07G888V	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	46,72	27.625,00	22.100,00
23	Malisani Rino - Bertiolo	MLSRNI59E06A810X	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	46,70	20.625,00	16.500,00
24	Azienda Agricola Macor s.s. -Bertiolo	01796120309	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	45,04	28.210,00	22.568,00
25	Vadori Giacomo - Morsano al Tagliamento	VDRGCM69P25I403G	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	44,20	46.750,00	37.400,00
26	Tomasella Giovanni - Fontanafredda	TMSGNN56M06D670Z	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	43,82	21.250,00	17.000,00
27	Socol Lorenzo - Codroipo	SCLLNZ57D30C817L	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	42,03	40.140,00	32.112,00
28	Ribano Maria Grazia - Sedegliano	RBNMGR59R68L483B	si	no	art. 5 comma 2 lett b)	41,74	55.602,00	44.481,60
29	Avoledo Daniele	VLDDNL58M07L657K	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	41,57	118.620,00	94.896,00
30	A.A. I Ciliegi di Scorzato Fabrizio e C s.s. - Fontanafredda	01498430931	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	41,26	8.500,00	6.800,00
31	Callegari Ottogalli Venerina - San Vito al Tagliamento	CLLVRN44D47G941K	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	40,34	15.810,00	12.648,00
32	Società Agricola Dejakum s.s. - Sedegliano	02329750307	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	39,16	22.380,00	17.904,00
33	Piacentini Pietro - Varmo	PCNPTR47S10L483G	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	38,40	14.940,00	11.952,00
34	Cressatti Luigina - Basiliano	CRSLGN58D56L483A	si	no	art. 5 comma 3 lett a)	38,35	13.250,00	10.600,00
35	Fontana Paolo Giuseppe - Ruda	FNTPGS60C24L157W	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	38,24	19.250,00	15.400,00
36	Della Schiava Ermenegildo - Codroipo	DLLRNG52A26C817H	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	38,22	20.375,00	16.300,00
37	Azienda Agricola S. Elena s.r.l. - Gradisca D'Isonzo	80013600582	si	no	art. 5 comma 3 lett a)	38,10	65.000,00	52.000,00
38	Al Farc s.s. di Bravin Adriano e Bragato Donatella - Bertiolo	02229050303	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	37,91	34.840,00	27.872,00
39	Unterholzner Ivo - Mortegliano	NTRVIO69D08A022D	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	37,18	146.904,75	117.523,80
40	Furlani Luigino - Basiliano	FRLLGN62M18L483H	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	36,95	40.575,00	32.460,00
41	Gattolini Giampaolo - San Martino al Tagliamento	GTTGPL63T08H657H	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	36,79	25.500,00	20.400,00
42	Fabris Antonio - Fontanafredda	FBRNTN39M30H829T	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	36,55	12.070,00	9.656,00
43	Dell'Angela Francesco - Bertiolo	DLLFNC60M29A810W	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	36,32	16.700,00	13.360,00
44	Zoccolan Anna Maria - Varmo	ZCCNMR47R54I040A	si	no	art. 5 comma 3 lett b)	36,11	38.944,40	31.155,52
45	Cassan Rosano - Latisana	CSSRSN65R08Z133D	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	36,10	45.643,20	36.514,56
46	Lenarduzzi Maurizio Leonardo - Camino al T.to	LNRMZL59B09H629D	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	35,68	15.750,00	12.600,00
47	Pasqualini Graziella - Sedegliano	PSQGZL55M65I562Y	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	35,36	27.855,00	22.284,00
48	Paroni Laura - Bertiolo	PRNLRA61H53A810V	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	35,34	21.250,00	17.000,00
49	Vivai Piante d'Andreis di D'Andreis Remigio - Latisana	DNDRMG31H02L686R	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	35,34	130.020,00	104.016,00
50	Bertolini Luisella - Bertiolo	BRTLLL69M43C817T	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	35,08	22.700,00	18.160,00
51	Riga Gino - Basiliano	RGIGNI52L19A700W	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	34,86	24.675,00	19.740,00

52	Benvenuto Alessandra - Pordenone	BNVLSN64M70H657S	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	34,67	31.450,00	25.160,00
53	Az. Agr. Pitars s.s. di Pittaro Loris e F.lli - Codroipo	01471760932	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	34,55	201.240,00	160.992,00
54	Il Pomario di Nata Mario, Noemi e Sonia s.s. - Sedegliano	01007410309	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	34,37	56.729,00	45.383,20
55	Pertoldi Nicola - Lestizza	PRTNCL71H06L483S	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	34,11	10.440,00	8.352,00
56	Stocco Giuliano - Castions di Strada	STCGLN64L27G284Z	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	34,01	19.280,00	15.424,00
57	Nascimben Valter e C. s.s. - San Vito al Tagliamento	00450820931	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	33,51	38.250,00	30.600,00
58	Zille Valter - Zoppola	ZLLVTR64A13G888O	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	33,11	6.970,00	5.576,00
59	Loro Emanuele - Ronchis	LROMNL69L24E473L	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	33,07	30.690,00	24.552,00
60	Az. Agr. Perosa Paolo e C. s.s. - Bertiolo	02314480308	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	32,97	18.450,00	14.760,00
61	Pittaro Truant Gianni, Stefano e Fabio s.s. - San Martino al Tagliamento	00401480934	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	32,79	69.360,00	55.488,00
62	Della Savia Giuseppe - Bertiolo	DLLGPP43M09A810O	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	32,72	21.325,00	17.060,00
63	Pascutti Raffaella - Mortegliano	PSCRFL54R55F756W	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	32,65	40.435,00	32.348,00
64	Fabris Pietro - Roveredo in Piano	FBRPTR66C05G888D	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	32,14	27.370,00	21.896,00
65	Pighin Lorenzino - Zoppola	PGHLNZ47P16M190J	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	31,82	22.695,00	18.156,00
66	Nata Gianni - Codroipo	NTAGNN63C09C107M	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	31,78	33.995,00	27.196,00
67	Fabris Renzo - Basiliano	FBRRNZ60H13A700M	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	31,58	44.100,00	35.280,00
68	Grosso Sebastiano - Bertiolo	GSSSST56A20A810H	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	31,53	24.000,00	19.200,00
69	Gressani Iolanda - Sedegliano	GRSLND63B47L483W	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	30,94	9.720,00	7.776,00
70	Azienda Agricola Bellini di Ballin Claudio e C. s.s. - Fontanafredda	01617970932	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	30,88	36.635,00	29.308,00
71	Tommasini Dario Gino - Vivaro	TMMDGN46S03M096Q	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	30,78	15.300,00	12.240,00
72	Turco Daniele - Talmassons	TRCDNL66S14C817W	si	no	art. 5 comma 2 lett b)	30,71	113.675,40	90.940,32
73	Bressan Elio - Fontanafredda	BRSLEI45C02H657V	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	30,64	13.345,00	10.676,00
74	Candotto Luca - Gonars	CNDLCU67B13G284P	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	30,45	22.860,00	18.288,00
75	Salvador Dino - Fontanafredda	SLVDNI45M19C111R	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	30,43	7.735,00	6.188,00
76	Cecco Bruno - Zoppola	CCCBRN58R02M190M	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	30,42	17.000,00	13.600,00
77	Fantin Aldo - Casarsa della Delizia	FNTLDA45E16M190P	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	30,35	25.500,00	20.400,00
78	Unterholzner Gualtiero e Ivo ss. - Mortegliano	02472390307	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	30,29	93.808,36	75.046,69
79	Mondini Mauro - Castions di Strada	MNDMRA60S23C327S	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	30,25	16.536,00	13.228,80

80	Fabris Paolo - Fontanafredda	FBRPLA67T17G888R	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	30,24	20.995,00	16.796,00
81	Della Siega Fernando - Codroipo	DLLFNN53A13C817U	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	30,20	8.000,00	6.400,00
82	Cassin Galvano - Codroipo	CSSGVN43C31C817T	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	30,08	17.200,00	13.760,00
83	Az.Agr. Quarnic di Stel Flavio e Michele s.s. - Codroipo	02276190309	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	30,08	25.000,00	20.000,00
	TOTALE						3.665.209,62	**2.932.167,70**

Domande presentate da imprenditori agricoli professionali non ammesse a contributo

1	Conzato Giovanni e c. s.s. - Roveredo in Piano	00276470937	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	archiviata	0,00	0,00
2	Salatin Marcello - Maniago	SLTMCL57C17E958B	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	rinuncia	0,00	0,00
3	Chiarotto Michele ed Ermes s.s. - Maniago	01216030930	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	rinuncia	0,00	0,00
4	Giugovaz Claudio - San Quirino	GGVCLD51B16L424X	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	archiviata	0,00	0,00
5	Fantin Valentino - Valvasone	FNTVNT62S25B940P	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	rinuncia	0,00	0,00
6	Folla Roberto - Villa Vicentina	01101150306	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	rinuncia	0,00	0,00
7	Tavano Paolo - Lestizza	TVNPLA56P25E553K	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	archiviata	0,00	0,00
8	Driutti Renato - Bertiolo	DRTRNT59P03A810R	si	no	art. 5 comma 2 lett a)	rinuncia	0,00	0,00

12_19_1_DDS_PROD AGR_900_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio produzioni agricole 20 aprile 2012, n. 900

Decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 0333/Pres., articolo 22. Modifica all'allegato B.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 0333/Pres. (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.);
CONSIDERATO che il citato regolamento disciplina anche le procedure per la misurazione delle superfici vitate;
RICHIAMATI il decreto legislativo 08 aprile 2010, n. 61, (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), e il decreto 16 dicembre 2010 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Disposizioni applicative del decreto legislativo 08 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni);
CONSIDERATO, in particolare, il disposto dell'articolo 4 del decreto 16 dicembre 2010 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri e le modalità per la gestione dello schedario viticolo e la misurazione delle superfici vitate;
RICHIAMATO il disposto dell'articolo 22 del citato DPReg 0333/2009, il quale prevede che il direttore del servizio competente è autorizzato ad apportare con proprio provvedimento eventuali modifiche tecniche agli allegati A, B e C del regolamento medesimo;
RITENUTO necessario apportare una modificazione all'allegato B al regolamento emanato con DPReg 0333/2009, relativamente alla misurazione delle superfici vitate, al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 10, del decreto 16 dicembre 2010 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. relativo all'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale ed Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni

DECRETA

1. Al punto 1 dell'allegato B al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 0333/Pres., le parole «Su ogni mappale la superficie vitata non potrà essere superiore alla superficie risultante dalla documentazione catastale.» sono soppresse.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 20 aprile 2012

MINIUSSI

12_19_1_DDS_PROG GEST 1608_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 12 aprile 2012, n. 1608/LAVFOR.FP/2012

Legge n. 236 del 19 luglio 1993 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", articolo 9, commi 3 e 7. Revoca contributi non utilizzati e utilizzo risorse disponibili.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed

integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge n. 236 del 19 luglio 1993 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", articolo 9, commi 3 e 7;
VISTO l'Avviso per la presentazione di progetti formativi aziendali da finanziare con i fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 236/1993, approvato con decreto n. 1747/CULT.FP dd. 19 maggio 2010, pubblicato sul BUR n. 22 dd. 3 giugno 2010;
PRESO ATTO delle economie verificatesi a seguito della mancata rendicontazione di contributi assegnati e non erogati, per i progetti, approvati in esecuzione dell'avviso sopra richiamato, dettagliatamente descritti nell'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, comportanti una minor spesa complessiva di € 46.935,52;
ATTESA la necessità di provvedere alla revoca dei finanziamenti assegnati;
VISTO l'Avviso per la presentazione di progetti formativi aziendali da finanziare con i fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 236/1993, approvato con decreto n. 2803/LAVFOR.FP dd. 01 agosto 2011, pubblicato sul BUR n. 32 dd. 10 agosto 2011;
VISTO il punto 4 del paragrafo quattro del suddetto avviso che prevede che la disponibilità finanziaria possa essere integrata da risorse relative a mancati utilizzi a valere su precedenti procedure pubbliche di selezione;
PRESO ATTO che, alla data del presente provvedimento, risultano disponibili al competente capitolo n. 5814 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso € 370.098,46;
PRESO ATTO che, per effetto delle revoche disposte con il presente provvedimento le risorse complessivamente disponibili ammontano ad € 417.033,98;
VISTO il decreto n. 1144/LAVFOR.FP del 13 marzo 2012, con il quale sono stata approvate ed ammesse a finanziamento 27 iniziative formative a favore di dipendenti di grandi aziende comportanti un costo complessivo di € 88.125,74;
VISTA la lettera a., paragrafo 9 del suddetto avviso approvato con decreto n. 2803/2011, che stabilisce nel 30 dicembre 2011 il termine per la presentazione delle operazioni ;
PRESO ATTO che le risorse ancora non utilizzate, al netto delle spese previste per il finanziamento delle operazioni approvate con il decreto n. 1144/2012, ammontano ad € 328.908,24;
PRESO ATTO, altresì, che non vi sono operazioni approvate e non finanziate a favore di dipendenti di grandi imprese, mentre per quanto riguarda le operazioni presentate nel mese di ottobre e rivolte ai dipendenti di piccole e medie imprese, era stato possibile, con il decreto n. 671/LAVFOR.FP del 20 febbriao 2012, provvedere all'approvazione delle sole operazioni con valutazione complessiva pari o superiore a 72 punti;
RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di destinare la residua disponibilità finanziaria del suddetto avviso, pari ad € 328.908,24 al finanziamento delle operazioni a favore dei dipendenti di Piccole e medie imprese, presentate nel mese di ottobre e non finanziate per mancanza di fondi;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in narrativa, sono revocati i finanziamenti assegnati per la realizzazione delle attività formative analiticamente individuate nell' elaborato allegato sub "A", quale parte integrante di questo decreto, ammontante complessivamente ad € 46.935,52.
2. Per le motivazioni di cui in premessa la disponibilità finanziaria residua dell'avviso approvato con il decreto n. 2803/LAVFOR.FP/2011, per quanto riguarda le risorse messe a disposizione delle Piccole e medie imprese, è definita in € 328.908,24.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 12 aprile 2012

FERFOGLIA

12_19_1_DDS_PROG GEST 1608_2_ALL1

ALLEGATO "A"

TIPO FINANZIAMENTO	OPERATORE	CODICE PROGETTO	TITOLO	ANNO DECRETO APPROVAZIONE	NUMERO DECRETO APPROVAZIONE	CONTRIBUTO	NUMERO DECRETO SALDO	TRASFERITO	REVOCA PER MINORI SPESE
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	DANIELI AUTOMATION SPA	201020750003	ASPETTI GENERALI DELLE COMUNICAZIONI NEI PROCESSI ELETTRICI ED INFORMATICI	2010	3195	7.894,01	793	7.894,01	25,98
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	DANIELI AUTOMATION SPA	201020750004	LA PROGETTAZIONE DEL SOFTWARE	2010	3195	7.585,61	793	7.585,61	334,39
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - ENTI SU COMM. PER PMI	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	201021188002	COMUNICARE IN LINGUA RUSSA CON GLI OPERATORI DEL SETTORE	2010	3196	9.264,03	1066	9.264,03	563,97
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	LIMACORPORATE S.P.A.	201021237004	ENGLISH AT WORK: ELEMENTARY PLUS	2010	3195	5.243,59	605	5.243,59	426,40
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	PRINTER POINT S.N.C. - DI MARTINELLI MARCO E TONEATTO ROLAND	201021271003	SISTEMI DI COST MANAGEMENT E DI PROFITABILITY ANALYSIS	2010	3196	9.853,40	797	9.853,40	146,60
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	PRINTER POINT S.N.C. - DI MARTINELLI MARCO E TONEATTO ROLAND	201021271004	LA GESTIONE DELLA DISTINTA BASE MEDIANTE IL DIRECT COSTING	2010	3196	9.853,40	797	9.853,40	146,60
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L.	201021289002	FRANCAIS COMMERCIAL	2010	3195	8.203,30	813	8.203,30	484,70
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L.	201021289003	ORGANIZZAZIONE DELLA SUPPLY CHAIN	2010	3195	9.882,82	813	9.882,82	197,18
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	ELETTRICA MARONESE S.R.L.	201021325001	LAVORARE IN SICUREZZA GRUPPO A FORMAZIONE 2010	2010	3196	8.924,00	1143	8.924,00	75,99
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	SANTAROSSA SPA	201021349003	TECNICHE AVANZATE DI GESTIONE DATI - PERSONALE AMMINISTRATIVO FORMAZIONE 2010	2010	3195	10.251,92	708	10.251,92	548,08
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	NEWTON OFFICINE MECCANICHE SRL	201023918002	PROGRAMMAZIONE MACCHINE CNC	2010	12525	9.415,79	1081	9.415,79	484,21
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	NEWTON OFFICINE MECCANICHE SRL	201023918004	ANALISI DEI DATI AZIENDALI CON EXCEL	2010	12525	9.855,43	1081	9.855,43	44,57
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	NAVALIMPIANTI SPA	201023919001	LA COMUNICAZIONE EFFICACE - STRUMENTI	2010	12525	9.138,33	749	9.138,33	761,67
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	NAVALIMPIANTI SPA	201023919002	LA COMUNICAZIONE EFFICACE - TECNICHE	2010	12525	9.043,36	749	9.043,36	856,64
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	NAVALIMPIANTI SPA	201023919003	LA COMUNICAZIONE EFFICACE - DINAMICHE	2010	12525	9.274,76	749	9.274,76	625,24
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	NAVALIMPIANTI SPA	201023919004	LA COMUNICAZIONE EFFICACE - COMPORTAMENTI	2010	12525	9.278,98	749	9.278,98	621,02
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	A.C.O.P. SRL	201024906001	PREGI E DIFETTI DEL LEGNO: SPECIE, QUALITÀ E VALORE	2010	12527	6.512,80	792	6.512,80	687,20
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	A.C.O.P. SRL	201024906003	INNOVAZIONE DALLA SERIE AL JUST IN TIME	2010	12527	6.428,60	792	6.428,60	771,40
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	ROLICH SRL	201024915001	ERP BUSINESS NET - 1^ PARTE	2010	12527	8.482,00	669	8.482,00	158,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	PM SRL	201024917001	LAVORAZIONI DEL LEGNO ED EFFETTI: VALORIZZARE LE SUPERFICI	2010	12527	4.272,00	880	4.272,00	48,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	PM SRL	201024917002	INNOVAZIONE DALLA SERIE AL JUST IN TIME	2010	12527	4.272,00	880	4.272,00	48,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	AUSSAFER DUE S.R.L.	201024932002	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA LEAN PRODUCTION	2010	12527	10.076,00	1103	10.076,00	4,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	AUSSAFER DUE S.R.L.	201024932003	PRODURRE VALORE ELIMINANDO GLI SPRECHI (KAIZEN)	2010	12527	10.076,00	1103	10.076,00	4,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	AUSSAFER DUE S.R.L.	201024932004	ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE - TEMPI E METODI	2010	12527	9.730,01	687	9.730,01	29,99
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	FISA SRL	201024933001	GENERAL & BUSINESS ENGLISH - LIVELLO A1	2010	12527	7.292,00	630	7.292,00	8,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	FISA SRL	201024933002	GENERAL & BUSINESS ENGLISH - LIVELLO B1	2010	12527	7.292,00	630	7.292,00	8,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	PERESAN SRL	201024949003	LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE ATTIVITA' AZIENDALI	2010	12527	10.090,00	651	10.090,00	70,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	LE COCCINELLE S.R.L.	201024952002	LABORATORIO DI AGGIORNAMENTO SULLA DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE	2010	12527	9.407,11	663	9.407,11	540,89
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	KARTON S.P.A.	201024953004	STRUMENTI E METODOLOGIE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA	2010	12527	7.996,00	966	7.996,00	4,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	PANIFICIO FOLLADOR DI ANTONIO FOLLADOR	201025011001	SISTEMI DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI CIBI	2010	12527	6.480,00	919	6.480,00	4.320,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	SAPORI ANTICHI DI ZANIER MARCO E C. SNC	201025019001	LOTUS MARKUP BASE	2010	12527	10.411,00	965	10.411,00	389,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	SANTAROSSA SPA	201025025001	GLI ARCHIVI DIGITALIZZATI PERSONALE AMMINISTRATIVO	2010	12525	6.886,61	708	6.886,61	313,39
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	FORGES S.P.A.	201025045001	CERTIFICAZIONE ASME COMPONENTI A PRESSIONE	2010	12527	10.799,98	884	10.799,98	0,01
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - ENTI SU COMM. PER PMI	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	201025074001	RELAZIONI COMMERCIALI IN LINGUA INGLESE - LIVELLO A1	2010	12527	9.368,43	1066	9.368,43	351,57
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - ENTI SU COMM. PER PMI	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	201025084001	PROGETTARE CON SOLIDWORKS	2010	12527	5.881,30	762	5.881,30	1.894,70
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	EIDON-KAIRES S.R.L.	201025088002	GESTIONE WORKFLOW E APPLICATIVI SOFTWARE	2010	12527	9.257,05	1050	9.257,05	1.542,93
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	EIDON-KAIRES S.R.L.	201025088003	TECNICHE DI COMUNICAZIONE E MARKETING NEL WEB 2.0	2010	12527	9.327,72	1050	9.327,72	32,26
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	SPIN S.R.L.	201025097003	CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT	2010	12527	9.719,95	736	9.719,95	0,05
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	AGRI RAVAGNOLO S.R.L.	201025104002	STRUMENTI PER LA CONTABILITA' INDUSTRIALE	2010	12527	9.808,00	690	9.808,00	200,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	CSR SOLUTION SRL	201025107001	LA PROGETTAZIONE CON CAD BASE	2010	12527	8.742,90	676	8.742,90	977,10
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	C.S.R. ITALIA S.R.L.	201025108001	CAD 3D	2010	12527	9.266,00	688	9.266,00	454,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L.	201025958007	EDUCARE ALL'ASSERTIVITA' CIVIDALE DEL FR	2010	13631	2.125,96	1048	2.125,96	2.121,82
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	BORTOLIN KEMO S.P.A.	201027432002	INTRODUZIONE AL PROJECT MANAGEMENT	2011	200	8.429,99	843	8.429,99	0,01
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	R.C.R. S.R.L.	201027475004	GESTIONE LOGISTICA E AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	2011	200	9.677,60	889	9.677,60	32,80
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	GRU COMEDIL SRL	201027478004	LO STANDARD WORK IN UNA MOVING LINE DELLE CTT	2010	13631	4.138,75	775	4.138,75	2.341,25
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	PORDENONE FIERE S.P.A.	201027482001	FORMAZIONE E COACHING PER I COMMERCIALI/VENDITORI	2010	13631	9.352,14	794	9.352,14	367,86
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	CORPO VIGILI NOTTURNI S.P.A.	201027487001	INGLESE LIVELLO BASE	2011	200	4.922,49	1045	4.922,49	4.797,51
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	CORPO VIGILI NOTTURNI S.P.A.	201027487002	INGLESE LIVELLO AVANZATO	2011	200	3.432,00	1045	3.432,00	3.048,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	SAVIO SRL UNINOMINALE	201027488001	OTTIMIZZARE IL FLUSSO DI LAVORO IN UFFICIO	2011	200	8.138,81	730	8.138,81	1.581,19
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	COOPERATIVA SOCIALE ACLI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	201027492001	LABORATORIO DI IDEE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI	2011	200	7.320,52	900	7.320,52	455,49
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	SOLAROMEGA SRL	201027498001	OPERARE IN SICUREZZA NEL FOTOVOLTAICO	2011	200	9.070,00	984	9.070,00	2,00
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A	201027501001	MANUTENZIONI ELETTROPNEUMATICHE A BORDO DI UN MEZZO ADIBITO AL TPL - ED.1	2011	200	9.562,01	857	9.562,01	157,99
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A	201027501002	MANUTENZIONI ELETTROPNEUMATICHE A BORDO DI UN MEZZO ADIBITO AL TPL - ED.2	2011	200	9.562,01	857	9.562,01	157,99
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	LIBRA SRL	201027506001	STRUMENTI INFORMATICI PER IL LAVORO D'UFFICIO	2011	200	6.483,38	689	6.483,38	1.076,62
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	LIBRA SRL	201027506002	LINGUA INGLESE LIVELLO ELEMENTARY	2011	200	6.578,13	689	6.578,13	981,87
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	SINA SPA SOCIETA' INDUSTRIALE AUTOVEICOLI	201027508001	TECNICHE DI VENDITA - EDIZIONE A	2010	13631	8.571,99	841	8.571,99	788,01
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	SINA SPA SOCIETA' INDUSTRIALE AUTOVEICOLI	201027508002	TECNICHE DI VENDITA - EDIZIONE B	2010	13631	7.991,87	1214	7.991,87	1.368,13
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	FRIULI INNOVAZIONE CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	201027510002	ADVANCE BUSINESS ENGLISH PER LA CONTRATTAZIONE E L'INTERMEDIAZIONE	2011	200	4.544,73	833	4.544,73	1.935,27
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	ARCADIA SRL	201031236003	GESTIRE LA SICUREZZA E GARANTIRE L'IGIENE E LA QUALITÀ DEL PRODOTTO NEL SETTORE PACKAGING	2011	200	9.264,84	826	9.264,84	131,16
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	D.D. S.R.L.	FP1022159001	PROCESSI E METODI AVANZATI PER LA SICUREZZA E LA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 - A	2011	200	3.376,66	1124	3.376,66	511,34
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	D.D. S.R.L.	FP1022159003	PROCESSI E METODI AVANZATI PER LA SICUREZZA E LA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 - C	2011	200	3.182,26	1124	3.182,26	705,74
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	D.D. S.R.L.	FP1022159004	PROCESSI E METODI AVANZATI PER LA SICUREZZA E LA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 - D	2011	200	3.182,26	1124	3.182,26	705,74
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	D.D. S.R.L.	FP1022159005	PROCESSI E METODI AVANZATI PER LA SICUREZZA E LA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 - E	2011	200	3.182,26	1124	3.182,26	705,74
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	D.D. S.R.L.	FP1022159006	PROCESSI E METODI AVANZATI PER LA SICUREZZA E LA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 - F	2011	200	3.182,26	1124	3.182,26	705,74
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - ENTI SU COMM. PER PMI	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	FP1022160001	HEALTH AND SAFETY ENGINEERING	2011	200	7.877,30	877	7.877,30	870,70
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - ENTI SU COMM. PER PMI	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	FP1022160002	WORKPLACE PARAMETERS	2011	200	4.608,62	877	4.608,62	251,38
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	L'ONDA NOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FP1022161001	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI ASSISTENZA DI BASE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI (MO)	2011	200	8.396,88	1234	8.396,88	1.323,12
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	ALFATEAM INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	FP1022447001	AMMINISTRAZIONE DI SISTEMI SERVER WINDOWS CON DATABASE SQL SERVER	2011	200	9.846,53	902	9.846,53	233,47
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	PELFA GROUP S.R.L.	FP1022448002	CORSO DI LINGUA INGLESE - UPPER INTERMEDIATE	2011	200	10.601,48	648	10.601,48	198,52
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE Monoaziendale	NUNKI STEEL S.P.A.	FP1022457001	MANUTENZIONI OLEODINAMICHE	2011	200	5.677,16	953	5.677,16	154,84
L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale	TECNO CLEAN S.R.L.	FP1022458001	TEAM BUILDING - BASE	2011	3036	9.695,50	706	9.695,50	24,49
								Totale	**46.935,52**

12_19_1_DDS_PROG GEST 1649_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 13 aprile 2012, n. 1649/LAVFOR. FP/2012

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale. Programma specifico n. 37 - Percorsi formativi personalizzati. Approvazione operazioni a valere sull'asse 2 - Occupabilità - azione 33PP - mesi di gennaio e febbraio 2012.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 1638/CULT.FP del 13 maggio 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 26 maggio 2010, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni relative a percorsi formativi personalizzati a valere sull'asse prioritario 2 - Occupabilità del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 37 del "Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 della L.R. 24/2009", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010;

PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 33 "Azioni formative finalizzate alla qualificazione degli adulti" - tipologia formativa "Formazione permanente con modalità individuali";

PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso uno sportello operante presso gli uffici della Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura, ora Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, via San Francesco 37, Trieste, dal 27 maggio 2010 fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 100.000,00;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate mensilmente sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 915/LAVFOR.FP del 5 marzo 2012 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate nel mese di dicembre 2011 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria risulta essere pari ad euro 86.314,00;

VISTE le operazioni presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2012;

EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate rispettivamente nel mese di gennaio 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 20 marzo 2012, e nel mese di febbraio 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 14 marzo 2012;

PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che tutte le operazioni valutate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 5 operazioni per complessivi euro 11.477,82;

PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 5960 - competenza derivata 2011 - euro 11.477,82

PRECISATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio dopo il ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento dell'operazione e deve concludersi entro il 31 luglio 2012;

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 74.836,18;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";
VISTA la L.R. 29 dicembre 2011, n. 19, "Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29 dicembre 2011;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2012sono approvati i seguenti documenti:
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 5 operazioni per complessivi euro 11.477,82.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza derivata 2011 - euro 11.477,82
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio dopo il ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento dell'operazione e deve concludersi entro il 31 luglio 2012.
5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 13 aprile 2012

FERFOGLIA

12_19_1_DDS_PROG GEST 1649_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 1649
di data 13/04/2012

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - GENNAIO

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

22EAPF33PP

OB. 2 ASSE 2EA PER TIP. F, AZ 33PP - Percorsi Personalizzati entro 31/07/2012

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA (C.D.)	FP1203668001	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2012	1.248,00	1.248,00	50
2	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA (G.P.)	FP1203668002	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2012	1.374,00	1.374,00	50
3	TECNICHE PER ADDETTO ALLA ORTO FLORICOLTURA - DS	FP1203669001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2012	4.380,00	4.380,00	50
4	OPERATORE SOCIO SANITARIO - PERCORSO PERSONALIZZATO N.N	FP1204266001	IRES FVG - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2012	3.546,00	3.546,00	50
5	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	FP1208245001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	929,82	929,82	50
			Totale con finanziamento		11.477,82	11.477,82	
			Totale		11.477,82	11.477,82	
			Totale con finanziamento		11.477,82	11.477,82	
			Totale		11.477,82	11.477,82	

12_19_1_DDS_SVIL RUR 951_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 27 aprile 2012, n. 951

Art. 44 comma 1 lettera f) del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008 - misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Pubblicazione graduatoria domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 30 settembre 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 4 del Programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 2270 del 12 novembre 2010;

VISTO il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres come da ultimo modificato con DPReg. 18 febbraio 2011, n. 027/Pres;

VISTO in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2 del suddetto Regolamento che individua il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie quale unità organizzativa ed Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004 n. 0277/Pres come da ultimo il D.P.Reg. 27.08.2010 n. 0200/Pres. con il quale sono state apportate modificazioni al suddetto Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

VISTO che a seguito delle modificazioni apportate la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali ha assunto la nuova denominazione di Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali a far data dal 16 ottobre 2010;

PRESO ATTO che l'articolo 62 dell'allegato A della deliberazione giuntale n. 1927/2009 ha previsto la soppressione del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie e l'istituzione del Servizio affari generali e amministrativi e del Servizio sviluppo rurale che, nel nuovo assetto, confermato anche dalla successiva delibera giuntale n. 1860 del 24 settembre 2010, è l'Autorità di gestione del PSR;

VISTO l'allegato A al sopraccitato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che individua nell'ambito delle misure attivate del PSR 2007 - 2013 comprese nell'Asse 1, la "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori";

PRESO ATTO che l'allegato B del sopraccitato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 individua il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio quali, rispettivamente, Struttura responsabile e Uffici attuatori della "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori"del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. che approva il Regolamento applicativo della "misura 112 Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTI i successivi Decreti del Presidente della Regione 19 marzo 2008 n. 085/Pres., 5 settembre 2008 n. 0235/Pres. e 29 maggio 2009 n. 0139/Pres. che apportano modifiche al sopraccitato regolamento applicativo della misura 112;

VISTO in particolare l'articolo 21, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 058/Pres./2008 che dispone che la struttura responsabile di misura predisponga due graduatorie, con scadenza semestrale, formulate sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 22 del richiamato Decreto del Presidente della Regione, che comprendano le domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo e del 30 settembre di ogni anno;

VISTO il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 1040 di data 30 maggio 2008, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla “misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera f) del suddetto regolamento generale compete all’Autorità di gestione provvedere alla pubblicazione delle graduatorie sul BUR, con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non finanziabili per carenza di risorse e delle domande escluse e che tale pubblicazione ha valore di decisione individuale di finanziamento per le misure a superficie;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n° SIASA/887 del 19 aprile 2012 con il quale è stata approvata la graduatoria regionale delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 30 settembre 2011 nell’ambito della “misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione, ai sensi dell’art 44, comma 1, lett.f) del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, della suddetta graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale”, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. è disposta, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera f) del del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, la pubblicazione del decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n° SIASA/887 del 19 aprile 2012 di approvazione della graduatoria delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 30 settembre 2011 nell’ambito della “misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, allegato al presente provvedimento.
Udine, 27 aprile 2012

CUTRANO

12_19_1_DDS_SVIL RUR 951_2_ALL1_DECR INV AZ 887

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 19 aprile 2012, n. SASA/887 - Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione graduatoria delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 30 settembre 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 65/2011 del Consiglio del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRESO atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l’attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. che approva il Regolamento applicativo della “misura 112 Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTI i successivi decreti del Presidente della Regione 19 marzo 2008 n. 085/Pres., 5 settembre 2008 n. 0235/Pres. e 29 maggio 2009 n. 0139/Pres. che apportano modifiche al sopraccitato regolamento applicativo della misura 112;
VISTO in particolare l'articolo 21, comma 1 del citato decreto del Presidente della Regione 058/Pres./2008 che dispone che lo scrivente Servizio quale struttura responsabile di misura predisponga due graduatorie, con scadenza semestrale, formulate sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 22 del richiamato decreto del Presidente della Regione, 058/Pres./2008 che comprendano le domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo e del 30 settembre di ogni anno;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2011 n. 1788 che determina, in adempimento a quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Regione 058/Pres./2008, l'importo di € 1.100.000,00. (unmilionecentomila/00) quale disponibilità finanziaria per il 2011, da destinare al finanziamento delle istanze presentate nell'ambito della misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO che la succitata delibera determina inoltre l'importo di € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) da destinare alla graduatoria delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo 2011 ed un analogo importo di € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) da destinare alla graduatoria delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 30 settembre 2011;
CONSIDERATO che la medesima deliberazione 1788/2011 stabilisce di utilizzare eventuali risorse che si rendessero disponibili a seguito di rinunce o rettifiche di domande già finanziate relative a precedenti graduatorie, da destinare alla prima graduatoria utile approvata dopo la pubblicazione della suddetta deliberazione;
CONSIDERATO che a seguito delle rinunce dei beneficiari LOKAR Federica e CERNECCA Vanessa e della rideterminazione del premio di ZOLIN Matteo si sono rese disponibili economie per un importo complessivo pari ad € 90.000,00;
CONSIDERATO che le succitate risorse liberatesi si sommano all'importo già indicato di € 550.000,00, determinando uno stanziamento totale di € 640.000,00 (seicentoquarantamila/00), da destinarsi interamente alla graduatoria delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 30 settembre 2011;
PRESO ATTO che le risorse indicate sono destinate esclusivamente al pagamento degli aiuti in conto capitale, in quanto le ulteriori risorse regionali da destinare al finanziamento del premio aggiuntivo in conto interessi alle istanze aventi diritto, in adempimento all'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Regione 058/Pres./2008 saranno successivamente quantificate con apposito atto della Giunta Regionale;
RAVVISATA l'opportunità di utilizzare, al fine del pagamento delle domande finanziate in conto capitale, le risorse regionali aggiuntive individuate nel piano finanziario;
RITENUTO di procedere alla formulazione della graduatoria, facendo riferimento alle istanze ammesse dagli Uffici attuatori nell'ambito della "misura 112 Insediamento di giovani agricoltori" entro la data del 30 settembre 2011;
PRESO ATTO che gli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio quali soggetti attuatori della misura, hanno segnalato n. 166 domande ammesse al finanziamento delle quali n. 18 finanziabili e n. 148 non finanziabili per carenza di risorse, nonché gli elenchi delle pratiche escluse dal finanziamento a seguito di archiviazione e/o rinuncia;
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria delle domande presentate nell'ambito della citata misura 112 formulata sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall' articolo 22 del richiamato Decreto del Presidente della Regione 058/Pres./2008, indicando alla luce delle proposte formulate dagli Uffici attuatori, le domande ammesse al finanziamento (indicate nel prospetto allegato A), le domande non finanziabili per carenza di risorse (indicate nel prospetto allegato B) e le domande archiviate (indicate nel prospetto allegato C), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. In adempimento alle disposizioni previste all'articolo 21 del Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. è approvata la graduatoria regionale delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 30 settembre 2011 nell'ambito della "misura 112 Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. La suddetta graduatoria è costituita dalle domande ammesse al finanziamento (indicate nel prospetto allegato A), dalle domande non finanziabili per carenza di risorse (indicate nel prospetto allegato B) e dalle domande archiviate (indicate nel prospetto allegato C) le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

4. La stessa sarà trasmessa per il seguito di competenza, agli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio, in qualità di Uffici attuatori della misura.
5. Per le domande ammesse al finanziamento sarà utilizzato lo stanziamento di € 640.000,00 (seicentoquarantamila/00), quali le risorse regionali aggiuntive individuate nel piano finanziario.
6. Il presente decreto sarà inviato all'Autorità di gestione per essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
Udine, 19 aprile 2012

MINIUSSI

Decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. di data 12 febbraio 2008

Graduatoria Misura 112 - Domande ammesse alla data del 30 settembre 2011

Domande ammesse al finanziamento

N.	Domanda	CUAA	Nominativo	Comune	Contributo (Spesa Totale)	
1	84750211017	GGLLCU76S66L483W	GAGLIOLO LUCIA	OVARO	€ 40.000,00	
2	84750218046	SRRMTT90R21G888J	SERRAO MATTIA	BUDOIA	€ 40.000,00	
3	84750214045	PRSMGN86R41D962O	PERESSON MORGANA	ARTA TERME	€ 40.000,00	
4	84750394615	CLRNTA75C49H816P	CLARA ANITA	SAN DANIELE DEL FRIULI	€ 37.500,00	
5	84750419198	TRTLND84C22L424P	TRETJACH ALEXANDER	TRIESTE	€ 28.473,30	(1)
6	84750452843	ZNACLD70D16L483R	ZANI CLAUDIO	FAEDIS	€ 40.000,00	
7	84750455556	CNCSRN70L49A083U	CANCIANI SABRINA	RIVE D'ARCANO	€ 32.500,00	
8	94750005087	NDLLCU73R01L483W	NODALE LUCA	LAUCO	€ 40.000,00	
9	94750022918	CSOLSN86L26L483V	COOS ALESSANDRO	NIMIS	€ 40.000,00	
10	94750041009	CSCFRC76A59L483Y	CESCUTTI FEDERICA	PULFERO	€ 40.000,00	
11	94750050950	MSZDGI75T05L424J	MUSIZZA DIEGO	TRIESTE	€ 40.000,00	
12	94750120548	ZBCMTJ88C31L424A	ZOBEC MITJA	SAN DORLIGO DELLA VALLE	€ 30.000,00	
13	94750131693	SNTKTA77D51H657N	SANTIN KATIA	CANEVA	€ 37.500,00	
14	94750136767	BLZFBA85T31G284E	BOLZICCO FABIO	CORNO DI ROSAZZO	€ 32.500,00	
15	94750172739	BRLNDR89R24H816R	BURELLI ANDREA	TRICESIMO	€ 28.500,00	
16	94750190368	PSTNLL71L55E889Z	PASTOR NELLA	MEDUNO	€ 37.500,00	
17	94750224779	SNTCLD78D19G888Y	SANTAROSSA CLAUDIO	SAN QUIRINO	€ 33.500,00	
18	94750244827	SBILSS82T29C758S	SIBAU ALESSIO	SAN LEONARDO	€ 22.026,70	(2)

(1) = Finanziata in Graduatoria Precedente

(2) = Finanziata Parzialmente

ALLEGATO A Allegato al decreto SIASA/887 di data 19 aprile 2012 del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo - Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Pagina 1 di 1

12_19_1_DDS_SVIL RUR 951_4_ALL3_DECR INV AZ 887_DOMANDE NON FINANZIABILI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. di data 12 febbraio 2008
Graduatoria Misura 112 - Domande ammesse alla data del 30 settembre 2011
Domande non finanziabili per carenza di risorse

N.	Domanda	CUAA	Nominativo	Comune	Contributo (Spesa Totale)
19	94750256185	PRTFBN84A41L424H	PERTOT FABIANA	DUINA AURISINA	€ 40.000,00
20	84750587770	LLRSRN84M56L483C	ELLERO SABRINA	TRICESIMO	€ 38.500,00
21	94750287487	MLLMTN84P61L424F	MALALAN MARTINA	TRIESTE	€ 34.000,00
22	94750325105	MNGGLC78M16L483W	MINGOTTI GIANLUCA	UDINE	€ 40.000,00
23	94750394804	SCCDVD90T18C957F	SACCON DAVIDE	MANIAGO	€ 40.000,00
24	94750405022	CPLMSM73C21A516M	CIPOLAT-PADIEL MASSIMO	AVIANO	€ 40.000,00
25	94750579834	CHCMTT90P28C758U	CHIACIG MATTIA	SAN LEONARDO	€ 40.000,00
26	84750616181	ZRZMHL71B41C758M	ZORZUTTI MICHELA	CIVIDALE DEL FRIULI	€ 38.500,00
27	94750636600	DJRSTL91A57L424N	DJURIC SVETLANA	TRIESTE	€ 35.000,00
28	94750725726	CCTLNA86P19L483H	CECUTTI ALAN	TAIPANA	€ 40.000,00
29	94750729272	VRNMHL89L15L483M	VERONA MICHELE	CIVIDALE DEL FRIULI	€ 37.500,00
30	94750748637	MTTFNC76P09F979X	MATTU FRANCESCO	TRAMONTI DI SOTTO	€ 30.000,00
31	94750780580	VNGCRB71H08L418N	EVANGELISTA CANIO ROBERTO	TARCENTO	€ 38.500,00
32	94750832936	GRSMTG91R26H816J	GRESSANI MATTIA GIOVANNI	TARCENTO	€ 27.500,00
33	84750020475	MRTMNL73A55A516E	MORETTO MANUELA	MANIAGO	€ 38.500,00
34	84750106985	MLILBR68S55G587R	MIOLO LUCIA BERTILLA	MANIAGO	€ 38.500,00
35	84750206892	CMNVSS88E57L195X	CIMENTI VANESSA	PRATO CARNICO	€ 40.000,00
36	84750210092	FDLGCM81H06L483A	FEDELE GIACOMO	CORNO DI ROSAZZO	€ 40.000,00
37	84750215786	CZZDMN86M17C758J	COZZAROLO DAMIANO	CIVIDALE DEL FRIULI	€ 37.500,00
38	84750217907	VLSGLN70S46E098H	VELISCECH GIULIANA	CORNO DI ROSAZZO	€ 40.000,00
39	84750217105	GVTMRA73L49L483Y	GIAVITTO MARA	FAEDIS	€ 40.000,00
40	84750238903	VLNNDR85E06E889W	VALENTINI ANDREA	MANIAGO	€ 37.500,00
41	84750388963	LVALXA88A05H816P	LAVIA ALEX	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	€ 33.500,00
42	84750422978	PNSLGU88D18L483H	PINOSA LUIGI	LUSEVERA	€ 35.000,00

ALLEGATO B Allegato al decreto SIASA/887 di data 19 aprile 2012 del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo - Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Pagina 1 di 7

Decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. di data 12 febbraio 2008

Graduatoria Misura 112 - Domande ammesse alla data del 30 settembre 2011

Domande non finanziabili per carenza di risorse

N.	Domanda	CUAA	Nominativo	Comune	Contributo (Spesa Totale)
43	94750120860	QRNLNE74E71A516O	QUERIN ELENA	AVIANO	€ 38.500,00
44	94750192547	DMALGN85R31L195X	ADAMI LUIGINO	OVARO	€ 40.000,00
45	94750255765	CRLTZN71L31C758T	CARLIG TIZIANO	SAVOGNA	€ 39.000,00
46	94750428610	MNSCST91T02H816D	MINISINI CRISTIAN	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	€ 38.500,00
47	94750647342	MSLMRC91D12L483C	MOSOLO MARCO	FAEDIS	€ 40.000,00
48	94750802731	PPPRCR87H13H816X	PUPPO RICCARDO	MORUZZO	€ 38.500,00
49	94750807870	MRCCHR86A56G888S	MARCONATO CHIARA	AVIANO	€ 40.000,00
50	94750862032	DGLCST84P25E889N	DI GIULIAN CRISTIANO	ARBA	€ 27.500,00
51	84750025110	BLTMTN74S44D014U	BELTRAME MARTINA	SANTA MARIA LA LONGA	€ 26.000,00
52	84750027306	CMNSRN75D60G284K	COMUNELLO SABRINA	FIUMICELLO	€ 37.000,00
53	84750140232	PNTNRC77C09E473A	PONTE ENRICO	TALMASSONS	€ 37.000,00
54	84750205399	TVNLNE86B59L483U	TAVANO ELENA	LESTIZZA	€ 36.000,00
55	84750034054	MZZMRL83M30Z614J	MAZZAROLI MAURO ORLANDO	TERZO D'AQUILEIA	€ 37.000,00
56	84750231601	RDGMTT90H29E473D	RODIGHIERO MATTEO	RIVIGNANO	€ 37.000,00
57	84750059515	RCONRC69E19E625D	ORIECUIA ENRICO	MOIMACCO	€ 32.000,00
58	84750231791	DPSPLA80T17G284C	DI PASCOLI PAOLO	PALMANOVA	€ 26.000,00
59	84750234415	GNZJRU84E15G888E	GANZINI JURI	CASARSA DELLA DELIZIA	€ 31.000,00
60	84750237897	PRPMTT85E11G284A	PARPAIOLA MATTEO	RONCHIS	€ 32.000,00
61	84750246625	DBTLRI77L56L483C	DI BETTA ILARIA	NIMIS	€ 27.000,00
62	84750255345	CSTMRC72E10L840U	COSTAGANNA MARCO	PALMANOVA	€ 36.000,00
63	84750271276	VCNLCU76P22H657P	VICENZOT LUCIO	SACILE	€ 26.000,00
64	84750271524	BRTFPP85L08L483G	BERTOLINI FILIPPO	BERTIOLO	€ 35.000,00
65	84750273355	MSCMNC89B61B563G	MASCHIO MONICA	AQUILEIA	€ 32.000,00
66	84750274767	PNGCLD89A24I403A	PANIGUTTI CLAUDIO	CAMINO AL TAGLIAMENTO	€ 31.000,00

ALLEGATO B Allegato al decreto SIASA/887 di data 19 aprile 2012 del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo - Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Pagina 2 di 7

Decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. di data 12 febbraio 2008
Graduatoria Misura 112 - Domande ammesse alla data del 30 settembre 2011
Domande non finanziabili per carenza di risorse

N.	Domanda	CUAA	Nominativo	Comune	Contributo (Spesa Totale)
67	84750279295	VRICLN89T66G916P	VIARO CAROLINA	CODROIPO	€ 40.000,00
68	84750279543	RTSLCU86P01A703X	ARTUSO LUCA	CODROIPO	€ 40.000,00
69	84750279337	RTSFBA88E03A703H	ARTUSO FABIO	CODROIPO	€ 40.000,00
70	84750287850	RMLLRA72T54E889M	ARMELLIN LARA	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	€ 35.000,00
71	84750307260	MRAGNJ82M50L483V	MAURO GENNJ	TALMASSONS	€ 32.000,00
72	84750446654	TSNVNI83H20L483W	TOSONE IVAN	LESTIZZA	€ 36.000,00
73	84750424537	TSRGRL91B26G284C	TOSORATTI GABRIELE	BAGNARIA ARSA	€ 36.000,00
74	84750467841	GNSMRA85E19I403J	GNESUTTA MAURO	MORSANO AL TAGLIAMENTO	€ 26.000,00
75	84750491346	DNESMN89L11F356N	DEAN SIMONE	TURRIACO	€ 37.000,00
76	94750067756	BRTMTT88C01G284G	BERTOSSI MATTIA	BAGNARIA ARSA	€ 40.000,00
77	94750120761	GLLMRC91E02I403I	GALLO MARCO	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	€ 37.000,00
78	94750134499	PRNGPP88L11G888S	PERIN GIUSEPPE	FONTANAFREDDA	€ 37.000,00
79	94750142732	CPLDVD72M19G888V	CIPOLAT DEVID	VITO D'ASIO	€ 22.000,00
80	94750151915	PCCLNZ90D10C758J	PICCINI LORENZO	TAVAGNACCO	€ 26.000,00
81	94750152517	FRGDNL89H19I904C	FREGOLENT DANIELE	AZZANO DECIMO	€ 37.000,00
82	94750168711	SRRLNZ86H27F356E	SERRONI LORENZO	FOGLIANO REDIPUGLIA	€ 31.000,00
83	94750171020	NDRNCL85A30L483U	ANDREATTA NICOLA	BICINICCO	€ 26.000,00
84	94750190897	BLZNCL87L10G284T	BOLZON NICOLA	BICINICCO	€ 32.000,00
85	84750583316	BLZMTT90L23G284L	BOLZON MATTEO	BICINICCO	€ 36.000,00
86	94750232145	ZRNLNE73M51L483R	ZORNETTA ELENA	CAMINO AL TAGLIAMENTO	€ 30.000,00
87	94750237953	ZPPGRG77R05L483L	ZAPPETTI GIORGIO	SEDEGLIANO	€ 31.000,00
88	94750260138	MTTDNL80D66L483L	MATTEUSCIG DANIELA	POZZUOLO DEL FRIULI	€ 36.000,00
89	94750284641	VDZPLA70M21E098V	VIDOZ PAOLO	MOSSA	€ 40.000,00
90	94750284088	PRRKTA74C65A516W	PORRACIN KATIA	BRUGNERA	€ 36.000,00

ALLEGATO B Allegato al decreto SIASA/887 di data 19 aprile 2012 del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo - Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

PSR 2007 - 2013 | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. di data 12 febbraio 2008

Graduatoria Misura 112 - Domande ammesse alla data del 30 settembre 2011

Domande non finanziabili per carenza di risorse

N.	Domanda	CUAA	Nominativo	Comune	Contributo (Spesa Totale)
91	94750310933	BRVDVD84D20F770C	BRAVIN DAVIDE	SACILE	€ 37.000,00
92	94750311139	DLBWLM90S07L483L	DAL BEN WILLIAM	PASIANO DI PORDENONE	€ 32.000,00
93	94750313200	MHMSMN76S41H501V	MOHAMED ABDI SEGNEGHI ISMIN	BAGNARIA ARSA	€ 32.000,00
94	94750329974	VDZTNA87S56H816T	VIDIZZONI TANIA	COSEANO	€ 40.000,00
95	94750329982	VDZDNS85C27H816L	VIDIZZONI DENIS	COSEANO	€ 40.000,00
96	94750368238	CRRCHR77L65E473K	CORRADIN CHIARA	LATISANA	€ 39.000,00
97	94750363262	DJKSRN70S47C817Q	DEJAKUM SABRINA	SEDEGLIANO	€ 26.000,00
98	84750610812	ZCCMTT91E24G888N	ZUCCOLIN MATTEO	VIVARO	€ 36.000,00
99	94750631635	BNVSSR88E63L424U	BONIVENTO SUN SEA RAY	SAN QUIRINO	€ 37.000,00
100	84750618641	SCNFRC83E04L483U	SCAINI FEDERICO	VARMO	€ 32.000,00
101	94750733795	GNZMRC90D13H816V	GANZINI AMERICO	SEDEGLIANO	€ 31.000,00
102	94750804943	CSLLCU71H28L483Y	CISILINO LUCA	BASILIANO	€ 27.000,00
103	94750807987	TRVMSK79C51G916Y	TRAVERSO MARISKA	PAVIA DI UDINE	€ 32.000,00
104	94750811104	ZNNGRL91P09H816N	ZANINI GABRIELE	SEDEGLIANO	€ 35.000,00
105	94750828686	BRZRCR92A29L483F	BRAZZONI RICCARDO	RIVIGNANO	€ 34.000,00
106	84750220091	STTCST68L57L483G	USATTI CRISTINA	PAVIA DI UDINE	€ 37.000,00
107	84750597670	TDLTMS85T16F443Z	TADIELLO TOMMASO	MORSANO AL TAGLIAMENTO	€ 36.000,00
108	84750597654	TDLCLL83M43F443K	TADIELLO CAMILLA	MORSANO AL TAGLIAMENTO	€ 36.000,00
109	84750027223	BNCDMN77L29L483I	BIANCHIN DAMIANO	FIUMICELLO	€ 37.000,00
110	84750042636	PNTDNL73E28G284M	PUNTIN DANIELE	AQUILEIA	€ 39.000,00
111	84750024048	CSRNDR89A10E473W	CISORIO ANDREA	POCENIA	€ 40.000,00
112	84750207098	FRSLNZ80D10E098D	FERESIN LORENZO	FIUMICELLO	€ 36.000,00
113	84750229993	SCNLSU72R50C817T	SCAINI LUISA	TEOR	€ 31.000,00
114	84750226858	NZLSMN71C03C758P	ANZOLINI SIMONE	MANZANO	€ 31.000,00

ALLEGATO B Allegato al decreto SIASA/887 di data 19 aprile 2012 del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo - Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. di data 12 febbraio 2008

Graduatoria Misura 112 - Domande ammesse alla data del 30 settembre 2011

Domande non finanziabili per carenza di risorse

N.	Domanda	CUAA	Nominativo	Comune	Contributo (Spesa Totale)
115	84750235297	TNTMRZ76P47L483M	TONUTTI MARZIA	TAVAGNACCO	€ 32.000,00
116	84750230355	CRZRRT75T04L483N	CARUZZI ROBERTO	POVOLETTO	€ 37.000,00
117	84750295796	BTTDRN73L17E473W	BETTO ADRIANO	POCENIA	€ 36.000,00
118	84750396750	PRDLGN70D47C817U	PORDENON LUIGINA	TALMASSONS	€ 21.000,00
119	84750400214	DGRNNL75T60C758V	DI GIORGIO ANTONELLA	REMANZACCO	€ 37.000,00
120	84750409090	CNCFNC81L66L483A	CONCHIONE FRANCESCA	POVOLETTO	€ 37.000,00
121	84750335998	GMBCRI81R30E473A	GAMBELLINI CIRO	POCENIA	€ 37.000,00
122	94750003108	GRFLSN88D13H816J	GRAFFI ALESSANDRO	COSEANO	€ 36.000,00
123	94750061874	BTTSRN74R53L483S	BOTTO SABRINA	POCENIA	€ 36.000,00
124	94750126271	MNZRSO71E70Z401K	MANZON ROSE	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	€ 27.000,00
125	94750133608	CSRLMT82S15E473X	CISORIO LUCA MATTEO	POCENIA	€ 36.000,00
126	94750135454	ZCCMSM83T14C758Z	ZUCCO MASSIMO	PREMARIACCO	€ 37.000,00
127	94750163449	PIOVIO73P25G888K	IOP IVO	CHIONS	€ 17.000,00
128	94750165170	PVIGPL78L12I403S	PIVA GIANPAOLO	PALAZZOLO DELLO STELLA	€ 36.000,00
129	94750245477	BSTLSN83D26I403I	BISUTTI ALESSANDRO	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	€ 37.000,00
130	94750263678	DTTMHL89T12I403W	DEOTTO MICHELE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	€ 37.000,00
131	94750253778	GGGNDR82B08E098Q	GAGGIOLI ANDREA	GORIZIA	€ 37.000,00
132	94750282280	CHCNDR71C11E098H	CHICCO ANDREA	MONFALCONE	€ 27.000,00
133	94750310289	VLTMRS88T16L483J	VILOTTI MORIS	BERTIOLO	€ 32.000,00
134	94750310263	MSTGLC88M04L483V	MESTRONI GIANLUCA	SANTA MARIA LA LONGA	€ 31.000,00
135	94750324504	MZZMRZ87S26I403I	MIZZAU MARZIO	CODROIPO	€ 37.000,00
136	94750343223	ZRNLCU86L21L840G	ZARANTONELLO LUCA	AVIANO	€ 31.000,00
137	94750585435	NSCDVD87B19I403B	NASCIMBEN DAVIDE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	€ 40.000,00
138	94750585559	FCCMHL90H28I403N	FACCA MICHAEL	FIUME VENETO	€ 32.000,00

ALLEGATO B Allegato al decreto SIASA/887 di data 19 aprile 2012 del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo - Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. di data 12 febbraio 2008

Graduatoria Misura 112 - Domande ammesse alla data del 30 settembre 2011

Domande non finanziabili per carenza di risorse

N.	Domanda	CUAA	Nominativo	Comune	Contributo (Spesa Totale)
139	94750753298	PNTDVD81B10H816G	PONTELLO DAVID	SAN VITO DI FAGAGNA	€ 30.000,00
140	94750754882	CNCMNL85B01G284O	CENCIG EMANUELE	MANZANO	€ 31.000,00
141	94750784384	GVAMNL75R49Z716L	GAVA MANUELA	FIUME VENETO	€ 40.000,00
142	94750796917	MTTNRC83D14F770N	MIOTTO ENRICO	PRAVISDOMINI	€ 37.000,00
143	94750798491	MGTNDR74E22L483R	MIGOTTI ANDREA	MERETO DI TOMBA	€ 26.000,00
144	94750805304	DNDFPP82D12I904S	D'ANDREA FILIPPO	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	€ 40.000,00
145	94750823224	DRUFNC85B01G284P	DURI' FRANCESCO	MORTEGLIANO	€ 32.000,00
146	94750869276	SIUDMN88H11G888L	IUS DAMIANO	ZOPPOLA	€ 32.000,00
147	94750058888	VRZSFN69T71C758A	VERZEGNASSI STEFANIA	CIVIDALE DEL FRIULI	€ 37.500,00
148	94750271697	DLCLNZ89D26C758S	DE LUCA LORENZO	FAEDIS	€ 40.000,00
149	94750699970	RSSLSN78C03L483Q	ROSSI ALESSANDRO	PRADAMANO	€ 40.000,00
150	94750727086	ZNNLRA89S43G284Y	ZANINI LAURA	MARTIGNACCO	€ 31.500,00
151	84750026852	CMLNRC78C28L483A	COMELLI ENRICO	NIMIS	€ 40.000,00
152	84750207502	ZNSMRA70T21C957Q	ZANUSSO MARIO	CORNO DI ROSAZZO	€ 40.000,00
153	84750420352	ZLNCRN89D49G888H	ZOLIN CATERINA	MANIAGO	€ 38.500,00
154	84750215059	PSQRMN80B60I403V	PASQUALINI ROMINA	SEDEGLIANO	€ 32.000,00
155	84750263182	CTTFNC89D28H816H	CUTTINI FRANCESCO	MORUZZO	€ 32.000,00
156	94750001151	RGGLNZ90E31G888O	RAGOGNA LORENZO	CORDENONS	€ 36.000,00
157	94750321716	LZZRRT80S03L483N	LAZZARINI ROBERTO	CODROIPO	€ 22.000,00
158	94750379524	FRNMFL73B51Z504C	FERNANDEZ MARIA FELICIA	DIGNANO	€ 26.000,00
159	94750616842	FRLGRI72P04E098Q	FURLANETTI IGOR	RONCHI DEI LEGIONARI	€ 37.000,00
160	94750699897	CLNNDR88P20G224Y	COLONNA ANDREA	LATISANA	€ 32.000,00
161	94750727268	MSTFNC86L05L483Y	MESTRONI FRANCESCO	CAMPOFORMIDO	€ 32.000,00
162	94750798897	TLTCRL85L26L483K	TALOTTI CARLO	BASILIANO	€ 36.000,00

ALLEGATO B Allegato al decreto SIASA/887 di data 19 aprile 2012 del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo - Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. di data 12 febbraio 2008
Graduatoria Misura 112 - Domande ammesse alla data del 30 settembre 2011
Domande non finanziabili per carenza di risorse

N.	Domanda	CUAA	Nominativo	Comune	Contributo (Spesa Totale)
163	94750844683	TBRFBA90A14I403G	TIBURZIO FABIO	CODROIPO	€ 24.000,00
164	84750301818	BTTSLV72D65L483A	BAIUTTI SILVIA	MORTEGLIANO	€ 36.000,00
165	84750502316	MRSNGL79M13G888I	MORAS ANGELO	PRATA DI PORDENONE	€ 31.000,00
166	94750254396	SRDMTN73L43D014U	SREDNIK MARTINA	CORMONS	€ 36.000,00

(1) = Finanziata in Graduatoria Precedente

ALLEGATO B Allegato al decreto SIASA/887 di data 19 aprile 2012 del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo - Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

12_19_1_DDS_SVIL RUR 951_5_ALL4_DECR INV AZ 887_DOMANDE ESCLUSE

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. di data 12 febbraio 2008

Graduatoria Misura 112 - Domande ammesse alla data del 30 settembre 2011

Domande archiviate

Domanda	CUAA	Nominativo	Comune
84750456075	CRGGNN69R19I904M	CARGNELLI GIOVANNI	SEQUALS
84750226833	CTTLSN69T18G888C	CATTARUZZA ALESSANDRO	SAN QUIRINO
84750226882	CTTCRS72E53Z103I	CATTARUZZA CHRISTINE SIMONE LOU	SAN QUIRINO

ALLEGATO C

12_19_1_DGR_670_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 670
LR 14/2010, art 3, comma 4 - Aumenti disposti dalla Giunta regionale, relativi al sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo",come modificata dall'articolo 2, comma 115 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", ed altresì dall'art. 5, commi 21,22,23,24,25 della legge regionale 29.12.2011, n.18 (Legge Finanziaria regionale 2012) ed in particolare il Capo II, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi sugli acquisti di carburanti per autotrazione;
VISTO in particolare l'articolo 3, comma 2 della citata legge regionale 14/2010, ai sensi del quale i contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi/litro e 8 centesimi/litro, come contributo base relativo a tutti i Comuni della Regione (Comuni in Zona 1 e in Zona 2);
VISTO altresì l'articolo 3, comma 3 della stessa legge regionale secondo il quale la misura dei contributi per benzina e gasolio è aumentata rispettivamente di 7 centesimi/litro e 4 centesimi/litro nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati da direttiva comunitaria 273/1975/CEE dd 28/4/1975, dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 dd 13/3/2009 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 24/4/2009 nonché dalla decisione della Commissione Europea C(2007) 5618 def.cor. che approva la "carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" (Comuni compresi in Zona 1);
VISTO che la medesima LR 14/2010 all'art. 3, comma 4, come modificato dall'art. 5, comma 21, lett. c) della L.R. 29.12.2011, n. 18 (Legge Finanziaria 2012) riconosce alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, la facoltà di aumentare ulteriormente la misura dei contributi previsti dal succitato art. 3, comma 2, nonché l'entità di aumento degli stessi contributi di cui al succitato art.3, comma 3 della citata legge regionale, e ciò per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale, ma comunque entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 centesimi /litro per la benzina e di e 8 centesimi /litro per il gasolio, per un periodo massimo di tre mesi reiterabile;
VISTA la delibera giuntale n. 2054 del 27.10.2011 con la quale, avvalendosi della facoltà prevista dal succitato art. 3, comma 4, della L.R. n. 14/2010, è stato deliberato di incrementare l'entità degli incentivi per gli acquisti di carburante per autotrazione, fino al 31.12.2011 ;
VISTE le delibere giuntali n. 136 del 1° febbraio 2012 e n. 309 del 29.02.2012, con le quali sono stati ulteriormente aumentati gli sconti sulla sola benzina, rispettivamente di 6 centesimi di euro nella Zona 1 e di 1 centesimo di euro nella Zona 2, limitatamente ai mesi di febbraio e marzo 2012;
CONSIDERATO che l'aumento delle accise sui carburanti, introdotto dall'art. 15 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214 ha comportato un ulteriore aumento del prezzo complessivo dei carburanti, determinando conseguentemente ripercussioni sul sistema della contribuzione regionale e sulle vendite di carburanti ed un massiccio esodo verso gli impianti di distribuzione delle vicine Austria e Slovenia, dove il prezzo è inferiore a quello praticato in Italia;
CONSIDERATO che tale situazione si traduce in un elevata perdita per l'erario, dovuta al mancato introito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto;
RITENUTO, compatibilmente agli equilibri finanziari ed al fine di mitigare la differenza con i prezzi applicati in Slovenia, di mantenere l'importo degli sconti sui carburanti (benzina e gasolio) già previsti con la DGR n.2054 del 27.10.2011, aumentando ulteriormente in via d'urgenza lo sconto sulla sola benzina, rispettivamente di 6 centesimi di euro nella fascia 1 e di 1 centesimo di euro nella fascia 2, limitatamente al periodo dal 25 aprile 2012 al 31 maggio 2012, in attesa dell'entrata in vigore di nuove norme nazionali a seguito di auspicabili accordi fra la Regione FVG e il Governo nazionale in materia di rinegoziazione dell'entità della compartecipazione al gettito delle accise di competenza regionale;
CONSIDERATO il perdurare della grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale, e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori;
RITENUTO pertanto opportuno un intervento teso ad alleviare parzialmente anche tali costi di mobilità, avvalendosi della facoltà di introdurre ulteriori incrementi del contributo per l'acquisto di carburanti,

come previsto dalla citata legge regionale n. 14/2010;
RITENUTO di reiterare con la presente deliberazione gli aumenti già disposti con la precedente delibera giuntale n. 2054 del 27.10.2011, aumentando ulteriormente lo sconto sulla sola benzina, rispettivamente di 6 centesimi di euro nella fascia 1 e di 1 centesimo di euro nella fascia 2, per il periodo che va dal 25 aprile 2012 fino al 31 maggio 2012, come riportato nelle seguenti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato	Contributo base (art. 3 co. 2)	Aumento della Giunta al contributo base (art. 3, co. 4) di cui alla DGR 2054/11	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art. 3, co. 3)	Aumento della Giunta (art. 3, co. 4) di cui alla DGR 2054/11	Aumento ulteriore della Giunta (art. 3, co. 4)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	7 cent		6 cent	27 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent		14 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art. 3 co. 2)	Aumento della Giunta al contributo base (art. 3, co. 4) di cui alla DGR 2054/11	-	-	Aumento ulteriore della Giunta (art. 3, co. 4)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	-	-	1 cent	15 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	-	-		9 cent

VISTO il parere espresso, sull'analoga e precedente deliberazione giuntale n. 136 dd. 01.02.2012, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L.R. n. 14/2010 da parte della Commissione consiliare competente;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile;
all'unanimità;

DELIBERA

1. di incrementare, per il periodo che va dal 25 aprile 2012 fino al 31 maggio 2012, l'entità degli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, nei medesimi importi già stabiliti dalla precedente deliberazione giuntale n. 136 del 01.02.2012, nella misura riportata nelle seguenti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato	Contributo base (art. 3 co. 2)	Aumento della Giunta al contributo base (art. 3, co. 4) di cui alla DGR 2054/11	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art. 3, co. 3)	Aumento della Giunta (art. 3, co. 4) di cui alla DGR 2054/11	Aumento ulteriore della Giunta (art. 3, co. 4)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	7 cent		6 cent	27 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent		14 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art. 3 co. 2)	Aumento della Giunta al contributo base (art. 3, co. 4) di cui alla DGR 2054/11	-	-	Aumento ulteriore della Giunta (art. 3, co. 4)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	-	-	1 cent	15 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	-	-		9 cent

2. la deliberazione di Giunta n. 545 del 29.03.2012 è revocata a far data dal 25 aprile 2012;
3. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_19_1_DGR_691_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 691

Approvazione modifica della DGR 333/2012 recante "Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22.10.2007, art. 103 duovicies. Adozione della Misura Investimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 103 duovicies;
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare la sezione 6 "Investimenti";
RICHIAMATO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1831 del 4 marzo 2011, che indica le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura degli investimenti;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 1 marzo 2012 recante "Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, articolo 103 duovicies. Adozione della misura «Investimenti»";
CONSIDERATO che nell'Allegato A della deliberazione giuntale 333/2012 è previsto che :
- i beni oggetto degli investimenti che beneficiano del contributo sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'investimento;
- le domande di aiuto per l'acquisto dei recipienti per l'affinamento del vino sono presentate entro e non oltre il 2 aprile 2012;

RICHIAMATA la circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA) n. 6 del 8 marzo 2012, nella quale si prevede che i recipienti per l'affinamento del vino devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di tre anni dalla data di effettiva acquisizione;
VISTA la circolare dell'AgEA del 30 marzo 2012 prot. n. 12, con cui è stato disposto il differimento dei termini fissati per la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2012;
RAVVISATA la necessità di modificare la deliberazione della Giunta regionale 333/2012 in conformità alle più recenti indicazioni fornite dall'AgEA con gli atti succitati, disponendo l'obbligo di conservazione dei beni oggetto degli investimenti che beneficiano del contributo per tre anni dalla data dell'effettivo acquisto e, inoltre, recependo il differimento rispettivamente al 23 e al 27 aprile 2012 dei termini per la presentazione e la consegna all'Amministrazione regionale delle domande di aiuto;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni all'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 1 marzo 2012 come riportato all'Allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1831 del 4 marzo 2011, il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_19_1_DGR_691_2_ALL1

Allegato 1

Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 1 marzo 2012 recante Misura Investimenti - Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, articolo 103 duovicies.

Il secondo capoverso dell'Allegato A alla deliberazione giuntale 333/2012 è sostituito dal seguente:

AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA
La Misura Investimenti si applica su tutto il territorio regionale per l'anno 2012. È prevista la conservazione dei beni oggetto degli investimenti che beneficiano del contributo per tre anni dalla data dell'investimento. Nel caso in cui la dismissione avvenga prima dei tre anni previsti, è fatto obbligo al titolare

del contributo di inviare motivata comunicazione dell'operazione e le spese per la sostituzione delle barriques si intendono interamente a carico dell'utente medesimo.
Rimane comunque l'obbligo di conservare le nuove barriques acquistate per il periodo che residua a totale copertura dei tre anni previsti.
Qualora le barriques non vengano sostituite, si provvederà al recupero della somma di contributo erogata, proporzionata al periodo di mancato utilizzo a raggiungere l'intera copertura del periodo previsto e con l'applicazione degli interessi legali maturati.

L'ottavo capoverso dell'Allegato A alla deliberazione giuntale 333/2012 è sostituito dal seguente:

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, per beneficiare del premio, dovranno essere presentate all'Organismo Pagatore Agenzia per le erogazioni in Agricoltura entro e non oltre il 23 aprile 2012 e dovranno essere trasmesse per conoscenza alla Regione Friuli Venezia Giulia entro il 27 aprile 2012. A tal fine farà fede il timbro postale di invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
Le domande compilate secondo le modalità previste dall'articolo 7.4 della circolare AgEA n. 6 del 8 marzo 2012, sono corredate anche della seguente documentazione:
- descrizione dell'investimento con indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse;
- una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione all'attività produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite;
- preventivo di spesa.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_19_1_DGR_692_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 692

LR 22/2002, art. 1 ter: individuazione di un accertato focolaio di malattia emorragica virale del coniglio, quale evento diverso ammesso a beneficiare degli indennizzi per i danni e le perdite di produzione subite utilizzando le risorse del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 articolo 1 "Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ed in particolare il comma 5, dell'articolo 3, che inserisce l'articolo 1ter "altre emergenze" alla sopraccitata legge regionale 22/2002;
CONSIDERATO che il sopraccitato articolo 1ter della legge regionale 22/2002 dispone che la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali agroalimentari e forestali autorizzi la concessione di aiuti a titolo di indennizzo anche per danni alle produzioni e per perdite derivanti o causate da eventi diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2 (avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie), purchè i danni o le perdite indennizzate non siano oggetto di altro tipo di indennizzo o risarcimento che comportino sovra compensazione;
VISTE le note di data 3 marzo 2011 prot. 4032 e di data 6 agosto 2011 prot. 14289 con le quali il Ministero della salute Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti segnala la presenza di una nuova variante genetica della malattia emorragica virale del coniglio ad inalterata ed elevata patogenicità;
PRESO ATTO che alla data odierna risulta pervenuta alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della sopra indicata legge regionale 12/2009 una domanda inviata da una azienda agricola operante nel comparto dell'allevamento cunicolo, intesa ad ottenere gli indennizzi nella misura prevista dalla indicata legge regionale 12/2009, per i danni e le perdite di produzione subite a seguito di un accertato focolaio di malattia emorragica virale del coniglio, riscontrato nell'allevamento cunicolo di proprietà della citata azienda agricola nel mese di giugno 2011;
RITENUTO pertanto di individuare il citato focolaio di malattia emorragica virale del coniglio, quale evento diverso da quelli indicati all'articolo 1, comma 2, della citata legge regionale 22/2002, ammesso

a beneficiare degli indennizzi, utilizzando le risorse del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura;
CONSIDERATO, per il caso in argomento di concedere, in attuazione al punto 2, comma 5, dell'articolo 3, della legge regionale 12/2009, gli indennizzi previsti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2011 n. 328 recante linee guida per il controllo sulla erogazione degli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse rurali agroalimentari e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di individuare, in adempimento a quanto disposto dalla legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 articolo 1ter, il focolaio di malattia emorragica virale del coniglio, accertato nel mese di giugno 2011, quale evento diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della citata normativa regionale, che puo' beneficiare degli indennizzi per le perdite ed i danni alle produzioni subiti, purchè gli stessi non siano oggetto di altro tipo di indennizzo o risarcimento che comporti sovra compensazione.
2. Di stabilire che il pagamento degli indennizzi sarà attuato attraverso la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
3. Di autorizzare l'amministratore delegato del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura a concedere a favore dell'azienda agricola interessata gli indennizzi per i danni alla e per le perdite subite dal sopraccitato evento.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_19_1_DGR_693_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 693
LR 7/2008, art. 7. Aggiornamento della perimetrazione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella. Adozione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l'individuazione di siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), in cui si trovano tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della Direttiva stessa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 435, che ha recepito un primo elenco di SIC e ZPS compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia sulla base delle indicazioni del progetto Bioitaly;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 327/2005, n. 228/2006, 79/2007, 217/2007 e 1018/2007 con le quali l'elenco dei siti Natura 2000 è stato aggiornato anche a seguito degli adeguamenti richiesti dalla Commissione Europea;
PRESO ATTO che la Rete Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia si compone di 56 SIC e 8 ZPS;
PRESO ATTO che la Commissione europea, con decisione n. C(2004)4031 del 7 dicembre 2004, ha provveduto all'adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica Continentale, che comprende anche n. 32 siti ricadenti nella regione Friuli Venezia Giulia fra i quali, il SIC IT3310026 Risorgive dello Stella;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2006, n. 1723 con la quale è stato aggiornato il processo di revisione dei siti della Rete Natura 2000, è stata adottata la banca dati della rete NATURA 2000 e sono stati adeguati i perimetri alla Carta Tecnica Regionale al fine di consentire una precisa e dettagliata individuazione dei siti, riferita ad elementi riconoscibili del territorio;

VISTO l'articolo 7, comma 3, della legge regionale 7/2008, ai sensi del quale le proposte di modificazione della perimetrazione dei pSIC, SIC e delle ZPS sono adottate con deliberazione della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare;
PRESO ATTO che in riferimento alla perimetrazione dei siti Natura 2000 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che:
- le variazioni devono limitarsi alla correzione di errori tecnici o a modeste riperimetrazioni per meglio adattare i confini ad elementi del paesaggio;
- gli aggiornamenti annuali Natura 2000 dovranno essere trasmessi al Ministero entro e non oltre il 30 maggio 2012 e i successivi aggiornamenti potranno essere inviati ogni sei anni;

ATTESO che il Comune di Rivignano ha richiesto, con compiuta motivazione tecnica e illustrazione cartografica, di ampliare il perimetro del SIC IT 3320026 Risorgive dello Stella al fine di soddisfare le previsioni del progetto LIFE07 NAT/IT/000498, co-finanziato dalla CE, di cui il Comune è promotore, la cui conclusione è prevista per dicembre 2012, rivolto alla tutela ed all'ampliamento dell'habitat prioritario 91E0*- Foreste alluvionali (Alno-Padion, Salicion albae);
ATTESO che le azioni del progetto LIFE07 NAT/IT/000498 prevedono, a maggior tutela dei concreti risultati delle azioni di ripristino e conservazione, una parziale riperimetrazione del SIC IT 3320026 Risorgive dello Stella in Comune di Rivignano;
VISTA la relazione istruttoria del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità del 14 dicembre 2011 che conferma la necessità di aggiornare il perimetro del SIC per dare coerenza con lo stato dei luoghi e con limiti ed elementi territoriali ben definiti e per includere nel perimetro le aree fatte oggetto di ripristini ambientali al fine di consentire una gestione omogenea e migliorativa di dette aree;
PRESO ATTO che la proposta di aggiornamento della delimitazione aumenta la superficie del sito di ettari 5,89 suddivisi in 5 zone individuate lungo il perimetro del SIC, portando il dato di superficie del sito da 796 a 802 ha complessivi e aumenta la percentuale di superficie a coltivazione, codice 100, dal 5 al 6 per cento della superficie complessiva del SIC;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il perimetro del SIC aggiungendo porzioni di territorio che sono in continuità con il perimetro vigente e che sono coperte dall'habitat prioritario 91E0*- Foreste alluvionali (Alno-Padion, Salicion albae);
PRESO ATTO che gli ampliamenti suddetti riguardano aree acquisite alla proprietà comunale mediante i finanziamenti ottenuti con il progetto LIFE;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2011, n. 1362, con cui il Piano di gestione del SIC 3320026 Risorgive dello Stella, è stato adottato in via preliminare dalla Giunta regionale al fine di acquisire il parere della IV Commissione consiliare, che ha espresso parere favorevole in data 11 ottobre 2011;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2011, n. 2493 con cui è stato adottato il Piano di gestione del SIC 3320026 Risorgive dello Stella ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/2008;
VISTA la Misura di intervento attivo: "IA12 - Riperimetrazione delle aree tutelate e individuazione di una zona cuscinetto", prevista nel Piano di gestione del SIC 3320026 Risorgive dello Stella che prevede, in riferimento alla richiesta del Comune di Rivignano, l'attuazione dell'aggiornamento della delimitazione del sito;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 12 gennaio 2012, n. 34, con la quale è stato adottato in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 7/2008, l'aggiornamento della perimetrazione del SIC IT 3320026 Risorgive dello Stella secondo la rappresentazione cartografica di cui all' allegato A alla deliberazione, ed è stata disposta la trasmissione della deliberazione alla Commissione Consiliare competente per l'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 7/2008;
VISTO il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare nella seduta n. 163 del 14 marzo 2012 sulla deliberazione della Giunta regionale n. 34 del 12 gennaio 2012;
ATTESO che l'adozione definitiva dell'aggiornamento della delimitazione del SIC IT 3320026 Risorgive dello Stella sarà comunicata con le forme rituali al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a cura del Servizio regionale competente in materia di biodiversità;
RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto d'autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla risorse rurali, agroalimentari e forestali
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per tutto quanto esposto in narrativa è adottato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 3, della

legge regionale 7/2008, l'aggiornamento della perimetrazione del SIC IT 3320026 Risorgive dello Stella secondo la rappresentazione cartografica di cui all' allegato A alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante.
2. È disposta la trasmissione della presente deliberazione con le forme rituali al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a cura del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.
3. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_19_1_DGR_693_2_ALL1
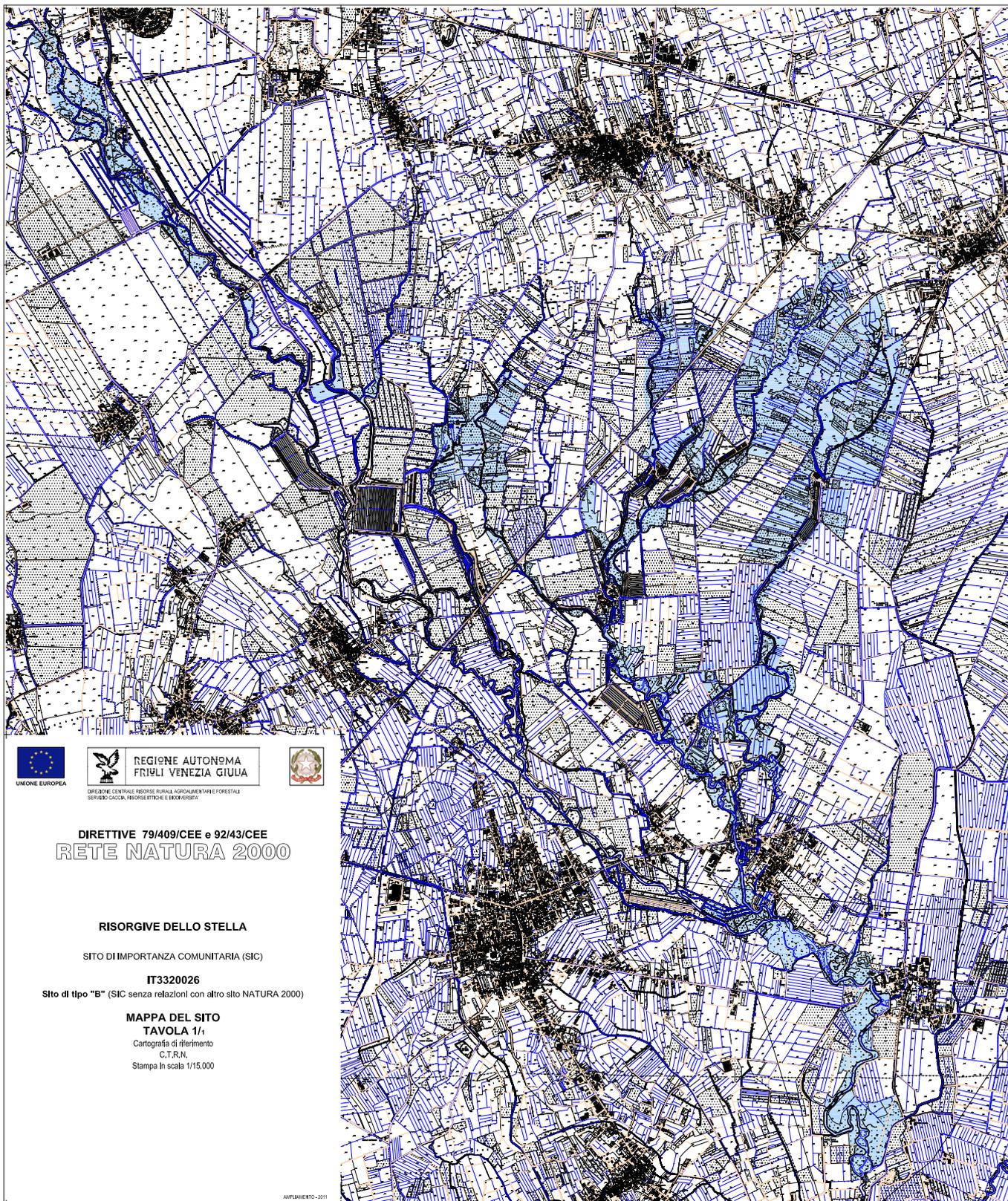
VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_19_1_DGR_696_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 696
Regolamento (CE) 73/2009, DM 30125/2009 e DM 27417/2011. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e in particolare gli articoli 85 unvicies e 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti;
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/09;
VISTO il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/09;
VISTO il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009 ed entrato in vigore il primo gennaio 2010;
VISTO il D. M. n. 10346 del 13maggio 2011 (decreto n. 10346 relativo alla modifica al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti dei programmi di sviluppo rurale", come modificato dal D. M. n. 10346 del 13 maggio 2011);
VISTO il D. M. n. 27417 del 22 dicembre 2011 (decreto n. 27417relativo alla modifica al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti dei programmi di sviluppo rurale" come modificato dal D. M. n. 10346 del 13 maggio 2011);
VISTA la propria delibera del 5 agosto 2011, n. 1529 recante la disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il comma 1 dell'articolo 22 del DM 30125/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del DM 10346/2011, qualora intervengano modifiche ed integrazioni agli allegati 1 e 2 del DM 30125/2009, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei medesimi le Regioni e le Province Autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'articolo 3 dello stesso DM 30125/2009 e dei suoi alleati 1 e 2;
VISTE le modifiche e le integrazioni apportate agli allegati 1 e 2 del DM 30125/2009 dal D.M. n. 10346/2010 e dal D. M. n. 27417 del 22 dicembre 2011;
VISTO il comma 3 dell'articolo 22 del DM 30125/2009, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del DM 10346/2011, in forza del quale in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse previsti negli allegati 1 e 2 dello stesso DM 30125/2009, trovano applicazione, a livello di azienda agricola i soli impegni degli allegati 1 e 2 del DM 3012/2009 come modificati dal DM 10346/2011;
PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento della procedura di cui al comma 2 dell'articolo 22 de DM 30125/2009 come modificato dal comma 1 dell'articolo 4 del DM 10346/2011;
PRESO ATTO che i competenti Servizi non hanno presentato osservazioni in merito al contenuto degli allegati di cui alla presente proposta di delibera;

VISTA l'istruttoria effettuata dal Servizio sviluppo rurale, che ha individuato sulla base dei dati forniti dalla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia i Copri idrici superficiali e lo stato complessivo attuale al fine di determinare l'applicazione regionale dello Standard 5.2;
VISTA la consultazione dei Consorzi di bonifica in merito allo Standard 5.2 che ha confermato gli esiti istruttori del competenze Servizio sviluppo rurale;
VISTO lo Statuto di autonomia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
SU PROPOSTA dell'Assessore regione alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del DM 30125/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del DM 10346/2011, la disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia così come definita negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione della quale fanno parte integrante e sostanziale;
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_19_1_DGR_696_2_ALL1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
(Artt. 4 e 5 e Allegato II del Reg. (CE) n. 73/09)

ELENCO "A" A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 – Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d).

Recepimento nazionale

- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE" (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).**

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 1723/2006 - "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat) e Direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006.**
- **DGR 1018/2007 - LR 17/2006, art. 22 , comma 2. Istituzione zona di protezione speciale "Magredi di Pordenone".**
- **DGR 217/2007 - Direttiva 79/409/CEE "uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di giustizia europea – Individuazione Zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di Protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche".**
- **DGR 2203/2007 - DPR 357/1997 - nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.**
- **LR 17/2006 artt. 22 e 23 – "Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità" e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006.**
- **LR 14/2007 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).**
- **LR 7/2008 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Gli impegni applicabili a livello di azienda agricola sono quelli previsti dalla dagli articoli 3 comma 2 lettera d) e articolo 4 della LR 14/2007 come modificata dalla legge regionale 7/2008 e come di seguito specificato.

- articolo 3 comma 2 lettera d): è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
- articolo 4: in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici (art. 5 Direttiva 2009/147/CEE).

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
Articoli 4 e 5.

Recepimento nazionale

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni1.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

– obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

– obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue di cui all' art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici

superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Articolo 3.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).**

Quadro normativo di recepimento regionale

- **Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.: "LR 17/2006, art. 19. Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le Aziende localizzate in zone vulnerabili.", pubblicato sul BUR n. 22 del 03/06/2010.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.
L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.
Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:
a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);
Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b;

propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.
Si possono utilizzare fanghi:
– sottoposti a trattamento;
– idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
– esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
– nel rispetto dei quantitativi limite triennali.
Non si possono utilizzare fanghi:
– su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
– su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
– su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
– su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
– su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
– su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.
L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:
– estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
– dati analitici dei fanghi;
– dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
– dati analitici dei terreni;
– le colture in atto e quelle previste;
– date di utilizzazione dei fanghi;
– consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
– titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.
L'articolo 9 del decreto del Presidente della regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres, stabilisce i seguenti divieti nell'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in agricoltura:
– entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
– entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari.

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5.

Recepimento nazionale
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
  - **Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili"**:
    - "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
  - **Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"**:
    - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

- **D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);**
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).**
- **Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia - Romagna, Lombardia, Piemonte e veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.**

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 1516 del 23/05/2003 designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003.**
- **DGR 25 settembre 2008 n. 1920: “D. lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva” di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;**
- **DGR 16 marzo 2007 n. 536: “Riapprovazione della disciplina della comunicazione di avvio delle attività di spandimento degli effluenti di allevamento”, pubblicato sul BUR n. 65 del 04/04/2007, integrata con DGR 11 gennaio 2008, n. 65: “Attività di spandimento di reflui zootecnici: integrazione della DGR 536/2007”, pubblicato sul BUR n. 5 del 30/01/2008.**
- **Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.: “LR 17/2006, art. 19. Regolamento di attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le Aziende localizzate in zone vulnerabili.”, pubblicato sul BUR n. 22 del 03/06/2010.**

Descrizione degli impegni da applicarsi a livello di azienda agricola

Gli impegni che devono essere applicati a livello di azienda agricola sono quelli previsti:

- dal Programma d’Azione nelle zone vulnerabili dai nitrati: DPReg 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.;
- dalla DGR 536/2007, come integrata dalla DGR 65/2008, in relazione agli obblighi di Comunicazione dell’avvio dell’attività di spandimento degli effluenti di allevamento

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**

- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24 agosto 2010, S.O. n. 205);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (10A10404) (GU n. 197 del 24 agosto 2010, S.O. n. 205);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (10A10404) (GU n. 197 del 24 agosto 2010, S.O. n. 205);**

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 435/2000 – DPR 357/1997 – "Individuazione siti di importanza comunitaria e nazionale".**
- **DGR 1723/2006 recante "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006.**
- **LR 17/2006 artt. 22 e 23 – "Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità" e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006**
- **DGR 2203/2007 recante DPR 357/1997 - nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.**
- **LR 7/2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)."**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola (SIC IT 3310009 denominato Magredi del Cellina)

Ai sensi dell'articolo 22 della LR 17/2006, per le aziende con terreni ricadenti nel SIC IT 3310009 denominato Magredi del Cellina, è vietato:

1. lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006 di cui al regolamento (CE) 1257/1999;
2. il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio;
3. il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 della LR 17/2006, nel caso di fondi utilizzati a fronte di concessione demaniale, le limitazioni sopra citate entrano in vigore alla data di scadenza delle concessioni in essere.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola (altre SIC e ZPS regionali)

Piani e progetti che possano avere incidenza significativa sui siti devono essere sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi della DGR 2203/2007.

Ai sensi della LR 7/2008 art. 9 comma 2 alle lettere c, e, f, g, i; nei SIC sono vietate le seguenti pratiche:

- articolo 9 comma 2 lettera c): l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti

a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;

- articolo 9 comma 2 lettera e): la conversione ad altri usi di superfici a pascolo e prato permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- articolo 9 comma 2 lettera f): l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
- articolo 9 comma 2 lettera g): il controllo con diserbanti e disseccanti della vegetazione delle sponde della rete idrografica;
- articolo 9 comma 2 lettera i): fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione dell'ente gestore, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
  1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ed escluse le superfici di cui al punto 2.
  2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (superfici non più utilizzate a fini produttivi) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Inoltre ai sensi della LR 7/2008 art. 9 comma 3 fatte salve diverse prescrizioni dell'ente gestore, nei pSIC e SIC, le attività di seguito indicate sono effettuate nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere garantita la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, e sono attuate pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; tali operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 15 luglio di ogni anno;
b) sui terreni ritirati dalla produzione interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi, in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, sono ammesse lavorazioni meccaniche durante tutto l'anno.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della verifica di conformità al presente atto, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS).

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.
Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) - -GU n. 282 del 17.12.2010.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);

- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN.
  Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.
Articoli 4 e 7.

Applicazione

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)**
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);**
- **D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)**
- **Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)";**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.
Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
  - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;

- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).
Articoli 3, 4 e 5.

Applicazione

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
    - Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
    - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).

Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;

ELENCO "B" A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
Articolo 3.A decorrere dal 14 giugno 2011il presente riferimento all'art.3 s'intende fatto all'art.55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la direttiva 91/414/CEE

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;**
- **Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);**
- **Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
  - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
  - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
  - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);

- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
  - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
  - acquisto disporre e conservare, per il periodo di un'anno, le fatture d'acquisto nonché la copia deim moduli d'acquisto (art. 42 c3 lettera a del DPR 290/2001); questi ultimi (di cui all'Allegato n. 1 del DPR 290/2001) dovranno contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:
1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11.
Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento nazionale

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);**
- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006. In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

– divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

Applicazione

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;**
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio2005);**
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).**
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).**

- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);**
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;

1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;

1.d. tenere opportuna registrazione di:
   - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
   - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
   - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
   - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;

2.c. tenere opportuna registrazione[2] di:
   - i. ogni uso di prodotti fitosanitari[3];
   - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

---

[2] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

[3] tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;

4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.

5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione[4] di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
- ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
- iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

[4] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

– denominazione Azienda;
– data di emissione;
– data ultima revisione;
– firma del legale rappresentante;
– n° di pagine complessive;

indice

– definizioni;
– riferimenti normativi;
– modalità di gestione della documentazione;
– modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

– denominazione Azienda;
– data di emissione;
– data ultima revisione;
– firma del legale rappresentante;
– n° di pagine complessive;

indice

– finalità;
– latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.
Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere <u>in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti</u>.

In particolare gli impegni:

1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;

1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;

2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;

3.a. ii *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti previsti nel Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dietro indicazioni dei medici veterinari pubblici competenti per territorio.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
Articolo 3.

Recepimento nazionale

- **Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
Articolo 3.

Recepimento nazionale

- **D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G,U, n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).
In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
Articolo 3.

Recepimento nazionale

- **Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
Le aziende devono rispettare l'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003. che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

ELENCO "C" A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)
che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4.

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n.126 del 7 luglio 2011.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articolo 3 e articolo 4.

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 – Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4.

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);**
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_19_1_DGR_696_3_ALL2

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (Art. 6 e Allegato III del Reg. (CE) n. 73/09)

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:
Per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi **(**superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009).
Per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009).

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.
a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'articolo 22del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 (come sostituito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 24417 del 22 dicembre 2011), fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, a livello regionale la sovracitata norma prevede:

- In relazione all'impegno a): su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, l'obbligo di realizzare solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei è obbligatoria l'attuazione del seguente impegno alternativo: realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- In relazione all'impegno b): il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'impegno c): l'obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe
In relazione all'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.
In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi

equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.
In relazione all'impegno previsto alla lettera c):
1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:
Per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009.
Per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009), con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 .

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a. Per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b. Per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'articolo 22del decreto ministeriale n. 30125/2009 (come sostituito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 24417 del 22 dicembre 2011), a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, in riferimento all'impegno b), nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).
In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe
Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:
1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009.

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'articolo 22 del d.m. n. 30125/2009 (come sostituito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 24417 del 22 dicembre 2011), a livello regionale la presente norma prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Deroghe
In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: **Gestione delle stoppie**

Ambito di applicazione
Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009.

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.
È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'articolo 22 del d.m. n. 30125/2009 (come sostituito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 24417 del 22 dicembre 2011), a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:
il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe
La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:
1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della Direttiva 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Standard 2.2: **Avvicendamento delle colture**

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009.

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.
Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.
Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.
Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008
Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.
La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'art. 22 del d.m. n. 30125/2009 (come sostituito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 24417 del 22 dicembre 2011), a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni: una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica

Deroghe
Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:
1. monosuccessione di riso;
2. Dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga" o, in alternativa, mediante l'adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno ove ciò sia possibile attraverso l'utilizzo di sistemi di tracciabilità adottati dalle amministrazioni regionali.
   Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. Eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009.

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno; è quindi prevista l' esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'art. 22 del decreto ministeriale n. 30125/2009 (come sostituito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 24417 del 22 dicembre 2011), a livello regionale il presente standard prevede l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009.

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c).

a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'articolo 22 del d.m. n. 30125/2009 (come sostituito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 24417 del 22 dicembre 2011),, a livello regionale il presente standard prevede gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c)
.

Deroghe
In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22 del d.m. n. 30125/2009 (come sostituito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 24417 del 22 dicembre 2011), a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione:
oliveti superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e vigneti superfici di cui alla lettera e) articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'articolo 22 del decreto ministeriale n. 30125/2009 (come sostituito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 24417 del 22 dicembre 2011), a livello regionale la presente norma prevede quanto di seguito specificato.
Oliveti

- la potatura almeno una volta ogni 5 anni;
- l'eliminazione dei rovi e altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante, almeno una volta ogni 3 anni;
- la spollonatura degli olivi.

Vigneti

- Potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno;
- almeno una volta ogni 3 anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.

Deroghe
Sono ammesse nei seguenti casi:

1. In presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche diposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009.

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'art. 22 del decreto ministeriale n. 30125/2009 (come sostituito dall'articolo 4 del d.m. n. 10346/2011), a livello regionale il presente standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.
Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati. Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati dalla legislazione nazionale o regionale

Deroghe
1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc …) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009).

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'articolo 22 del decreto ministeriale n. 30125/2009 (come sostituito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 24417 del 22 dicembre 2011), a livello regionale il presente standard prevede il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe
La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'articolo 22 del decreto ministeriale n. 30125/2009 (come sostituito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 24417 del 22 dicembre 2011), il presente standard prescrive il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno. Per le superfici a prato permanente o a prato pascolo in alternativa al pascolamento il rispetto dello standard è garantito dalla pratica di almeno uno sfalcio all'anno.

Deroghe
Le deroghe al presente standard sono ammesse nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: protezione e gestione delle risorse idriche. Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole superfici di cui alla lettere f), articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009

Descrizione dello standard e degli impegni
Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.
Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'articolo 22 del decreto ministeriale n. 30125/2009 (come sostituito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 24417 del 22 dicembre 2011), lo standard prevede per le aziende che utilizzano le acque ai fini irrigui, il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso secondo la normativa vigente. Si precisa inoltre che il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'utilizzo delle acque ai fini irrigui ai sensi della normativa vigente è di competenza della regione e che lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione: tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i, ad esclusione del pascolo permanente e degli oliveti (superfici di cui alla lettera c), e alla lettera d) dell'art. 3 comma 6 del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i)

Descrizione dello Standard e degli impegni
Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali.

Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.
Ai fini del presente Standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza pari a 5 metri, ridotti a 3 metri esclusivamente se lo "stato complessivo attuale" del corpo idrico è classificato "sufficiente", "buono" o "ottimo".
L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 o 5 metri di ampiezza ordinaria devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade asfaltate o sterrate, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.
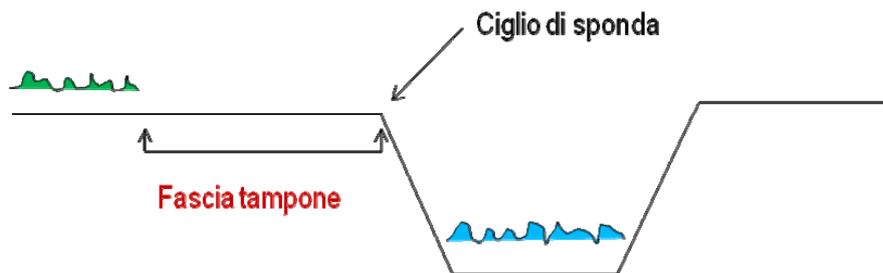
Ai fini del presente Standard, si intende per:
- "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- "Sponda": alveo di scorrimento non sommerso:
- "Argine": rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti:
- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano campagna interessato dalla coltivazione.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al piano campagna,* che determinano una barriera tra il campo coltivato e l'acqua.

Sono stabiliti, pertanto, i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

a) è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte "Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua", approvato con D.M. 19 aprile 1999.
L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006.
La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su quest'ultima disposizione non viene sommata a quella vigente per l'Atto A4.

I corpi idrici[5] superficiali di torrenti, fiumi o canali in cui si applica lo Standard 5.2 sono quelli indicati negli elaborati: Bacino del Fiume Piave, Bacino del Fiume Livenza, Bacino del fiume Lemene, Bacino del fiume Tagliamento, Bacino dei tributari della Laguna di Marano-Grado, Bacino del torrente Slizza, Bacino del fiume Isonzo, Bacino del Levante, dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, per i tratti decorrenti in Friuli Venezia Giulia. (Allegato A)
A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., in base allo "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, indicato come "ottimo", "buono", "sufficiente", "scarso" e "pessimo", si stabilisce che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente Standard può ridursi fino a tre metri in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "sufficiente" o "buono";
- l'impegno di cui al punto a) del presente Standard si considera rispettato in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "ottimo".

La classificazione sopra indicata verrà resa disponibile all'organismo pagatore AGEA e ai potenziali beneficiari in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.
Il monitoraggio dello "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali viene condotto da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA FVG). Al fine di assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito, i dati raccolti dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA FVG) sono presenti nell'(Allegato B).
Qualora, per un dato corpo idrico superficiale non fosse presente o non valutabile la classificazione dello "stato complessivo *attuale"*, dovrà essere prevista l'introduzione di una fascia tampone di larghezza pari a 5 metri.
Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del decreto Ministeriale n. 27417 del 22.12.2011.
In caso di estirpo degli impianti arborei produttivi, ricompresi nella fascia tampone, è possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.
L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
1) "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "buono" o "ottimo";
2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.
Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

Deroghe
La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.
La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.
b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
c) colture autunno-vernine, seminate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Standard (deroga valida solo per il primo anno di applicazione dello standard).

[5] I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06. I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave per il raggiungimento di tale obiettivo è, pertanto, la definizione del loro "stato".

Allegato A

ELENCO CORPI IDRICI SUPERFICIALI REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
BACINI IDROGRAFICI DELLE ALPI ORIENTALI

EU_CD_RW	CODICE_CIS	DENOMINAZIAZIONE	CODICE_FVG	STAZIONE ARPA
IT0602AS6T1	02AS6T1	Rio Pusala	TG04067	
IT0602EP7T1	02EP7T1	Torrente Chialeadina	LV04017	
IT0602EP7T2	02EP7T2	Canale Framoso	CA02001	
IT0602EP7T3	02EP7T3	Torrente Midella	LV06001	
IT0602EP7T4	02EP7T4	Torrente Ossena	LV03019	
IT0602EP7T5	02EP7T5	Torrente Bornas di Aviano	LV04197	
IT0602EP8T2	02EP8T2	Torrente Faeit	TG02010	
IT0602EP8T3	02EP8T3	Torrente Seazza	TG02016	
IT0602EP8T4	02EP8T4	Rio Bianco	SL04002	
IT0602EP8T5	02EP8T5	Torrente Vegliato	TG03017	UD180
IT0602EP8T6	02EP8T6	Torrente Mea	IS03020	
IT0602EP8T7	02EP8T7	Torrente Cimoliana	LV04002	
IT0602EP8T8	02EP8T8	Torrente Settimana	LV04003	
IT0602SR6T1	02SR6T1	Torrente Torre	IS02001	UD98
IT0602SR6T2	02SR6T2	Rio Barman	TG04020	UD104
IT0602SR6T3	02SR6T3	Torrente Raccolana	TG03004	UD166
IT0602SR6T4	02SR6T4	Torrente Torre	IS02001	UD67
IT0602SR6T5	02SR6T5	Torrente Artugna	LV02004	PN30
IT0602SR6T6	02SR6T6	Rio Barman	TG04020	UD179
IT0602SR6T7	02SR6T7	Torrente Raccolana	TG03004	UD37
IT0602SS1T1	02SS1T1	Torrente Chiarchia	LV03020	PN86
IT0602SS1T10	02SS1T10	Torrente Miozza	TG03045	UD157
IT0602SS1T100	02SS1T100	Torrente Silisia	LV03008	PN82
IT0602SS1T101	02SS1T101	Torrente Chiarò di Prestento	IS06003	UD138
IT0602SS1T102	02SS1T102	Torrente Cosizza	IS05002	UD145
IT0602SS1T103	02SS1T103	Torrente Viella	LV03010	PN84
IT0602SS1T104	02SS1T104	Torrente Lagna	IS04011	UD152
IT0602SS1T105	02SS1T105	Torrente Alberone	IS04003	UD130
IT0602SS1T106	02SS1T106	Torrente Cornappo	IS03005	UD142
IT0602SS1T107	02SS1T107	Torrente Ellero	IS04008	UD76
IT0602SS1T108	02SS1T108	Torrente Natisone	IS03002	UD159
IT0602SS1T109	02SS1T109	Fiume Judrio	IS03001	UD91
IT0602SS1T11	02SS1T11	Torrente Filuvigna	TG02027	
IT0602SS1T110	02SS1T110	Rio del Lago	SL06041	UD129
IT0602SS1T111	02SS1T111	Torrente Uqua	TG03024	
IT0602SS1T112	02SS1T112	Fiume Fella	TG02001	UD89
IT0602SS1T113	02SS1T113	Torrente Dongieaga	TG03039	
IT0602SS1T114	02SS1T114	Torrente Pontaiba	TG02024	PN107
IT0602SS1T115	02SS1T115	Torrente Foce	TG03041	PN108
IT0602SS1T116	02SS1T116	Torrente Leale	TG02008	UD178
IT0602SS1T117	02SS1T117	Torrente Orvenco	TG03022	UD161

IT0602SS1T118	02SS1T118	Rio Avanza	TG03055	UD103
IT0602SS1T119	02SS1T119	Rio Canonica	TG03037	
IT0602SS1T12	02SS1T12	Torrente Lumiei	TG02006	UD169
IT0602SS1T120	02SS1T120	Rio Chiantone	TG03050	
IT0602SS1T121	02SS1T121	Rio di Sauris e Maina	TG03044	UD115
IT0602SS1T122	02SS1T122	Rio Geu	TG03028	UD118
IT0602SS1T123	02SS1T123	Rio Storto	TG03047	
IT0602SS1T124	02SS1T124	Rio Saustri	TG03043	
IT0602SS1T125	02SS1T125	Rio Bordaglia	TG03052	UD109
IT0602SS1T126	02SS1T126	Rio D'Auempoch	TG03060	UD170
IT0602SS1T127	02SS1T127	Torrente Pontaiba	TG03029	UD163
IT0602SS1T128	02SS1T128	Rio Bianco	TG03015	
IT0602SS1T129	02SS1T129	Rio Malborghetto	TG03014	
IT0602SS1T13	02SS1T13	Fiume Tagliamento	TG01001	UD01
IT0602SS1T130	02SS1T130	Torrente Uqua	TG03024	
IT0602SS1T131	02SS1T131	Rio Alba	TG03013	
IT0602SS1T132	02SS1T132	Torrente Gladegna	TG03031	UD150
IT0602SS1T133	02SS1T133	Rio Simon	TG03036	
IT0602SS1T134	02SS1T134	Torrente Miozza	TG03045	UD158
IT0602SS1T135	02SS1T135	Torrente Seazza	TG02016	
IT0602SS1T136	02SS1T136	Torrente Chiarzò	TG03010	UD140
IT0602SS1T137	02SS1T137	Torrente Tolina	TG02025	UD12
IT0602SS1T138	02SS1T138	Torrente Lumiei	TG02006	UD154
IT0602SS1T139	02SS1T139	Torrente Novarza	TG03030	
IT0602SS1T14	02SS1T14	Torrente Vinadia	TG02013	
IT0602SS1T141	02SS1T141	Rio Vaglina	TG03026	UD128
IT0602SS1T143	02SS1T143	Torrente Uqua	TG03024	UD172
IT0602SS1T144	02SS1T144	Torrente Ambiesta	TG02011	
IT0602SS1T145	02SS1T145	Rio Fulin	TG03020	UD117
IT0602SS1T146	02SS1T146	Canale Bartolo	SL04003	
IT0602SS1T147	02SS1T147	Rio Alba	TG03013	
IT0602SS1T148	02SS1T148	Rio Bombaso	TG04001	UD108
IT0602SS1T149	02SS1T149	Canale Bartolo	SL04003	
IT0602SS1T15	02SS1T15	Rio degli Uccelli	TG03038	
IT0602SS1T150	02SS1T150	Torrente But	TG02003	
IT0602SS1T151	02SS1T151	Torrente But	TG02003	UD135
IT0602SS1T152	02SS1T152	Torrente Lagna	IS04011	UD77
IT0602SS1T153	02SS1T153	Torrente Colvera	LV03002	PN80
IT0602SS1T154	02SS1T154	Torrente Cellina	LV03001	PN79
IT0602SS1T16	02SS1T16	Torrente Pontebbana	TG03005	
IT0602SS1T17	02SS1T17	Torrente Degano	TG02002	UD14
IT0602SS1T18	02SS1T18	Torrente Pesarina	TG03003	UD22
IT0602SS1T19	02SS1T19	Rio Malins	TG04018	
IT0602SS1T2	02SS1T2	Torrente Muie	LV03022	PN88
IT0602SS1T20	02SS1T20	Rio Marasso	TG04009	UD122
IT0602SS1T21	02SS1T21	Torrente But	TG02003	UD134
IT0602SS1T22	02SS1T22	Fiume Fella	TG02001	
IT0602SS1T23	02SS1T23	Torrente Saisera	TG03011	
IT0602SS1T24	02SS1T24	Torrente Resia	TG03002	UD167
IT0602SS1T25	02SS1T25	Torrente Aupa	TG03006	UD132
IT0602SS1T26	02SS1T26	Rio del Lago	SL04001	UD114
IT0602SS1T27	02SS1T27	Torrente Venzonassa	TG02014	
IT0602SS1T28	02SS1T28	Torrente Arzino	TG02005	PN105
IT0602SS1T29	02SS1T29	Torrente Cosa	TG02004	PN103
IT0602SS1T3	02SS1T3	Rio Turriea	TG04008	UD36
IT0602SS1T30	02SS1T30	Rio Marsiglia	TG02009	PN106
IT0602SS1T31	02SS1T31	Rio Pusala	TG04067	

IT0602SS1T32	02SS1T32	Rio Fulin	TG03020	UD116
IT0602SS1T33	02SS1T33	Torrente Teria	TG03033	
IT0602SS1T34	02SS1T34	Torrente Palar	TG03018	UD162
IT0602SS1T35	02SS1T35	Rio Negro	TG02020	
IT0602SS1T36	02SS1T36	Torrente Seazza	TG02016	
IT0602SS1T37	02SS1T37	Torrente Ambiesta	TG02011	UD131
IT0602SS1T38	02SS1T38	Torrente Faeit	TG02010	UD148
IT0602SS1T39	02SS1T39	Torrente Tolina	TG02025	
IT0602SS1T4	02SS1T4	Torrente Novarza	TG03030	
IT0602SS1T40	02SS1T40	Torrente Muie	LV03022	PN31
IT0602SS1T41	02SS1T41	Torrente Piumizza	IS02008	GO08
IT0602SS1T42	02SS1T42	Canale S. Daniele	LV04016	PN95
IT0602SS1T43	02SS1T43	Torrente Prescudin	LV04022	PN17
IT0602SS1T44	02SS1T44	Rio Nero	IS04027	UD124
IT0602SS1T45	02SS1T45	Canale Fidri	IS04043	
IT0602SS1T46	02SS1T46	Rio Bianco	IS04021	UD106
IT0602SS1T47	02SS1T47	Rio Legrada	IS04010	UD120
IT0602SS1T48	02SS1T48	Rio Podiamo	IS04022	UD125
IT0602SS1T49	02SS1T49	Torrente Erbezzo	IS06010	UD147
IT0602SS1T5	02SS1T5	Rio Freddo	SL04004	
IT0602SS1T50	02SS1T50	Torrente Oblino	IS05011	
IT0602SS1T51	02SS1T51	Torrente Barbucina	IS05010	
IT0602SS1T52	02SS1T52	Rio S. Maria	LV05004	PN99
IT0602SS1T53	02SS1T53	Rio Postegae	LV05005	PN100
IT0602SS1T54	02SS1T54	Torrente Pezzeda	LV05002	PN97
IT0602SS1T55	02SS1T55	Torrente Alba	LV05003	PN98
IT0602SS1T56	02SS1T56	Torrente Chiarchia	LV03020	PN87
IT0602SS1T57	02SS1T57	Torrente Rieca	IS05033	UD168
IT0602SS1T58	02SS1T58	Rio Uccea	IS03016	UD127
IT0602SS1T59	02SS1T59	Torrente Grivò	IS05003	UD151
IT0602SS1T6	02SS1T6	Rio Bianco	SL04002	UD105
IT0602SS1T60	02SS1T60	Rio Chiarò	IS05005	UD111
IT0602SS1T61	02SS1T61	Torrente Chiarzò	LV03013	PN85
IT0602SS1T62	02SS1T62	Torrente Molassa	LV04009	PN93
IT0602SS1T63	02SS1T63	Torrente Chiarò	IS05001	UD137
IT0602SS1T64	02SS1T64	Torrente Pentina	LV04014	PN94
IT0602SS1T65	02SS1T65	Torrente Caltea	LV04005	PN14
IT0602SS1T66	02SS1T66	Torrente Versa	IS04005	
IT0602SS1T67	02SS1T67	Torrente Viella	LV03010	PN83
IT0602SS1T68	02SS1T68	Torrente Silisia	LV03008	PN81
IT0602SS1T69	02SS1T69	Fiume Meduna	LV02001	PN68
IT0602SS1T7	02SS1T7	Rio Vaisonz	SL05015	
IT0602SS1T70	02SS1T70	Torrente Inglagna	LV04023	PN96
IT0602SS1T71	02SS1T71	Torrente Giaf	TG02054	UD149
IT0602SS1T72	02SS1T72	Torrente Poschiedea	TG02060	
IT0602SS1T73	02SS1T73	Torrente Comugna	TG03023	PN27
IT0602SS1T74	02SS1T74	Torrente Variola	TG04002	
IT0602SS1T75	02SS1T75	Rio Ambruseit	TG04006	
IT0602SS1T76	02SS1T76	Rio Piellinis	TG04015	
IT0602SS1T78	02SS1T78	Rio Studena	TG04047	
IT0602SS1T79	02SS1T79	Rio Mueia	TG04005	
IT0602SS1T8	02SS1T8	Canale dei Carri	SL04006	
IT0602SS1T80	02SS1T80	Rio Bombaso	TG04001	
IT0602SS1T81	02SS1T81	Rio Nero	TG04010	
IT0602SS1T82	02SS1T82	Rio Cercevesa	TG04004	
IT0602SS1T83	02SS1T83	Torrente Glagnò	TG03012	
IT0602SS1T84	02SS1T84	Rio del Lago	SL06041	

IT0602SS1T85	02SS1T85	Torrente Chiarsò	TG03001	
IT0602SS1T86	02SS1T86	Rio Margò	TG04003	UD123
IT0602SS1T87	02SS1T87	Torrente Chiarzò	TG03010	
IT0602SS1T88	02SS1T88	Canale Piccolo di Meduna	LV03028	PN89
IT0602SS1T89	02SS1T89	Torrente Urana	CR02002	
IT0602SS1T9	02SS1T9	Torrente Dogna	TG03009	
IT0602SS1T90	02SS1T90	Torrente Zimor	IS03021	UD176
IT0602SS1T91	02SS1T91	Torrente Vedronza	IS03018	UD174
IT0602SS1T92	02SS1T92	Rio Bianco	IS02005	UD107
IT0602SS1T93	02SS1T93	Torrente Cimoliana	LV04002	PN91
IT0602SS1T94	02SS1T94	Torrente Settimana	LV04003	PN92
IT0602SS1T95	02SS1T95	Torrente Cellina	LV03001	PN12
IT0602SS1T96	02SS1T96	Torrente Versa	IS04005	
IT0602SS1T97	02SS1T97	Torrente Barbucina	IS05010	
IT0602SS1T98	02SS1T98	Torrente Colvera	LV03002	PN29
IT0602SS1T99	02SS1T99	Torrente Malina	IS03003	UD155
IT0602SS2T1	02SS2T1	Torrente Natisone	IS03002	UD70
IT0602SS2T10	02SS2T10	Rio Bianco	SL04002	UD83
IT0602SS2T11	02SS2T11	Torrente Cosa	TG02004	PN33
IT0602SS2T12	02SS2T12	Torrente But	TG02003	UD27
IT0602SS2T13	02SS2T13	Torrente Arzino	TG02005	PN26
IT0602SS2T14	02SS2T14	Torrente Venzonassa	TG02014	UD42
IT0602SS2T15	02SS2T15	Torrente Degano	TG02002	UD17
IT0602EP8T1	02SS2T155	Torrente Leale	TG02008	UD153
IT0602EP8T9	02SS2T156	Torrente Leale	TG02008	UD177
IT0602GL2T1	02SS2T157	Rio del Lago	SL04001	UD113
IT0602SS2T16	02SS2T16	Torrente Cimoliana	LV04002	PN16
IT0602SS2T17	02SS2T17	Torrente Pontebbana	TG03005	UD164
IT0602SS2T18	02SS2T18	Torrente Resia	TG03002	UD85
IT0602SS2T19	02SS2T19	Torrente Chiarsò	TG03001	UD30
IT0602SS2T20	02SS2T20	Rio Bianco	IS02005	
IT0602SS2T21	02SS2T21	Torrente Settimana	LV04003	PN15
IT0602SS2T22	02SS2T22	Torrente Cornappo	IS03005	UD141
IT0602SS2T23	02SS2T23	Torrente Natisone	IS03002	UD69
IT0602SS2T24	02SS2T24	Fiume Judrio	IS03001	UD81
IT0602SS2T25	02SS2T25	Torrente Reca	IS04007	
IT0602SS2T26	02SS2T26	Fiume Meduna	LV02001	PN08
IT0602SS2T27	02SS2T27	Torrente Cellina	LV03001	PN13
IT0602SS2T28	02SS2T28	Torrente Cellina	LV03001	PN78
IT0602SS2T29	02SS2T29	Torrente Alberone	IS04003	UD78 /UD80
IT0602SS2T3	02SS2T3	Torrente Slizza	SL03001	
IT0602SS2T30	02SS2T30	Torrente Cosizza	IS05002	UD74
IT0602SS2T31	02SS2T31	Fiume Meduna	LV02001	PN70
IT0602SS2T32	02SS2T32	Torrente Torre	IS02001	UD99
IT0602SS2T33	02SS2T33	Torrente Pesarina	TG03003	UD25
IT0602SS2T34	02SS2T34	Torrente Saisera	TG03011	
IT0602SS2T35	02SS2T35	Torrente Raccolana	TG03004	UD35
IT0602SS2T36	02SS2T36	Torrente Aupa	TG03006	UD133
IT0602SS2T37	02SS2T37	Torrente Lumiei	TG02006	UD86
IT0602SS2T38	02SS2T38	Torrente Degano	TG02002	UD15
IT0602SS2T39	02SS2T39	Torrente Degano	TG02002	UD16
IT0602SS2T4	02SS2T4	Torrente Lumiei	TG02006	UD13
IT0602SS2T40	02SS2T40	Torrente Vinadia	TG02013	
IT0602SS2T41	02SS2T41	Torrente Glagnò	TG03012	
IT0602SS2T42	02SS2T42	Torrente Slizza	SL03001	UD171
IT0602SS2T43	02SS2T43	Torrente Aupa	TG03006	UD39
IT0602SS2T44	02SS2T44	Torrente Chiarsò	TG03001	UD29

IT0602SS2T45	02SS2T45	Torrente Chiarsò	TG03001	UD28
IT0602SS2T46	02SS2T46	Torrente Raccolana	TG03004	UD38
IT0602SS2T47	02SS2T47	Fiume Fella	TG02001	UD31
IT0602SS2T48	02SS2T48	Torrente Pesarina	TG03003	UD23
IT0602SS2T49	02SS2T49	Torrente Pesarina	TG03003	UD24
IT0602SS2T5	02SS2T5	Fiume Tagliamento	TG01001	UD02
IT0602SS2T50	02SS2T50	Torrente Pesarina	TG03003	UD21
IT0602SS2T51	02SS2T51	Torrente But	TG02003	UD41
IT0602SS2T52	02SS2T52	Torrente But	TG02003	UD136
IT0602SS2T53	02SS2T53	Torrente Cosa	TG02004	PN104
IT0602SS2T54	02SS2T54	Torrente Pontebbana	TG03005	UD165
IT0602SS2T6	02SS2T6	Torrente Vinadia	TG02013	UD26
IT0602SS2T7	02SS2T7	Torrente Dogna	TG03009	UD146
IT0602SS2T8	02SS2T8	Fiume Fella	TG02001	UD32
IT0602SS2T9	02SS2T9	Rio del Lago	SL06041	
IT0602SS3T1	02SS3T1	Fiume Meduna	LV02001	PN67
IT0602SS3T10	02SS3T10	Torrente Cellina	LV03001	PN77
IT0602SS3T11	02SS3T11	Torrente Slizza	SL03001	
IT0602SS3T12	02SS3T12	Fiume Tagliamento	TG01001	UD03
IT0602SS3T13	02SS3T13	Fiume Fella	TG02001	UD34
IT0602SS3T14	02SS3T14	Torrente Degano	TG02002	UD18
IT0602SS3T15	02SS3T15	Torrente Degano	TG02002	UD19
IT0602SS3T16	02SS3T16	Fiume Tagliamento	TG01001	UD04
IT0602SS3T2	02SS3T2	Torrente Cellina	LV03001	PN76
IT0602SS3T3	02SS3T3	Torrente Cellina	LV03001	PN28
IT0602SS3T4	02SS3T4	Torrente Degano	TG02002	UD20
IT0602SS3T5	02SS3T5	Torrente But	TG02003	UD40
IT0602SS3T6	02SS3T6	Fiume Tagliamento	TG01001	
IT0602SS3T7	02SS3T7	Torrente Slizza	SL03001	UD84
IT0602SS3T8	02SS3T8	Fiume Fella	TG02001	UD33
IT0602SS3T9	02SS3T9	Fiume Meduna	LV02001	PN69
IT0602SS4T1	02SS4T1	Fiume Tagliamento	TG01001	UD08
IT0602SS4T2	02SS4T2	Fiume Tagliamento	TG01001	
IT0602SS4T3	02SS4T3	Fiume Tagliamento	TG01001	UD05
IT0602SS4T4	02SS4T4	Fiume Tagliamento	TG01001	UD06
IT0602SS4T5	02SS4T5	Fiume Tagliamento	TG01001	UD07
IT0603SS1N1	03SS1N1	Torrente Pezzeit	PV03002	PN24
IT0603SS1N2	03SS1N2	Torrente Vaiont	PV02001	PN25
IT0603SS1N3	03SS1N3	Torrente Messaccio	PV03001	PN101
IT0603SS2N1	03SS2N1	Torrente Vaiont	PV02001	
IT0606AS2D1	06AS2D1	Torrente Artugna	LV02004	PN72
IT0606AS2T1	06AS2T1	Rio Lin	LM02006	PN46
IT0606AS2T10	06AS2T10	Roggia Bevarella	LM05001	PN42
IT0606AS2T11	06AS2T11	Fiume Livenza	LV01001	PN03
IT0606AS2T12	06AS2T12	Fiume Corno	CN01001	UD50
IT0606AS2T13	06AS2T13	Roggia dei Molini	LM03001	PN47
IT0606AS2T14	06AS2T14	Fiume Sile	LM04002	PN40
IT0606AS2T15	06AS2T15	Rio Lin	LM02006	PN50
IT0606AS2T16	06AS2T16	Roggia Versa	LM02001	PN56
IT0606AS2T17	06AS2T17	Fiume Sestian	LM01002	PN54
IT0606AS2T18	06AS2T18	Rio Cao Maggiore	LM02003	PN45
IT0606AS2T19	06AS2T19	Fiume Noncello	LV03004	PN21
IT0606AS2T2	06AS2T2	Fiume Sile	LM04002	PN41
IT0606AS2T20	06AS2T20	Fiume Livenza	LV01001	PN02
IT0606AS2T21	06AS2T21	Fiume Ledra	TG02012	UD95
IT0606AS2T22	06AS2T22	Fiume Ledra	TG02012	UD92
IT0606AS2T24	06AS2T24	Fiume Ledra	TG02012	UD93

IT0606AS2T25	06AS2T25	Canale Nuovo Reghena	RD00074	PN102
IT0606AS2T5	06AS2T5	Fiume Fiume	LM04001	PN36
IT0606AS2T6	06AS2T6	Fiume Fiume	LM04001	PN37
IT0606AS2T7	06AS2T7	Fiume Ledra	TG02012	UD44
IT0606AS2T8	06AS2T8	Roggia di Mezzo	TG02007	PN52
IT0606AS2T9	06AS2T9	Fiume Lemene	LM01001	PN53
IT0606AS3T1	06AS3T1	Torrente Corno	CS02001	UD48
IT0606AS3T2	06AS3T2	Torrente Cormor	CR01001	UD46
IT0606AS3T3	06AS3T3	Fiume Fiume	LM04001	PN35
IT0606AS3T4	06AS3T4	Fiume Livenza	LV01001	PN04
IT0606AS3T5	06AS3T5	Fiume Livenza	LV01001	PN66
IT0606AS3T6	06AS3T6	Fiume Stella	CS01001	UD61
IT0606AS3T7	06AS3T7	Torrente Corno	CS02001	UD47
IT0606AS3T8	06AS3T8	Fiume Livenza	LV01001	PN05
IT0606AS4D1	06AS4D1	Fiume Meduna	LV02001	PN71
IT0606AS4D2	06AS4D2	Fiume Meduna	LV02001	PN10/PN110
IT0606AS4D3	06AS4D3	Fiume Meduna	LV02001	PN11
IT0606AS5F1	06AS5F1	Fiume Tagliamento	TG01001	UD11/UD10
IT0606AS6T1	06AS6T1	Fiume Natissa	NT01001	UD96
IT0606AS6T10	06AS6T10	Fiume Varmo	TG02019	UD101
IT0606AS6T11	06AS6T11	Fiume Sestian	LM01002	PN59
IT0606AS6T12	06AS6T12	Scolo Taglio	LV02014	PN73
IT0606AS6T13	06AS6T13	Roggia Corniolizza	CN02002	UD57
IT0606AS6T14	06AS6T14	Fiume Torsa	CS02003	UD100
IT0606AS6T15	06AS6T15	Canale Mondina	IS03012	UD87
IT0606AS6T16	06AS6T16	Canale Tiel	TL01001	UD88
IT0606AS6T18	06AS6T18	Fiume Natissa	NT01001	UD64
IT0606AS6T19	06AS6T19	Roggia Zellina	ZL01001	UD65
IT0606AS6T20	06AS6T20	Fiume Ausa	AS01001	UD62
IT0606AS6T21	06AS6T21	Roggia Puroia	CS02007	UD56
IT0606AS6T22	06AS6T22	Fiume Corno	CN01001	UD49
IT0606AS6T23	06AS6T23	Fiume Stella	CS01001	UD60
IT0606AS6T24	06AS6T24	Roggia Mulignan Gravotti	LV03077	PN90
IT0606AS6T25	06AS6T25	Roggia Gleris	LM03003	PN48
IT0606AS6T26	06AS6T26	Rio Pontal	LM05004	PN49
IT0606AS6T27	06AS6T27	Fosso della Luna	LM05003	PN44
IT0606AS6T28	06AS6T28	Fiume Noncello	LV03004	PN20
IT0606AS6T29	06AS6T29	Rio Brentella	LV03007	PN18/PN109
IT0606AS6T3	06AS6T3	Fiume Torsa	CS02003	UD59
IT0606AS6T30	06AS6T30	Rio Sentirone	LV03014	PN22
IT0606AS6T31	06AS6T31	Rio la Paisa	LV02008	PN43
IT0606AS6T32	06AS6T32	Fiume Sile	LM04002	PN39
IT0606AS6T34	06AS6T34	Roggia Versa	LM02001	PN57
IT0606AS6T35	06AS6T35	Roggia Lugugnana	LG01001	PN58
IT0606AS6T36	06AS6T36	Fiume Lemene	LM01001	PN61
IT0606AS6T37	06AS6T37	Rio Versiola	LM02004	PN60
IT0606AS6T38	06AS6T38	Rio Cao Maggiore	LM02003	PN62
IT0606AS6T39	06AS6T39	Fiume Ledra	TG02012	UD94
IT0606AS6T4	06AS6T4	Fiume Sile	LM04002	PN38
IT0606AS6T40	06AS6T40	Fiume Ledra	TG02012	UD43
IT0606AS6T41	06AS6T41	Fiume Varmo	TG02019	UD102
IT0606AS6T42	06AS6T42	Rio Molini	CS02009	UD54
IT0606AS6T43	06AS6T43	Roggia di Virco	CS03012	UD53
IT0606AS6T44	06AS6T44	Roggia Soldan	CS02018	UD52
IT0606AS6T45	06AS6T45	Roggia Miliana	CS02005	UD58
IT0606AS6T46	06AS6T46	Fiume Turgnano	TN01001	UD55
IT0606AS6T5	06AS6T5	Rio Cao Maggiore	LM02003	PN63

IT0606AS6T6	06AS6T6	Scolo Taglio	LV02014	PN23
IT0606AS6T7	06AS6T7	Fiume Noncello	LV03004	PN19
IT0606AS6T9	06AS6T9	Roggia di Mezzo	TG02007	PN51
IT0606EF7D1	06EF7D1	Torrente Grivò	IS05003	
IT0606EF7D2	06EF7D2	Torrente Chiarò	IS05001	
IT0606EF7D3	06EF7D3	Torrente Ellero	IS04008	
IT0606EF7D4	06EF7D4	Torrente Versa	IS04005	GO07
IT0606EF7F1	06EF7F1	Torrente Chiarò di Prestento	IS06003	
IT0606EF7T1	06EF7T1	Roggia Rivolo	IS04012	
IT0606EF7T2	06EF7T2	Roggia Manganizza	IS03010	
IT0606EF7T3	06EF7T3	Torrente Corno	IS04002	
IT0606EF7T4	06EF7T4	Torrente Ripudio	CS03004	
IT0606EF8D1	06EF8D1	Torrente Cosa	TG02004	
IT0606EF8D2	06EF8D2	Torrente Cosa	TG02004	
IT0606EF8D3	06EF8D3	Torrente Cosa	TG02004	
IT0606EF8F1	06EF8F1	Torrente Natisone	IS03002	
IT0606EF8F2	06EF8F2	Fiume Judrio	IS03001	
IT0606EF8T1	06EF8T1	Torrente Cormor	CR01001	
IT0606EF8T2	06EF8T2	Torrente Cormor	CR01001	
IT0606EF8T3	06EF8T3	Torrente Malina	IS03003	
IT0606EP7D1	06EP7D1	Torrente Ossena	LV03019	
IT0606EP7D2	06EP7D2	Torrente Artugna	LV02004	
IT0606EP7F1	06EP7F1	Torrente Midella	LV06001	
IT0606EP7F2	06EP7F2	Torrente Bornas di Aviano	LV04197	
IT0606EP7T1	06EP7T1	Rio Marsiglia	TG02009	PN55
IT0606EP7T10	06EP7T10	Torrente Cavrezza	LV03006	
IT0606EP7T11	06EP7T11	Torrente Cavrezza	LV03006	
IT0606EP7T2	06EP7T2	Roggia Riduan	LV04015	
IT0606EP7T3	06EP7T3	Rio Cornaria	CR02006	
IT0606EP7T4	06EP7T4	Torrente Cavrezza	CA01001	
IT0606EP7T5	06EP7T5	Torrente Cavrezza	LV03006	
IT0606EP7T6	06EP7T6	Rio Tresemane	TR01001	
IT0606EP7T7	06EP7T7	Torrente Cormor	CR01001	
IT0606EP7T8	06EP7T8	Torrente Corno	CS02001	UD144
IT0606EP7T9	06EP7T9	Torrente Agar	TG03032	
IT0606EP8D1	06EP8D1	Torrente Torre	IS02001	
IT0606EP8D2	06EP8D2	Torrente Torre	IS02001	
IT0606EP8D3	06EP8D3	Torrente Colvera	LV03002	
IT0606EP8D4	06EP8D4	Torrente Torre	IS02001	
IT0606EP8F1	06EP8F1	Torrente Orvenco	TG03022	UD160
IT0606EP8F2	06EP8F2	Fiume Meduna	LV02001	
IT0606EP8T1	06EP8T1	Torrente Cellina	LV03001	
IT0606IN8F1	06IN8F1	Fiume Tagliamento	TG01001	
IT0606SR2T1	06SR2T1	Fiume Meschio	LV02003	PN06
IT0606SR2T2	06SR2T2	Fiume Meschio	LV02003	
IT0606SR3F1	06SR3F1	Fiume Vipacco	IS02003	GO05
IT0606SR6T1	06SR6T1	Torrente Gorgazzo	LV02027	PN75
IT0606SR6T2	06SR6T2	Fiume Livenzetta	LV02021	PN74
IT0606SR6T4	06SR6T4	Fiume Livenza	LV01001	PN01
IT0606SS1D1	06SS1D1	Rio Chiarò	IS05005	UD112
IT0606SS1F1	06SS1F1	Torrente Grivò	IS05003	UD75
IT0606SS1F2	06SS1F2	Torrente Chiarò	IS05001	UD79
IT0606SS1F3	06SS1F3	Torrente Vegliato	TG03017	UD175
IT0606SS1T1	06SS1T1	Torrente Urana	CR02002	UD173
IT0606SS1T10	06SS1T10	Torrente Rugo	TG03019	PN34
IT0606SS1T11	06SS1T11	Rio Bosso	TG03034	UD110
IT0606SS1T2	06SS1T2	Rio Lini	CS03001	

IT0606SS1T3	06SS1T3	Rio Lini	CS03001	UD121
IT0606SS1T4	06SS1T4	Rio il Rug	IS05007	UD119
IT0606SS1T5	06SS1T5	Fiume Fiume	LM04001	PN64
IT0606SS1T6	06SS1T6	Torrente Urana	CR02002	
IT0606SS1T7	06SS1T7	Torrente Corno	CS02001	UD143
IT0606SS1T8	06SS1T8	Roggia dei Molini	LM03001	PN65
IT0606SS1T9	06SS1T9	Torrente Grava	LV02006	
IT0606SS2D1	06SS2D1	Torrente Malina	IS03003	UD73
IT0606SS2D2	06SS2D2	Torrente Malina	IS03003	UD156
IT0606SS2F1	06SS2F1	Torrente Torre	IS02001	UD97
IT0606SS2F2	06SS2F2	Torrente Cosa	TG02004	PN32
IT0606SS2F3	06SS2F3	Torrente Torre	IS02001	UD66
IT0606SS2F4	06SS2F4	Torrente Cornappo	IS03005	UD68
IT0606SS2F5	06SS2F5	Torrente Versa	IS04005	
IT0606SS2T1	06SS2T1	Torrente Corno	CS02001	
IT0606SS2T2	06SS2T2	Torrente Corno	CS02001	UD51
IT0606SS2T3	06SS2T3	Torrente Cormor	CR01001	UD45
IT0606SS2T5	06SS2T5	Torrente Grava	LV02006	PN07
IT0606SS2T6	06SS2T6	Torrente Corno	IS04002	UD82
IT0606SS3F1	06SS3F1	Fiume Meduna	LV02001	PN09
IT0606SS3F2	06SS3F2	Torrente Natisone	IS03002	UD72/UD71
IT0606SS3F3	06SS3F3	Fiume Judrio	IS03001	GO06
IT0606SS4F1	06SS4F1	Fiume Tagliamento	TG01001	UD09
IT0606SS4F2	06SS4F2	Fiume Isonzo	IS01001	
IT0606SS4F3	06SS4F3	Fiume Isonzo	IS01001	GO04
IT0606SS4F4	06SS4F4	Fiume Isonzo	IS01001	GO01
IT0606SS4F5	06SS4F5	Fiume Isonzo	IS01001	
IT0606SS4F6	06SS4F6	Fiume Isonzo	IS01001	
IT0606SS5F1	06SS5F1	Fiume Isonzo	IS01001	GO02
IT0607EP7T1	07EP7T1	Torrente Grisa	RS02001	
IT0607IN7T1	07IN7T1	Torrente Rosandra	RS01001	TS02
IT0607SR2T1	07SR2T1	Torrente Rosandra	RS01001	TS07/TS03
IT0607SR6T1	07SR6T1	Fiume Timavo	TM01001	TS04
IT0607SS1T1	07SS1T1	Rio Ospo	OS01001	TS06
IT0607SS1T2	07SS1T2	Torrente Settefontane	SF01001	
IT0607SS2T1	07SS2T1	Torrente Rosandra	RS01001	TS01
IT06ARTF01	ARTF01	Roggia di Palmanova		
IT06ARTF02	ARTF02	Canale Principale		
IT06ARTF03	ARTF03	Canale di Giavons		
IT06ARTF04	ARTF04	Canale di Trivignano		
IT06ARTF05	ARTF05	Roggia di Carpacco - Codroipo		
IT06ARTF06	ARTF06	Collettore Principale		
IT06ARTF07	ARTF07	Roggia di Udine		
IT06ARTF08	ARTF08	Canale Brentella		
IT06ARTF09	ARTF09	Canale Villa Rinaldi		
IT06ARTF10	ARTF10	Canale di San Vito		
IT06ARTF11	ARTF11	Canale Sussidiario		
IT06ARTF12	ARTF12	Canale Principale Dottori		
IT06ARTF13	ARTF13	Canale di San Foca		
IT06ARTF14	ARTF14	Canale Istrago-Tauriano-Rauscedo		
IT06ARTF15	ARTF15	Roggia di Colle Orgnese Cavasso Nuovo e dei Molini		
IT06ARTF16	ARTF16	Canale Principale Adduttore		
IT06ARTF17	ARTF17	Canale Cellina-torrente Cavrezza		
IT06ARTF18	ARTF18	Canale Battistin		
IT06ARTF19	ARTF19	Canale Amman		
IT06ARTF20	ARTF20	Roggia Taglio		UD63

Allegato B

RISULTATI MONITORAGGIO ARPA FVG - STATO COMPLESSIVO ATTUALE

CODICE_COR	TIPIZZAZIO	NOME_CORPO	STATO COMPLESSIVO ATTUALE
02AS6T1	02AS6T	Rio Pusala	NON CLASSIFICATO
02EP7T1	02EP7T	Torrente Chialeadina	NON CLASSIFICATO
02EP7T2	02EP7T	Canale Framoso	NON CLASSIFICATO
02EP7T3	02EP7T	Torrente Midella	NON CLASSIFICATO
02EP7T4	02EP7T	Torrente Ossena	NON CLASSIFICATO
02EP7T5	02EP7T	Torrente Bornas di Aviano	NON CLASSIFICATO
02EP8T2	02EP8T	Torrente Faeit	NON CLASSIFICATO
02EP8T3	02EP8T	Torrente Seazza	NON CLASSIFICATO
02EP8T4	02EP8T	Rio Bianco	NON CLASSIFICATO
02EP8T5	02EP8T	Torrente Vegliato	NON VALUTABILE
02EP8T6	02EP8T	Torrente Mea	NON CLASSIFICATO
02EP8T7	02EP8T	Torrente Cimoliana	NON CLASSIFICATO
02EP8T8	02EP8T	Torrente Settimana	NON CLASSIFICATO
02SR6T1	02SR6T	Torrente Torre	BUONO
02SR6T2	02SR6T	Rio Barman	ELEVATO
02SR6T3	02SR6T	Torrente Raccolana	ELEVATO
02SR6T4	02SR6T	Torrente Torre	BUONO
02SR6T5	02SR6T	Torrente Artugna	BUONO
02SR6T6	02SR6T	Rio Barman	BUONO
02SR6T7	02SR6T	Torrente Raccolana	CATTIVO
02SS1T1	02SS1T	Torrente Chiarchia	NON VALUTABILE
02SS1T10	02SS1T	Torrente Miozza	NON VALUTABILE
02SS1T100	02SS1T	Torrente Silisia	SUFFICIENTE
02SS1T101	02SS1T	Torrente Chiarò di Prestento	BUONO
02SS1T102	02SS1T	Torrente Cosizza	BUONO
02SS1T103	02SS1T	Torrente Viella	ELEVATO
02SS1T104	02SS1T	Torrente Lagna	SUFFICIENTE
02SS1T105	02SS1T	Torrente Alberone	BUONO
02SS1T106	02SS1T	Torrente Cornappo	BUONO
02SS1T107	02SS1T	Torrente Ellero	BUONO
02SS1T108	02SS1T	Torrente Natisone	BUONO
02SS1T109	02SS1T	Fiume Judrio	BUONO
02SS1T11	02SS1T	Torrente Filuvigna	NON CLASSIFICATO
02SS1T110	02SS1T	Rio del Lago	CATTIVO
02SS1T111	02SS1T	Torrente Uqua	NON CLASSIFICATO
02SS1T112	02SS1T	Fiume Fella	BUONO
02SS1T113	02SS1T	Torrente Dongieaga	NON CLASSIFICATO
02SS1T114	02SS1T	Torrente Pontaiba	BUONO
02SS1T115	02SS1T	Torrente Foce	BUONO
02SS1T116	02SS1T	Torrente Leale	BUONO
02SS1T117	02SS1T	Torrente Orvenco	SUFFICIENTE
02SS1T118	02SS1T	Rio Avanza	SUFFICIENTE

02SS1T119	02SS1T	Rio Canonica	NON CLASSIFICATO
02SS1T12	02SS1T	Torrente Lumiei	NON VALUTABILE
02SS1T120	02SS1T	Rio Chiantone	NON CLASSIFICATO
02SS1T121	02SS1T	Rio di Sauris e Maina	NON VALUTABILE
02SS1T122	02SS1T	Rio Geu	SUFFICIENTE
02SS1T123	02SS1T	Rio Storto	NON CLASSIFICATO
02SS1T124	02SS1T	Rio Saustri	NON CLASSIFICATO
02SS1T125	02SS1T	Rio Bordaglia	BUONO
02SS1T126	02SS1T	Rio D'Auempoch	NON VALUTABILE
02SS1T127	02SS1T	Torrente Pontaiba	SCARSO
02SS1T128	02SS1T	Rio Bianco	NON CLASSIFICATO
02SS1T129	02SS1T	Rio Malborghetto	NON CLASSIFICATO
02SS1T13	02SS1T	Fiume Tagliamento	BUONO
02SS1T130	02SS1T	Torrente Uqua	NON CLASSIFICATO
02SS1T131	02SS1T	Rio Alba	NON CLASSIFICATO
02SS1T132	02SS1T	Torrente Gladegna	SUFFICIENTE
02SS1T133	02SS1T	Rio Simon	NON CLASSIFICATO
02SS1T134	02SS1T	Torrente Miozza	NON VALUTABILE
02SS1T135	02SS1T	Torrente Seazza	NON CLASSIFICATO
02SS1T136	02SS1T	Torrente Chiarz_	NON VALUTABILE
02SS1T137	02SS1T	Torrente Tolina	BUONO
02SS1T138	02SS1T	Torrente Lumiei	NON VALUTABILE
02SS1T139	02SS1T	Torrente Novarza	NON CLASSIFICATO
02SS1T14	02SS1T	Torrente Vinadia	NON CLASSIFICATO
02SS1T141	02SS1T	Rio Vaglina	BUONO
02SS1T143	02SS1T	Torrente Uqua	SUFFICIENTE
02SS1T144	02SS1T	Torrente Ambiesta	NON CLASSIFICATO
02SS1T145	02SS1T	Rio Fulin	BUONO
02SS1T146	02SS1T	Canale Bartolo	NON CLASSIFICATO
02SS1T147	02SS1T	Rio Alba	NON CLASSIFICATO
02SS1T148	02SS1T	Rio Bombaso	BUONO
02SS1T149	02SS1T	Canale Bartolo	NON CLASSIFICATO
02SS1T15	02SS1T	Rio degli Uccelli	NON CLASSIFICATO
02SS1T150	02SS1T	Torrente But	NON CLASSIFICATO
02SS1T151	02SS1T	Torrente But	BUONO
02SS1T152	02SS1T	Torrente Lagna	BUONO
02SS1T153	02SS1T	Torrente Colvera	SUFFICIENTE
02SS1T154	02SS1T	Torrente Cellina	BUONO
02SS1T16	02SS1T	Torrente Pontebbana	NON CLASSIFICATO
02SS1T17	02SS1T	Torrente Degano	ELEVATO
02SS1T18	02SS1T	Torrente Pesarina	NON VALUTABILE
02SS1T19	02SS1T	Rio Malins	NON CLASSIFICATO
02SS1T2	02SS1T	Torrente Muie	BUONO
02SS1T20	02SS1T	Rio Marasso	BUONO
02SS1T21	02SS1T	Torrente But	BUONO
02SS1T22	02SS1T	Fiume Fella	NON CLASSIFICATO
02SS1T23	02SS1T	Torrente Saisera	NON CLASSIFICATO
02SS1T24	02SS1T	Torrente Resia	ELEVATO
02SS1T25	02SS1T	Torrente Aupa	BUONO
02SS1T26	02SS1T	Rio del Lago	NON VALUTABILE
02SS1T27	02SS1T	Torrente Venzonassa	NON CLASSIFICATO
02SS1T28	02SS1T	Torrente Arzino	ELEVATO
02SS1T29	02SS1T	Torrente Cosa	BUONO
02SS1T3	02SS1T	Rio Turriea	CATTIVO
02SS1T30	02SS1T	Rio Marsiglia	BUONO
02SS1T31	02SS1T	Rio Pusala	NON CLASSIFICATO
02SS1T32	02SS1T	Rio Fulin	BUONO

02SS1T33	02SS1T	Torrente Teria	NON CLASSIFICATO
02SS1T34	02SS1T	Torrente Palar	SUFFICIENTE
02SS1T35	02SS1T	Rio Negro	NON CLASSIFICATO
02SS1T36	02SS1T	Torrente Seazza	NON CLASSIFICATO
02SS1T37	02SS1T	Torrente Ambiesta	BUONO
02SS1T38	02SS1T	Torrente Faeit	BUONO
02SS1T39	02SS1T	Torrente Tolina	NON CLASSIFICATO
02SS1T4	02SS1T	Torrente Novarza	NON CLASSIFICATO
02SS1T40	02SS1T	Torrente Muie	ELEVATO
02SS1T41	02SS1T	Torrente Piumizza	BUONO
02SS1T42	02SS1T	Canale S. Daniele	BUONO
02SS1T43	02SS1T	Torrente Prescudin	ELEVATO
02SS1T44	02SS1T	Rio Nero	BUONO
02SS1T45	02SS1T	Canale Fidri	NON CLASSIFICATO
02SS1T46	02SS1T	Rio Bianco	BUONO
02SS1T47	02SS1T	Rio Legrada	BUONO
02SS1T48	02SS1T	Rio Podiamo	SUFFICIENTE
02SS1T49	02SS1T	Torrente Erbezzo	BUONO
02SS1T5	02SS1T	Rio Freddo	NON CLASSIFICATO
02SS1T50	02SS1T	Torrente Oblino	NON CLASSIFICATO
02SS1T51	02SS1T	Torrente Barbucina	NON CLASSIFICATO
02SS1T52	02SS1T	Rio S. Maria	ELEVATO
02SS1T53	02SS1T	Rio Postegae	ELEVATO
02SS1T54	02SS1T	Torrente Pezzeda	ELEVATO
02SS1T55	02SS1T	Torrente Alba	SUFFICIENTE
02SS1T56	02SS1T	Torrente Chiarchia	BUONO
02SS1T57	02SS1T	Torrente Rieca	BUONO
02SS1T58	02SS1T	Rio Uccea	BUONO
02SS1T59	02SS1T	Torrente Griv_	SUFFICIENTE
02SS1T6	02SS1T	Rio Bianco	BUONO
02SS1T60	02SS1T	Rio Chiar_	BUONO
02SS1T61	02SS1T	Torrente Chiarz_	SUFFICIENTE
02SS1T62	02SS1T	Torrente Molassa	BUONO
02SS1T63	02SS1T	Torrente Chiar_	SUFFICIENTE
02SS1T64	02SS1T	Torrente Pentina	BUONO
02SS1T65	02SS1T	Torrente Caltea	BUONO
02SS1T66	02SS1T	Torrente Versa	NON CLASSIFICATO
02SS1T67	02SS1T	Torrente Viella	ELEVATO
02SS1T68	02SS1T	Torrente Silisia	ELEVATO
02SS1T69	02SS1T	Fiume Meduna	ELEVATO
02SS1T7	02SS1T	Rio Vaisonz	NON CLASSIFICATO
02SS1T70	02SS1T	Torrente Inglagna	BUONO
02SS1T71	02SS1T	Torrente Giaf	BUONO
02SS1T72	02SS1T	Torrente Poschiedea	NON CLASSIFICATO
02SS1T73	02SS1T	Torrente Comugna	ELEVATO
02SS1T74	02SS1T	Torrente Variola	NON CLASSIFICATO
02SS1T75	02SS1T	Rio Ambruseit	NON CLASSIFICATO
02SS1T76	02SS1T	Rio Piellinis	NON CLASSIFICATO
02SS1T78	02SS1T	Rio Studena	NON CLASSIFICATO
02SS1T79	02SS1T	Rio Mueia	NON CLASSIFICATO
02SS1T8	02SS1T	Canale dei Carri	NON CLASSIFICATO
02SS1T80	02SS1T	Rio Bombaso	NON CLASSIFICATO
02SS1T81	02SS1T	Rio Nero	NON CLASSIFICATO
02SS1T82	02SS1T	Rio Cercevesa	NON CLASSIFICATO
02SS1T83	02SS1T	Torrente Glagn_	NON CLASSIFICATO
02SS1T84	02SS1T	Rio del Lago	NON CLASSIFICATO
02SS1T85	02SS1T	Torrente Chiars_	NON CLASSIFICATO

02SS1T86	02SS1T	Rio Marg_	SCARSO
02SS1T87	02SS1T	Torrente Chiarz_	NON CLASSIFICATO
02SS1T88	02SS1T	Canale Piccolo di Meduna	ELEVATO
02SS1T89	02SS1T	Torrente Urana	NON CLASSIFICATO
02SS1T9	02SS1T	Torrente Dogna	NON CLASSIFICATO
02SS1T90	02SS1T	Torrente Zimor	BUONO
02SS1T91	02SS1T	Torrente Vedronza	BUONO
02SS1T92	02SS1T	Rio Bianco	BUONO
02SS1T93	02SS1T	Torrente Cimoliana	ELEVATO
02SS1T94	02SS1T	Torrente Settimana	NON VALUTABILE
02SS1T95	02SS1T	Torrente Cellina	ELEVATO
02SS1T96	02SS1T	Torrente Versa	NON CLASSIFICATO
02SS1T97	02SS1T	Torrente Barbucina	NON CLASSIFICATO
02SS1T98	02SS1T	Torrente Colvera	ELEVATO
02SS1T99	02SS1T	Torrente Malina	SUFFICIENTE
02SS2T1	02SS2T	Torrente Natisone	BUONO
02SS2T10	02SS2T	Rio Bianco	BUONO
02SS2T11	02SS2T	Torrente Cosa	BUONO
02SS2T12	02SS2T	Torrente But	SUFFICIENTE
02SS2T13	02SS2T	Torrente Arzino	ELEVATO
02SS2T14	02SS2T	Torrente Venzonassa	BUONO
02SS2T15	02SS2T	Torrente Degano	BUONO
02SS2T155	02SS2T	Torrente Leale	NON VALUTABILE
02SS2T156	02SS2T	Torrente Leale	BUONO
02SS2T157	02SS2T	Rio del Lago	SUFFICIENTE
02SS2T16	02SS2T	Torrente Cimoliana	ELEVATO
02SS2T17	02SS2T	Torrente Pontebbana	BUONO
02SS2T18	02SS2T	Torrente Resia	BUONO
02SS2T19	02SS2T	Torrente Chiars_	SUFFICIENTE
02SS2T20	02SS2T	Rio Bianco	NON CLASSIFICATO
02SS2T21	02SS2T	Torrente Settimana	BUONO
02SS2T22	02SS2T	Torrente Cornappo	SUFFICIENTE
02SS2T23	02SS2T	Torrente Natisone	BUONO
02SS2T24	02SS2T	Fiume Judrio	SUFFICIENTE
02SS2T25	02SS2T	Torrente Reca	NON CLASSIFICATO
02SS2T26	02SS2T	Fiume Meduna	BUONO
02SS2T27	02SS2T	Torrente Cellina	ELEVATO
02SS2T28	02SS2T	Torrente Cellina	CATTIVO
02SS2T29	02SS2T	Torrente Alberone	SUFFICIENTE
02SS2T3	02SS2T	Torrente Slizza	NON CLASSIFICATO
02SS2T30	02SS2T	Torrente Cosizza	SUFFICIENTE
02SS2T31	02SS2T	Fiume Meduna	SUFFICIENTE
02SS2T32	02SS2T	Torrente Torre	SCARSO
02SS2T33	02SS2T	Torrente Pesarina	SUFFICIENTE
02SS2T34	02SS2T	Torrente Saisera	NON CLASSIFICATO
02SS2T35	02SS2T	Torrente Raccolana	SUFFICIENTE
02SS2T36	02SS2T	Torrente Aupa	SUFFICIENTE
02SS2T37	02SS2T	Torrente Lumiei	BUONO
02SS2T38	02SS2T	Torrente Degano	SUFFICIENTE
02SS2T39	02SS2T	Torrente Degano	BUONO
02SS2T4	02SS2T	Torrente Lumiei	SCARSO
02SS2T40	02SS2T	Torrente Vinadia	NON CLASSIFICATO
02SS2T41	02SS2T	Torrente Glagn_	NON CLASSIFICATO
02SS2T42	02SS2T	Torrente Slizza	BUONO
02SS2T43	02SS2T	Torrente Aupa	SUFFICIENTE
02SS2T44	02SS2T	Torrente Chiars_	ELEVATO
02SS2T45	02SS2T	Torrente Chiars_	SUFFICIENTE

02SS2T46	02SS2T	Torrente Raccolana	SUFFICIENTE
02SS2T47	02SS2T	Fiume Fella	SUFFICIENTE
02SS2T48	02SS2T	Torrente Pesarina	SUFFICIENTE
02SS2T49	02SS2T	Torrente Pesarina	BUONO
02SS2T5	02SS2T	Fiume Tagliamento	BUONO
02SS2T50	02SS2T	Torrente Pesarina	SUFFICIENTE
02SS2T51	02SS2T	Torrente But	BUONO
02SS2T52	02SS2T	Torrente But	SUFFICIENTE
02SS2T53	02SS2T	Torrente Cosa	BUONO
02SS2T54	02SS2T	Torrente Pontebbana	SUFFICIENTE
02SS2T6	02SS2T	Torrente Vinadia	BUONO
02SS2T7	02SS2T	Torrente Dogna	NON VALUTABILE
02SS2T8	02SS2T	Fiume Fella	SUFFICIENTE
02SS2T9	02SS2T	Rio del Lago	NON CLASSIFICATO
02SS3T1	02SS3T	Fiume Meduna	SUFFICIENTE
02SS3T10	02SS3T	Torrente Cellina	SUFFICIENTE
02SS3T11	02SS3T	Torrente Slizza	NON CLASSIFICATO
02SS3T12	02SS3T	Fiume Tagliamento	BUONO
02SS3T13	02SS3T	Fiume Fella	SUFFICIENTE
02SS3T14	02SS3T	Torrente Degano	BUONO
02SS3T15	02SS3T	Torrente Degano	BUONO
02SS3T16	02SS3T	Fiume Tagliamento	BUONO
02SS3T2	02SS3T	Torrente Cellina	SUFFICIENTE
02SS3T3	02SS3T	Torrente Cellina	ELEVATO
02SS3T4	02SS3T	Torrente Degano	SUFFICIENTE
02SS3T5	02SS3T	Torrente But	SUFFICIENTE
02SS3T6	02SS3T	Fiume Tagliamento	NON CLASSIFICATO
02SS3T7	02SS3T	Torrente Slizza	BUONO
02SS3T8	02SS3T	Fiume Fella	SUFFICIENTE
02SS3T9	02SS3T	Fiume Meduna	SUFFICIENTE
02SS4T1	02SS4T	Fiume Tagliamento	BUONO
02SS4T2	02SS4T	Fiume Tagliamento	NON CLASSIFICATO
02SS4T3	02SS4T	Fiume Tagliamento	SUFFICIENTE
02SS4T4	02SS4T	Fiume Tagliamento	BUONO
02SS4T5	02SS4T	Fiume Tagliamento	BUONO
03SS1N1	03SS1N	Torrente Pezzeit	ELEVATO
03SS1N2	03SS1N	Torrente Vaiont	ELEVATO
03SS1N3	03SS1N	Torrente Messaccio	BUONO
03SS2N1	03SS2N	Torrente Vaiont	NON CLASSIFICATO
06AS2D1	06AS2D	Torrente Artugna	BUONO
06AS2T1	06AS2T	Rio Lin	BUONO
06AS2T10	06AS2T	Roggia Bevarella	SUFFICIENTE
06AS2T11	06AS2T	Fiume Livenza	SCARSO
06AS2T12	06AS2T	Fiume Corno	SCARSO
06AS2T13	06AS2T	Roggia dei Molini	BUONO
06AS2T14	06AS2T	Fiume Sile	SCARSO
06AS2T15	06AS2T	Rio Lin	SUFFICIENTE
06AS2T16	06AS2T	Roggia Versa	CATTIVO
06AS2T17	06AS2T	Fiume Sestian	BUONO
06AS2T18	06AS2T	Rio Cao Maggiore	SUFFICIENTE
06AS2T19	06AS2T	Fiume Noncello	SUFFICIENTE
06AS2T2	06AS2T	Fiume Sile	SUFFICIENTE
06AS2T20	06AS2T	Fiume Livenza	BUONO
06AS2T21	06AS2T	Fiume Ledra	SUFFICIENTE
06AS2T22	06AS2T	Fiume Ledra	SUFFICIENTE
06AS2T24	06AS2T	Fiume Ledra	SUFFICIENTE
06AS2T25	06AS2T	Canale Nuovo Reghena	CATTIVO

06AS2T5	06AS2T	Fiume Fiume	BUONO
06AS2T6	06AS2T	Fiume Fiume	SUFFICIENTE
06AS2T7	06AS2T	Fiume Ledra	SUFFICIENTE
06AS2T8	06AS2T	Roggia di Mezzo	SUFFICIENTE
06AS2T9	06AS2T	Fiume Lemene	SUFFICIENTE
06AS3T1	06AS3T	Torrente Corno	SCARSO
06AS3T2	06AS3T	Torrente Cormor	SUFFICIENTE
06AS3T3	06AS3T	Fiume Fiume	SUFFICIENTE
06AS3T4	06AS3T	Fiume Livenza	SUFFICIENTE
06AS3T5	06AS3T	Fiume Livenza	SUFFICIENTE
06AS3T6	06AS3T	Fiume Stella	SCARSO
06AS3T7	06AS3T	Torrente Corno	SUFFICIENTE
06AS3T8	06AS3T	Fiume Livenza	BUONO
06AS4D1	06AS4D	Fiume Meduna	BUONO
06AS4D2	06AS4D	Fiume Meduna	BUONO
06AS4D3	06AS4D	Fiume Meduna	SUFFICIENTE
06AS5F1	06AS5F	Fiume Tagliamento	SUFFICIENTE
06AS6T1	06AS6T	Fiume Natissa	NON VALUTABILE
06AS6T10	06AS6T	Fiume Varmo	SUFFICIENTE
06AS6T11	06AS6T	Fiume Sestian	SCARSO
06AS6T12	06AS6T	Scolo Taglio	CATTIVO
06AS6T13	06AS6T	Roggia Corniolizza	SUFFICIENTE
06AS6T14	06AS6T	Fiume Torsa	SCARSO
06AS6T15	06AS6T	Canale Mondina	SUFFICIENTE
06AS6T16	06AS6T	Canale Tiel	SCARSO
06AS6T18	06AS6T	Fiume Natissa	SCARSO
06AS6T19	06AS6T	Roggia Zellina	CATTIVO
06AS6T20	06AS6T	Fiume Ausa	SUFFICIENTE
06AS6T21	06AS6T	Roggia Puroia	BUONO
06AS6T22	06AS6T	Fiume Corno	SUFFICIENTE
06AS6T23	06AS6T	Fiume Stella	SUFFICIENTE
06AS6T24	06AS6T	Roggia Mulignan Gravotti	BUONO
06AS6T25	06AS6T	Roggia Gleris	SUFFICIENTE
06AS6T26	06AS6T	Rio Pontal	CATTIVO
06AS6T27	06AS6T	Fosso della Luna	SCARSO
06AS6T28	06AS6T	Fiume Noncello	SUFFICIENTE
06AS6T29	06AS6T	Rio Brentella	SUFFICIENTE
06AS6T3	06AS6T	Fiume Torsa	SUFFICIENTE
06AS6T30	06AS6T	Rio Sentirone	SCARSO
06AS6T31	06AS6T	Rio la Paisa	SCARSO
06AS6T32	06AS6T	Fiume Sile	BUONO
06AS6T34	06AS6T	Roggia Versa	SUFFICIENTE
06AS6T35	06AS6T	Roggia Lugugnana	CATTIVO
06AS6T36	06AS6T	Fiume Lemene	SUFFICIENTE
06AS6T37	06AS6T	Rio Versiola	SCARSO
06AS6T38	06AS6T	Rio Cao Maggiore	SUFFICIENTE
06AS6T39	06AS6T	Fiume Ledra	SCARSO
06AS6T4	06AS6T	Fiume Sile	BUONO
06AS6T40	06AS6T	Fiume Ledra	SCARSO
06AS6T41	06AS6T	Fiume Varmo	SUFFICIENTE
06AS6T42	06AS6T	Rio Molini	SUFFICIENTE
06AS6T43	06AS6T	Roggia di Virco	SCARSO
06AS6T44	06AS6T	Roggia Soldan	SCARSO
06AS6T45	06AS6T	Roggia Miliana	SCARSO
06AS6T46	06AS6T	Fiume Turgnano	SCARSO
06AS6T5	06AS6T	Rio Cao Maggiore	SCARSO
06AS6T6	06AS6T	Scolo Taglio	CATTIVO

06AS6T7	06AS6T	Fiume Noncello	BUONO
06AS6T9	06AS6T	Roggia di Mezzo	SCARSO
06EF7D1	06EF7D	Torrente Griv_	NON CLASSIFICATO
06EF7D2	06EF7D	Torrente Chiar_	NON CLASSIFICATO
06EF7D3	06EF7D	Torrente Ellero	NON CLASSIFICATO
06EF7D4	06EF7D	Torrente Versa	SCARSO
06EF7F1	06EF7F	Torrente Chiar_ di Prestento	NON CLASSIFICATO
06EF7T1	06EF7T	Roggia Rivolo	NON CLASSIFICATO
06EF7T2	06EF7T	Roggia Manganizza	NON CLASSIFICATO
06EF7T3	06EF7T	Torrente Corno	NON CLASSIFICATO
06EF7T4	06EF7T	Torrente Ripudio	NON CLASSIFICATO
06EF8D1	06EF8D	Torrente Cosa	NON CLASSIFICATO
06EF8D2	06EF8D	Torrente Cosa	NON CLASSIFICATO
06EF8D3	06EF8D	Torrente Cosa	NON CLASSIFICATO
06EF8F1	06EF8F	Torrente Natisone	NON CLASSIFICATO
06EF8F2	06EF8F	Fiume Judrio	NON CLASSIFICATO
06EF8T1	06EF8T	Torrente Cormor	NON CLASSIFICATO
06EF8T2	06EF8T	Torrente Cormor	NON CLASSIFICATO
06EF8T3	06EF8T	Torrente Malina	NON CLASSIFICATO
06EP7D1	06EP7D	Torrente Ossena	NON CLASSIFICATO
06EP7D2	06EP7D	Torrente Artugna	NON CLASSIFICATO
06EP7F1	06EP7F	Torrente Midella	NON CLASSIFICATO
06EP7F2	06EP7F	Torrente Bornas di Aviano	NON CLASSIFICATO
06EP7T1	06EP7T	Rio Marsiglia	SUFFICIENTE
06EP7T10	06EP7T	Torrente Cavrezza	NON CLASSIFICATO
06EP7T11	06EP7T	Torrente Cavrezza	NON CLASSIFICATO
06EP7T2	06EP7T	Roggia Riduan	NON CLASSIFICATO
06EP7T3	06EP7T	Rio Cornaria	NON CLASSIFICATO
06EP7T4	06EP7T	Torrente Cavrezza	NON CLASSIFICATO
06EP7T5	06EP7T	Torrente Cavrezza	NON CLASSIFICATO
06EP7T6	06EP7T	Rio Tresemane	NON CLASSIFICATO
06EP7T7	06EP7T	Torrente Cormor	NON CLASSIFICATO
06EP7T8	06EP7T	Torrente Corno	SUFFICIENTE
06EP7T9	06EP7T	Torrente Agar	NON CLASSIFICATO
06EP8D1	06EP8D	Torrente Torre	NON CLASSIFICATO
06EP8D2	06EP8D	Torrente Torre	NON CLASSIFICATO
06EP8D3	06EP8D	Torrente Colvera	NON CLASSIFICATO
06EP8D4	06EP8D	Torrente Torre	NON CLASSIFICATO
06EP8F1	06EP8F	Torrente Orvenco	NON VALUTABILE
06EP8F2	06EP8F	Fiume Meduna	NON CLASSIFICATO
06EP8T1	06EP8T	Torrente Cellina	NON CLASSIFICATO
06IN8F1	06IN8F	Fiume Tagliamento	NON CLASSIFICATO
06SR2T1	06SR2T	Fiume Meschio	BUONO
06SR2T2	06SR2T	Fiume Meschio	NON CLASSIFICATO
06SR3F1	06SR3F	Fiume Vipacco	SUFFICIENTE
06SR6T1	06SR6T	Torrente Gorgazzo	BUONO
06SR6T2	06SR6T	Fiume Livenzetta	SUFFICIENTE
06SR6T4	06SR6T	Fiume Livenza	SUFFICIENTE
06SS1D1	06SS1D	Rio Chiar_	SUFFICIENTE
06SS1F1	06SS1F	Torrente Griv_	SUFFICIENTE
06SS1F2	06SS1F	Torrente Chiar_	SUFFICIENTE
06SS1F3	06SS1F	Torrente Vegliato	SUFFICIENTE
06SS1T1	06SS1T	Torrente Urana	NON CLASSIFICATO
06SS1T10	06SS1T	Torrente Rugo	SUFFICIENTE
06SS1T11	06SS1T	Rio Bosso	SCARSO
06SS1T2	06SS1T	Rio Lini	NON CLASSIFICATO
06SS1T3	06SS1T	Rio Lini	SCARSO

06SS1T4	06SS1T	Rio il Rug	SCARSO
06SS1T5	06SS1T	Fiume Fiume	BUONO
06SS1T6	06SS1T	Torrente Urana	NON CLASSIFICATO
06SS1T7	06SS1T	Torrente Corno	SCARSO
06SS1T8	06SS1T	Roggia dei Molini	SUFFICIENTE
06SS1T9	06SS1T	Torrente Grava	NON CLASSIFICATO
06SS2D1	06SS2D	Torrente Malina	SUFFICIENTE
06SS2D2	06SS2D	Torrente Malina	SUFFICIENTE
06SS2F1	06SS2F	Torrente Torre	SUFFICIENTE
06SS2F2	06SS2F	Torrente Cosa	BUONO
06SS2F3	06SS2F	Torrente Torre	BUONO
06SS2F4	06SS2F	Torrente Cornappo	SUFFICIENTE
06SS2F5	06SS2F	Torrente Versa	NON CLASSIFICATO
06SS2T1	06SS2T	Torrente Corno	NON CLASSIFICATO
06SS2T2	06SS2T	Torrente Corno	SCARSO
06SS2T3	06SS2T	Torrente Cormor	NON VALUTABILE
06SS2T5	06SS2T	Torrente Grava	SCARSO
06SS2T6	06SS2T	Torrente Corno	CATTIVO
06SS3F1	06SS3F	Fiume Meduna	BUONO
06SS3F2	06SS3F	Torrente Natisone	SUFFICIENTE
06SS3F3	06SS3F	Fiume Judrio	SUFFICIENTE
06SS4F1	06SS4F	Fiume Tagliamento	BUONO
06SS4F2	06SS4F	Fiume Isonzo	NON CLASSIFICATO
06SS4F3	06SS4F	Fiume Isonzo	BUONO
06SS4F4	06SS4F	Fiume Isonzo	BUONO
06SS4F5	06SS4F	Fiume Isonzo	NON CLASSIFICATO
06SS4F6	06SS4F	Fiume Isonzo	NON CLASSIFICATO
06SS5F1	06SS5F	Fiume Isonzo	BUONO
07EP7T1	07EP7T	Torrente Grisa	NON CLASSIFICATO
07IN7T1	07IN7T	Torrente Rosandra	ELEVATO
07SR2T1	07SR2T	Torrente Rosandra	SUFFICIENTE
07SR6T1	07SR6T	Fiume Timavo	SUFFICIENTE
07SS1T1	07SS1T	Rio Ospo	BUONO
07SS1T2	07SS1T	Torrente Settefontane	NON CLASSIFICATO
07SS2T1	07SS2T	Torrente Rosandra	ELEVATO
ARTF01		Roggia di Palmanova	NON CLASSIFICATO
ARTF02		Canale Principale	NON CLASSIFICATO
ARTF03		Canale di Giavons	NON CLASSIFICATO
ARTF04		Canale di Trivignano	NON CLASSIFICATO
ARTF05		Roggia di Carpacco - Codroipo	NON CLASSIFICATO
ARTF06		Collettore Principale	NON CLASSIFICATO
ARTF07		Roggia di Udine	NON CLASSIFICATO
ARTF08		Canale Brentella	NON CLASSIFICATO
ARTF09		Canale Villa Rinaldi	NON CLASSIFICATO
ARTF10		Canale di San Vito	NON CLASSIFICATO
ARTF11		Canale Sussidiario	NON CLASSIFICATO
ARTF12		Canale Principale Dottori	NON CLASSIFICATO
ARTF13		Canale di San Foca	NON CLASSIFICATO
ARTF14		Canale Istrago-Tauriano-Rauscedo	NON CLASSIFICATO
ARTF15		Roggia di Colle Orgnese Cavasso Nuovo e dei Molini	NON CLASSIFICATO
ARTF16		Canale Principale Adduttore	NON CLASSIFICATO
ARTF17		Canale Cellina-torrente Cavrezza	NON CLASSIFICATO
ARTF18		Canale Battistin	NON CLASSIFICATO
ARTF19		Canale Amman	NON CLASSIFICATO
ARTF20		Canale Taglio	SCARSO

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_19_1_ADC_AMB ENER GO ROSA MISTICA E ALTRO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con Decreto del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa:

- n. 1021 SIDR/GO/IPD/118 emesso il 19.04.2012 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2039, all'Istituto Suore della Provvidenza Rosa Mistica, il diritto di derivare acqua nella quantità di moduli 0,01 pari a 1 litro/secondo, mediante un pozzo nel Comune di Cormons al F.M. 35 p.c. n. 769/1, per uso igienico ed assimilati;
- n. 1022 SIDR/GO/IPD/428 emesso il 19.04.2012 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2028, alla Azienda Agricola Mondo Fiorito, il diritto di derivare acqua nella quantità di moduli 0,02 pari a 2 litri/secondo, mediante un pozzo nel Comune di San Canzian d'Isonzo al F.M. 3 p.c. n. 327/3, per uso igienico ed assimilati..

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Mauro Bordin

12_19_1_ADC_AMB ENER UD CONS BBF

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e deli'idraulica - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

Il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, con sede a Udine, ha chiesto in data 29/03/2012 la concessione per derivare massimi mod. 1,20 di acqua, ad uso irriguo, in sponda destra del Canale Borghetto, tributario del Fiume Tiel, con opera di presa da realizzare in Comune di Fiumicello, in corrispondenza del Fg. 9 mapp. 730/1, alla quota di m 14,30 slm.
Successivamente all'emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo pretorio del Comune di Fiumicello, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa per.ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Fabiana Tosolini.
Udine, 16 aprile 2012

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

12_19_1_ADC_FIN PATR CIRCOLARE 4 IMPRESE VIRTUOSE_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione

Circolare n. 4 - Articolo 1, comma 11, legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 - Introduzione modifiche alla legge regionale 2/2006, articolo 2, comma 2 (Agevolazione Irap per le imprese "virtuose").

Premessa

L'articolo 1, comma 11, legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2012), ha apportato alcune modifiche

all'articolo 2 della legge regionale 2/2006 (Legge finanziaria 2006) che detta, tra l'altro, la disciplina per accedere all'agevolazione per le imprese cosiddette "virtuose". In particolare, per quanto concerne detta agevolazione, le modifiche riguardano il comma 2, lettere a) e b), che prevede i requisiti necessari per accedere all'aliquota ridotta per le imprese "virtuose" nonché il comma 6 bis che introduce, invece, aliquote ridotte differenziate in funzione della tipologia di impresa che usufruisce del beneficio.

I requisiti oggettivi per accedere all'agevolazione per le imprese "virtuose" - novità

Per effetto della modifica dell'articolo 2, comma 2, L.R. 2/2006 introdotta, come sopra accennato, dalla L.R. 18/2011, articolo 1, comma 11, lettere a) e b), l'aliquota Irap ridotta si applica al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino su base nazionale:

a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini Irap e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini Irap, di almeno il 3 *per cento* rispetto alla media del triennio precedente;

b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini Irap, di almeno il 3 *per cento* rispetto alla media del triennio precedente.

La suddetta modifica normativa, pertanto, ha ridotto dal 5 per cento al 3 per cento l'incremento percentuale minimo dei valori relativi all'anno di riferimento, rispetto alla media del triennio precedente, necessario per accedere all'aliquota agevolata.

Le aliquote Irap per i soggetti di cui all'articolo 16, comma 1 bis del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - novità

L'articolo 23, comma 5, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto all'articolo 16 del D.Lgs. 446/1997 (Determinazione dell'imposta) il seguente comma:

<< 1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento.>>.

La suddetta disposizione statale, quindi, ha fissato l'aliquota ordinaria Irap applicabile alle seguenti tipologie di imprese in misura pari a:

- 4,20 per cento per le società di capitali e gli enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 5, D.L.gs. 446/1997);
- 4,65 per cento per le banche e gli altri enti e società finanziari (art. 6, D.Lgs. 446/1997);
- 5,90 per cento per le imprese di assicurazione (art. 7, D.Lgs. 446/1997).

L'elevazione delle aliquote Irap da parte dello Stato, per le tipologie di imprese sopra citate, ha determinato l'intervento del legislatore regionale, che con l'articolo 1, comma 11, lettera c) della L.R. 18/2011, ha quindi provveduto ad integrare le disposizioni dell'articolo 2, della L.R. 2/2006, aggiungendovi il seguente comma:

<<6 bis. I soggetti di cui all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, all'articolo 6 e all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997 in possesso dei requisiti per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap di cui al (omissis) comma 2, applicano l'aliquota dell'Irap nelle seguenti misure:

a) i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 446/1997, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, nella misura del 3,28 per cento;

b) i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 446/1997 nella misura del 3,73 per cento;

c) i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997 nella misura del 4,98 per cento.>>.

Le aliquote Irap vigenti per le imprese "virtuose" - sintesi

Il legislatore regionale ha, in definitiva, individuato quattro aliquote ridotte applicabili alle imprese che raggiungono i parametri di virtuosità:

1) **3,28** per cento per le società di capitali e gli enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 5, D.L.gs. 446/1997);

2) **3,73** per cento per le banche e gli altri enti e società finanziari (art. 6, D.L.gs. 446/1997);

3) **4,98** per cento per le imprese di assicurazione (art. 7, D.L.gs. 446/1997);

4) **2,98** per cento per le imprese diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) e 3).

Decorrenza delle modifiche introdotte

Le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 11 della Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 sono entrate in vigore, ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 18/2011, il giorno 5 gennaio 2012 e hanno effetto dal 1 gennaio 2012.

Esse trovano, pertanto, applicazione:

- per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare dal periodo d'imposta 2012;

- per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare dal periodo d'imposta 2012/2013.

IL RAGIONIERE GENERALE:
Antonella Manca

12_19_1_ADC_FIN PATR CIRCOLARE 5 PICCOLE IMPRESE-PROFESSIONISTI_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione

Circolare n. 5 - Articolo 1, comma 12, legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 - Introduzione modifiche alla legge regionale 17/2008, articolo 2 (Agevolazione Irap per le imprese e professionisti di piccole dimensioni).

Premessa
L' articolo 1, comma 12, legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2012), ha modificato l'articolo 2 della legge regionale 17/2008 (Legge finanziaria 2009) che detta, tra l'altro, la disciplina per accedere all'agevolazione per le imprese e professionisti di piccole dimensioni. In particolare, è stato introdotto il comma 1 bis che prevede aliquote ridotte differenziate in funzione della tipologia di impresa che usufruisce del beneficio.
Le aliquote Irap per i soggetti di cui all'articolo 16, comma 1 bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - novità
L'articolo 23, comma 5, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto all'articolo 16 del D.Lgs. 446/1997 (Determinazione dell'imposta) il seguente comma:
<< 1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento.>>.
La suddetta disposizione statale, quindi, ha fissato l'aliquota ordinaria Irap applicabile alle seguenti tipologie di imprese in misura pari a:
- 4,20 per cento per le società di capitali e gli enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 5, D.L.gs. 446/1997);
- 4,65 per cento per le banche e gli altri enti e società finanziari (art. 6, D.Lgs. 446/1997);
- 5,90 per cento per le imprese di assicurazione (art. 7, D.Lgs. 446/1997).

L'elevazione delle aliquote Irap da parte dello Stato, per le tipologie di imprese sopra citate, ha determinato l'intervento del legislatore regionale, che con l'articolo 1, comma 12 della L.R. 18/2011, ha quindi provveduto ad integrare le disposizioni dell'articolo 2 della L.R. 17/2008, aggiungendovi il seguente comma:
<<1 bis. I soggetti di cui all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, all'articolo 6 e all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997 in possesso dei requisiti per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap di cui al presente articolo applicano l'aliquota dell'Irap nelle seguenti misure:
a) i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 446/1997, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, nella misura del 3,28 per cento;
b) i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 446/1997 nella misura del 3,73 per cento;
c) i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997 nella misura del 4,98 per cento.>>.
Le aliquote Irap vigenti per le imprese e professionisti di piccole dimensioni - sintesi
Il legislatore regionale ha, in definitiva, individuato quattro aliquote ridotte applicabili alle imprese in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, L.R. 17/2008:
1) **3,28** per cento per le società di capitali e gli enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 5, D.L.gs. 446/1997);
2) **3,73** per cento per le banche e gli altri enti e società finanziari (art. 6, D.L.gs. 446/1997);
3) **4,98** per cento per le imprese di assicurazione (art. 7, D.L.gs. 446/1997);
4) **2,98** per cento per le imprese diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) e 3).
Decorrenza delle modifiche introdotte
Le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 12 della Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 sono entrate in vigore, ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 18/2011, il giorno 5 gennaio 2012 e hanno effetto dal

1 gennaio 2012.
Esse trovano, pertanto, applicazione:
- per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare dal periodo d'imposta 2012;
- per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare dal periodo d'imposta 2012/2013.

IL RAGIONIERE GENERALE:
Antonella Manca

12_19_1_ADC_FIN PATR CIRCOLARE 6 IMPRESE ZONE SVANTAGGIATE_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione

Circolare n. 6 - Articolo 1, comma 13, legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 - Introduzione modifiche alla legge regionale 1/2007, articolo 2 (Agevolazione Irap per le imprese operanti nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano).

Premessa
L' articolo 1, comma 13, legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2012), ha modificato l'articolo 2 della legge regionale 1/2007 (Legge finanziaria 2007) che detta, tra l'altro, la disciplina per accedere all'agevolazione per le imprese operanti nelle zone di svantaggio socio-economico <<B<< e <<C>> del territorio montano. In particolare, è stato introdotto il comma 1 bis che prevede aliquote ridotte differenziate in funzione della tipologia di impresa che usufruisce del beneficio.

Le aliquote Irap per i soggetti di cui all'articolo 16, comma 1 bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - novità
L'articolo 23, comma 5, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto all'articolo 16 del D.Lgs. 446/1997 (Determinazione dell'imposta) il seguente comma:
<< 1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento.>>.
La suddetta disposizione statale, quindi, ha fissato l'aliquota ordinaria Irap applicabile alle seguenti tipologie di imprese in misura pari a:
- 4,20 per cento per le società di capitali e gli enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 5, D.L.gs. 446/1997);
- 4,65 per cento per le banche e gli altri enti e società finanziari (art. 6, D.Lgs. 446/1997);
- 5,90 per cento per le imprese di assicurazione (art. 7, D.Lgs. 446/1997).

L'elevazione delle aliquote Irap da parte dello Stato, per le tipologie di imprese sopra citate, ha determinato l'intervento del legislatore regionale, che con l'articolo 1, comma 13 della L.R. 18/2011, ha quindi provveduto ad integrare le disposizioni dell'articolo 2 della L.R. 1/2007, aggiungendovi il seguente comma:
<<1 bis. I soggetti di cui all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, all'articolo 6 e all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997 in possesso dei requisiti per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap di cui al presente articolo applicano l'aliquota dell'Irap nelle seguenti misure:
a) i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 446/1997, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, nella misura del 3,28 per cento;
b) i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 446/1997 nella misura del 3,73 per cento;
c) i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997 nella misura del 4,98 per cento.>>.

Le aliquote Irap vigenti per le imprese operanti nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano - sintesi
Il legislatore regionale ha, in definitiva, individuato quattro aliquote ridotte applicabili alle imprese in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, L.R. 1/2007:
1) **3,28** per cento per le società di capitali e gli enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 5, D.L.gs. 446/1997);

2) **3,73** per cento per le banche e gli altri enti e società finanziari (art. 6, D.L.gs. 446/1997);
3) **4,98** per cento per le imprese di assicurazione (art. 7, D.L.gs. 446/1997);
4) **2,98** per cento per le imprese diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) e 3).

Decorrenza delle modifiche introdotte

Le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 13 della Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 sono entrate in vigore, ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 18/2011, il giorno 5 gennaio 2012 e hanno effetto dal 1 gennaio 2012.

Esse trovano, pertanto, applicazione:

- per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare dal periodo d'imposta 2012;
- per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare dal periodo d'imposta 2012/2013.

IL RAGIONIERE GENERALE:
Antonella Manca

12_19_1_ADC_ISTR UNIV_04-24 CANCELLAZIONE COOP_1_TESTO

Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio cooperazione

Cancellazione di una società cooperativa dall'Albo regionale delle cooperative sociali con decreto del 24 aprile 2012.

Sezione C (consorzi di cui all'art. 8 della legge 381/1991):
1. "CONSORZIO GESTIONE SERVIZI - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Gradisca d'Isonzo.

12_19_1_ADC_ISTR UNIV_04-24 ISCRIZIONE 2 COOP_1_TESTO

Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio cooperazione

Iscrizione di due società cooperative all'Albo regionale delle cooperative sociali con decreti del 24 aprile 2012.

Sezione a (cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi):
1."ASSIXTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Udine;
2. "RAGNATELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Majano.

12_19_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1356/12 presentato il 22/03/2012
GN 1600/12 presentato il 10/04/2012
GN 1605/12 presentato il 10/04/2012
GN 1607/12 presentato il 10/04/2012
GN 1615/12 presentato il 10/04/2012
GN 1684/12 presentato il 13/04/2012
GN 1685/12 presentato il 13/04/2012
GN 1717/12 presentato il 16/04/2012
GN 1729/12 presentato il 17/04/2012
GN 1738/12 presentato il 18/04/2012
GN 1739/12 presentato il 18/04/2012
GN 1744/12 presentato il 18/04/2012
GN 1755/12 presentato il 18/04/2012
GN 1756/12 presentato il 18/04/2012
GN 1757/12 presentato il 18/04/2012
GN 1762/12 presentato il 19/04/2012
GN 1763/12 presentato il 19/04/2012
GN 1765/12 presentato il 19/04/2012
GN 1769/12 presentato il 19/04/2012
GN 1773/12 presentato il 20/04/2012
GN 1774/12 presentato il 20/04/2012
GN 1775/12 presentato il 20/04/2012
GN 1780/12 presentato il 20/04/2012
GN 1786/12 presentato il 20/04/2012

GN 1789/12 presentato il 23/04/2012
GN 1791/12 presentato il 23/04/2012
GN 1796/12 presentato il 23/04/2012

12_19_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 3116/09 presentato il 17/03/2009
GN 3469/09 presentato il 24/03/2009
GN 3544/09 presentato il 25/03/2009
GN 3606/09 presentato il 26/03/2009
GN 3660/09 presentato il 27/03/2009
GN 5003/09 presentato il 23/04/2009
GN 5227/09 presentato il 27/04/2009
GN 6608/09 presentato il 25/05/2009
GN 6642/09 presentato il 26/05/2009
GN 6692/09 presentato il 27/05/2009
GN 6693/09 presentato il 27/05/2009
GN 6721/09 presentato il 28/05/2009
GN 6768/09 presentato il 29/05/2009
GN 6900/09 presentato il 01/06/2009
GN 6902/09 presentato il 01/06/2009
GN 7543/09 presentato il 16/06/2009
GN 8631/09 presentato il 08/07/2009
GN 8998/09 presentato il 15/07/2009
GN 10053/09 presentato il 05/08/2009
GN 10859/09 presentato il 31/08/2009
GN 11510/09 presentato il 16/09/2009
GN 11511/09 presentato il 16/09/2009
GN 12278/09 presentato il 30/09/2009
GN 12408/09 presentato il 01/10/2009
GN 13012/09 presentato il 13/10/2009
GN 13539/09 presentato il 21/10/2009
GN 13542/09 presentato il 21/10/2009
GN 13821/09 presentato il 27/10/2009
GN 14001/09 presentato il 30/10/2009
GN 14003/09 presentato il 30/10/2009
GN 14122/09 presentato il 04/11/2009
GN 15858/09 presentato il 07/12/2009
GN 15906/09 presentato il 09/12/2009
GN 15907/09 presentato il 09/12/2009
GN 17042/09 presentato il 23/12/2009
GN 1045/10 presentato il 22/01/2010
GN 1556/10 presentato il 02/02/2010
GN 1557/10 presentato il 02/02/2010
GN 1766/10 presentato il 04/02/2010
GN 2777/10 presentato il 25/02/2010
GN 3119/10 presentato il 03/03/2010
GN 3284/10 presentato il 09/03/2010
GN 3326/10 presentato il 09/03/2010
GN 3327/10 presentato il 09/03/2010
GN 4593/10 presentato il 02/04/2010
GN 4870/10 presentato il 09/04/2010
GN 4871/10 presentato il 09/04/2010
GN 5238/10 presentato il 16/04/2010
GN 6168/10 presentato il 05/05/2010
GN 6179/10 presentato il 05/05/2010
GN 7251/10 presentato il 27/05/2010
GN 8108/10 presentato il 11/06/2010
GN 8152/10 presentato il 11/06/2010
GN 10237/10 presentato il 21/07/2010
GN 11634/10 presentato il 18/08/2010
GN 11870/10 presentato il 25/08/2010
GN 11871/10 presentato il 25/08/2010
GN 14016/10 presentato il 11/10/2010
GN 14363/10 presentato il 18/10/2010
GN 15575/10 presentato il 10/11/2010
GN 15576/10 presentato il 10/11/2010
GN 15577/10 presentato il 10/11/2010
GN 17644/10 presentato il 20/12/2010
GN 73/11 presentato il 05/01/2011
GN 74/11 presentato il 05/01/2011
GN 850/11 presentato il 25/01/2011
GN 1288/11 presentato il 01/02/2011
GN 1431/11 presentato il 03/02/2011
GN 1870/11 presentato il 11/02/2011
GN 2175/11 presentato il 21/02/2011
GN 3007/11 presentato il 10/03/2011
GN 3008/11 presentato il 10/03/2011
GN 3082/11 presentato il 11/03/2011
GN 3173/11 presentato il 14/03/2011
GN 3174/11 presentato il 14/03/2011
GN 3175/11 presentato il 14/03/2011
GN 3211/11 presentato il 14/03/2011
GN 3273/11 presentato il 15/03/2011
GN 3673/11 presentato il 24/03/2011
GN 4689/11 presentato il 14/04/2011
GN 5894/11 presentato il 10/05/2011
GN 6383/11 presentato il 19/05/2011
GN 8953/11 presentato il 05/07/2011
GN 9705/11 presentato il 18/07/2011
GN 10436/11 presentato il 01/08/2011
GN 11023/11 presentato il 12/08/2011
GN 11527/11 presentato il 02/09/2011
GN 11699/11 presentato il 07/09/2011
GN 11819/11 presentato il 12/09/2011
GN 12295/11 presentato il 23/09/2011
GN 12302/11 presentato il 23/09/2011
GN 12420/11 presentato il 27/09/2011
GN 12421/11 presentato il 27/09/2011
GN 12422/11 presentato il 27/09/2011
GN 12423/11 presentato il 27/09/2011
GN 12627/11 presentato il 30/09/2011
GN 12633/11 presentato il 30/09/2011
GN 12802/11 presentato il 05/10/2011

GN 12805/11 presentato il 05/10/2011
GN 12806/11 presentato il 05/10/2011
GN 12810/11 presentato il 05/10/2011
GN 12811/11 presentato il 05/10/2011
GN 13141/11 presentato il 12/10/2011
GN 13753/11 presentato il 27/10/2011
GN 13754/11 presentato il 27/10/2011
GN 14147/11 presentato il 08/11/2011
GN 14148/11 presentato il 08/11/2011
GN 14230/11 presentato il 09/11/2011
GN 14490/11 presentato il 15/11/2011
GN 14541/11 presentato il 16/11/2011
GN 14556/11 presentato il 16/11/2011
GN 15092/11 presentato il 29/11/2011
GN 15093/11 presentato il 29/11/2011
GN 15338/11 presentato il 02/12/2011
GN 15874/11 presentato il 15/12/2011
GN 16314/11 presentato il 23/12/2011
GN 52/12 presentato il 02/01/2012
GN 300/12 presentato il 10/01/2012
GN 480/12 presentato il 13/01/2012
GN 481/12 presentato il 13/01/2012
GN 943/12 presentato il 25/01/2012
GN 962/12 presentato il 25/01/2012
GN 1945/12 presentato il 20/02/2012
GN 1951/12 presentato il 20/02/2012
GN 1974/12 presentato il 21/02/2012
GN 1988/12 presentato il 21/02/2012

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

12_19_3_GAR_DIR FIN PATR ESITO GARA SERVIZIO EMERGENZE

Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste

Avviso di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento del servizio principale di prevenzione e gestione delle emergenze e del servizio secondario ed accessorio di gestione di sala, presso l'auditorium della sede regionale di via Sabbadini n. 31 a Udine.

Relativamente alla procedura negoziata in oggetto, si comunica che l'Amministrazione regionale ha provveduto, con decreto del Vice Ragioniere generale n. FIN 732/SGPI/B4 di data 19/04/2012, all'aggiudicazione definitiva ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, del D.Lg.vo. n. 163/2006 e s.m.i.

Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (R.T.I.) formato dall'impresa Gielle di Luigi Galantucci, con sede in Altamura (BA) Via Ferri Rocco n. 32 (quale mandataria e capogruppo) e dalla società cooperativa Eurosafety, con sede in Roma Via Palermo n. 49 (quale mandante) è pertanto risultato aggiudicatario in via definitiva del servizio principale di prevenzione e gestione delle emergenze ed il servizio secondario ed accessorio di gestione di sala, presso l'Auditorium della sede regionale di Via Sabbadini n. 31 a Udine, per una durata di 36 mensilità, ad un prezzo orario ad operatore di euro 13,50 IVA esclusa.

Trieste, 20 aprile 2012

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO E RUP:
dott. ssa Sabrina Miotto

12_19_3_AVV_AGEGAS APS AUT 34149 LINEA ELETTRICA TS_016

AcegasAps SpA - Divisione Energia Ingegneria e Strategie di Sviluppo - Progettazione e preventivi - Trieste

Pubblicazione per estratto dell'Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici rilasciata dal Comune di Trieste Area pianificazione territoriale Servizio ambiente ed energia prot. corr. n. 12-7518/75/11/19 prot. gen. 34149 dd 29 febbraio 2012. - RD 11.12.1933 n. 1775 - LR 27.11.2006 n. 24 - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una nuova cabina elettrica sulla p.c.n. 425/1 del CC di Rozzol di Trieste e di una nuova linea elettrica in MT (10kv) interrata sulle p.c.n. 74, 419, 435, 436, 441, del CC di Rozzol nelle vie delle Milizie, Revoltella, Cumano, Piazzale De Gasperi a Trieste.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

vista l'istanza P.G. n. 90316 dd. 16.12.2011, pervenuta al Comune di Trieste sub P.G. n. 204565 il 16/12/2011, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l' ACEGAS-APS S.p.A. - Divisione Energia - con sede legale e Direzione Generale a Trieste in via del Teatro n. 5, ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art.111 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 (T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici); alla costruzione ed esercizio di una nuova cabina elettrica sulla p.c.n. 425/1 del C.C. di Rozzol e di una linea elettrica a 10 kv MT interrata sulle p.c.n. 74, 419, 435, 436, 441 del C.C. di Rozzol quale allacciamento alla rete elettrica esistente MT nelle vie delle Milizie, Revoltella, Cumano, Piazzale De Gasperi a Trieste;

(omissis)

AUTORIZZA

l'ACEGAS-APS S.p.A. con sede Legale e Direzione Generale a Trieste in via del Teatro n. 5 (P.IVA 00930530324), alla costruzione ed esercizio di una nuova cabina elettrica sulla p.c.n. 425/1 del C.C. di Rozzol e di una linea elettrica a 10 kv MT interrata sulle p.c.n. 74, 419, 435, 436, 441 del C.C. di Rozzol quale allacciamento alla rete elettrica esistente MT nelle vie delle Milizie, Revoltella, Cumano, Piazzale De Gasperi a Trieste,

(omissis)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. ing. Gianfranco Caputi

La suddetta "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio" è visionabile presso l'AcegasAps Divisione Energia Ingegneria e Strategie di Sviluppo, Progettazione e Preventivi, via Svevo 2 34144 Trieste (sede operativa, con orario 9:00 - 12:00 e 14:00 - 16:00 dal lunedì al giovedì tel. 0407793512).

12_19_3_AVV_ASS INTERCOM AC 1 PIP COM PAULARO_024

Associazione Intercomunale "Alta Carnia" - Servizio Associato Urbanistica e Gestione del Territorio - Comune di Paularo (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 al Piano per insediamenti produttivi in località Aones.

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 4 del Regolamento di attuazione della Parte Urbanistica della L.R. 5/2007 e s.m.i., approvato con D.P.G.R. 20/03/2008, n 086/Pres.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05.04.2011, esecutiva, a norma di legge, è stata adottata la variante n. 1 al Piano per Insediamenti Produttivi in località Aones.

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di attuazione la delibera di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Paularo, 30 aprile 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:
p.i. Alvio Sandri

12_19_3_AVV_COM AIELLO DEL FRIULI 1 ALLA 17 PRGC_009

Comune di Aiello del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 1 (di assestamento ed

integrazione) alla variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R. 23.03.2007, n° 5 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 086/Pres./2008;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 03.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante non sostanziale n.1 (di assestamento ed integrazione) alla Variante n.17 al piano regolatore generale comunale.
La Variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.
Aiello del Friuli, 24 aprile 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Rita Oblach

12_19_3_AVV_COM BAGNARIA ARSA 26 PRGC_004

Comune di Bagnaria Arsa (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 26 al PRGC relativa ai lavori di "Realizzazione di un Centro Intercomunale di raccolta rifiuti urbani in modo differenziato a Bagnaria Arsa".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 23.04.2012 è stata approvata la variante n. 26 al PRGC del Comune di Bagnaria Arsa ai sensi dell'art. 11 e art. 17 del Regolamento di attuazione della parte I Urbanistica della L.R. 5/2007.
Bagnaria Arsa, 24 aprile 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott. urb. David Pitta

12_19_3_AVV_COM BUTTRIO 26 PRGC_005

Comune di Buttrio (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale di Buttrio.

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA TECNICA

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.08, n. 086/Pres "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della L.R. 23.02.2007, n. 5"

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 13 del 12.04.2012, è stata adottata la variante n. 26 al P.R.G.C.
Ai sensi del medesimo art. 17 D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008, la delibera di adozione con i relativi elaborati di variante n. 26 resteranno depositati presso la Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione di tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante.
Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni.
Buttrio, 24 aprile 2012

IL RESPONSABILE di P.O. AREA TECNICA:
p.i. Ezio Antonel

12_19_3_AVV_COM BUTTRIO 27 PRGC_006

Comune di Buttrio (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale di Buttrio.

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA TECNICA

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.08, n. 086/Pres "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della L.R. 23.02.2007, n. 5"

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 14 del 12.04.2012, è stata adottata la variante n. 27 al P.R.G.C. finalizzata all'istituzione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dei "lavori di sistemazione e completamento del bacino di laminazione del rio Rivolo in comune di Buttrio".
Ai sensi del medesimo art. 17 del D.P.Reg. 20.03.08, n. 086/Pres, la delibera di adozione con i relativi elaborati di variante n. 27 resteranno depositati presso la Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione di tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante.
Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni.
Buttrio, 24 aprile 2012

IL RESPONSABILE di P.O. AREA TECNICA:
p.i. Ezio Antonel

12_19_3_AVV_COM CASARSA DELLA DELIZIA 28 PRGC_002

Comune di Casarsa della Delizia (PN)
Avviso di approvazione della variante non sostanziale n. 28 di revisione del PRGC di Casarsa della Delizia - Art. 63, comma 5 della LR 5/2007.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 5 della L.R. 05/2007;
Visto l'art. 17 comma 8 del DPReg. 086/Pres/2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17.03.2012 il Comune di Casarsa della Delizia ha approvato la variante non sostanziale n. 28 di revisione del P.R.G.C. di Casarsa della Delizia, con l'introduzione delle modifiche ed integrazioni conseguenti al parziale accoglimento di osservazioni/opposizioni ad essa presentate.
La predetta variante al P.R.G.C., ai sensi del DPReg. 086/Pres/2008, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.
Casarsa della Delizia, 17 aprile 2012

IL SINDACO:
dott. Angioletto Tubaro

12_19_3_AVV_COM CODROIPO 1 PRPC MARTINA_013

Comune di Codroipo (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 1 al PRPC di iniziativa privata denominato "Martina" - Comparto C31.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 87 del 23.04.2012, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “MARTINA - C31” lungo Viale Veneto a Codroipo, ai sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i..
Codroipo, 26 aprile 2012

IL TITOLARE DI P.O. DELL’AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE:
arch. Tiziana Braidotti

12_19_3_AVV_COM CODROIPO 2 PRPC AMBITO VIA ORTI_012

Comune di Codroipo (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 2 al PRPC di iniziativa privata denominato “Ambito via degli Orti 3” a Codroipo.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 86 del 23.04.2012, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato AMBITO VIA DEGLI ORTI 3” a Codroipo, ai sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i..
Codroipo, 26 aprile 2012

IL TITOLARE DI P.O. DELL’AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE:
arch. Tiziana Braidotti

12_19_3_AVV_COM COMEGLIANS PRPC NOMPLAN_021

Comune di Comeglians (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione del Piano particolareggiato comunale di iniziativa privata in località “Nomplan”.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.63 della L.R. 5/2007 e s.m.i. e dell’art. 17 del relativo Regolamento di Attuazione della Parte I Urbanistica.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/04/2012, immediatamente eseguibile, è stato adottato il P.R.P.C. -Piano Regolatore Particolareggiato Comunale- di iniziativa privata in località “Nomplan”, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/10/2008 n. 12, relativo alla realizzazione di una zona omogenea per servizi e attrezzature sportive di supporto turistico.
La predetta deliberazione e relativi elaborati tecnici del citato P.R.P.C. saranno depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Comeglians, 30 aprile 2012

IL SINDACO:
Flavio De Antoni

12_19_3_AVV_COM LAUCO 20 PRGC_015

Comune di Lauco (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 20 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE

Visto l'art.63 della L.R. 23.02.2007, n.5;
Visto l'art.17 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della L.R. 23.02.2007 n.5;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20.04.2012, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n.20 al P.R.G.C., ai sensi dell'art.63, comma 5, lettera a) della L.R. n.5/2007.
Lauco, 26 aprile 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO:
geom. Michele Schneider

12_19_3_AVV_COM LAUCO 21 PRGC_014

Comune di Lauco (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 21 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE

Visto l'art.63 della L.R. 23.02.2007, n.5;
Visti gli artt. 11 e 17 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della L.R. 23.02.2007 n.5;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 20.04.2012, è stata adottata la variante n.21 al P.R.G.C., ai sensi dell'art.63, comma 5, lettera a) della L.R. n.5/2007 relativa a "Approvazione progetto preliminare e contestuale adozione della variante n. 21 al P.R.G.C. - Lavori di allargamento della sede stradale sul territorio comunale".
Che con deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 05.04.2012 si è disposto di non assoggettare detta variante al P.R.G.C. alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e alla L.R. n.16/2008.
Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di attuazione sopra citato, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dalla data di pubblicazione sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Lauco, 26 aprile 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO:
geom. Michele Schneider

12_19_3_AVV_COM MARTIGNACCO 1 PRPC CASA DE ROJA_022

Comune di Martignacco (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di iniziativa privata denominato "Casa de Roja".

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2007 e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n. 086/Pres e s.m.i.

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 23.04.2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stata

approvata la Variante n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata denominato “Casa de Roja”.
Martignacco, 30 aprile 2012

IL TITOLARE DI P.O. DELL’AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
arch. Andrea Giorgiutti

12_19_3_AVV_COM MEDUNO 17 PRGC_020

Comune di Meduno (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto l’art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, RENDE NOTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 26.04.2012, esecutiva, è stata approvata la Variante n. 17 al Piano Regolatore Generale Comunale.
La Variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso di approvazione.
Meduno, 27 aprile 2012

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA:
geom. Federico Vascotto

12_19_3_AVV_COM MEDUNO 18 PRGC_019

Comune di Meduno (PN)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi dell’art. 63, comma 5, lett. b) della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. nonché dell’art. 17, comma 4, del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Reg. n. 086/Pres del 20-3-08, si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 26.04.2012, esecutiva, è stata adottata la variante n. 18 al P.R.G.C. di Meduno avente ad oggetto la verifica e l’aggiornamento delle previsioni in materia di residenzialità secondo le procedure previste dall’art. 63, c. 5., lett. b) L.R. 05/2007 e D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres., art. 17 del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007.
Per quanto disposto dal comma 4 del citato art. 17 D.P.Reg. 0/86/Pres./2008, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati verrà depositata, a far data dal 10.05.2012 presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 20.06.2012, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni.
Meduno, 27 aprile 2012

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA:
geom. Federico Vascotto

12_19_3_AVV_COM SAN PIER DI ISONZO 10 PRGC_018

Comune di San Pier d’Isonzo (GO)
Avviso di adozione della variante non sostanziale n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

Visto l’art. 63 comma 5 lettera a) della L.R. 5/2007 e art 17 -1° comma del DPR 086/Pres del marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23 aprile 2012, immediatamente esecutiva, è

stata adottata la variante n.10 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Ai sensi dell' l'art. 63 comma 5 lettera a) della L.R. 5/2007 e art 17 -1° comma del DPR 086/Pres del marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
San Pier d'Isonzo, 30 aprile 2012

IL SINDACO:
Claudio Bignolin

12_19_3_AVV_COMUNITA MC DECR 8 ESPROPRIO_003

Comunità Montana della Carnia - Tolmezzo (UD) - Servizio espropri associato

Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione degli spogliatoi per il campo sportivo di Sutrio (II° lotto - 1° e 2° stralcio). Decreto n. 8/2012 di esproprio (Art. 23 del DPR 8 giugno 2001 n. 327).

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 . n. 327 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art.23 del D.P.R. n.327/2001, è pronunciata a favore del Comune di Sutrio con sede in Sutrio in via Roma n.35 - codice fiscale 84000970305 - l'espropriazione degli immobili di seguito indicati - sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito nei modi e termini previsti dall'art.24 del citato D.P.R. 327/2001;

NCT del Comune di Sutrio:

1) Foglio 14 Mappale 330 di mq. 10
Da espropriare mq. 10.
Ditta catastale :
STRAULINO Marco nato a TOLMEZZO il 29/08/1958 proprietà 1/1
(C.F. STRMRC58M29L195A)
Indennità liquidata: €.20,00

2) Foglio 14 Mappale 470 di mq. 495
Da espropriare mq. 495.
Indennità: (€./mq. 2,00 x mq.495) = €.990,00
Ditta catastale :
DE MATTIA Giovanni nato a SUTRIO il 25/06/1940
DMTGNN40H25L018P Proprietà per 1/30
Indennità depositata: €. 20,90
DE MATTIA Isola nata a SUTRIO il 13/11/1925
DMTSLI25S53L018Z Proprietà per 6/30
Indennità liquidata: €. 198,00
DE MATTIA Luisa nata a SUTRIO il 07/08/1947
DMTLSU47M47L018H Proprietà per 1/30
Indennità liquidata: €. 33,00
DE MATTIA Maddalena nata a SUTRIO il 30/06/1922
DMTMDL22H70L018X Proprietà per 6/30
Indennità depositata: €. 125,40
DE MATTIA Maria nata a SUTRIO il 09/09/1912
DMTMRA12P49L018L Proprietà per 6/30
Indennità depositata: €. 125,40
DE MATTIA Maria nata a SUTRIO il 17/04/1951
DMTMRA51D57L018Y Proprietà per 1/30
Indennità liquidata: €. 33,00
DE MATTIA Orsola nata a SUTRIO il 09/09/1919
DMTRSL19P49L018M Proprietà per 6/30
Indennità depositata: €. 125,40
DE MATTIA Piera nata a SUTRIO il 08/04/1957

DMTPRI57D48L018Q Proprietà per 1/30
Indennità liquidata: €. 33,00
DE MATTIA Wanda nata a SUTRIO il 21/08/1949
DMTWND49M61L018W Proprietà per 1/30
Indennità liquidata: €. 33,00
INTROVIGNE Laura nata a CHIVASSO il 04/12/1969
NTRLRA69T44C665X Proprietà per 1/60
Indennità liquidata: €. 16,50
INTROVIGNE Maurizio nato a CHIVASSO il 19/09/1974
NTRMRZ74P19C665S Proprietà per 1/60
Indennità liquidata: €. 16,50

Art. 2

A cura della Comunità Montana della Carnia, il presente decreto, dovrà essere notificato alle ditte espropriate, nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto presso i competenti uffici nei termini di legge, nonché inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'at.21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034 avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ovvero, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. L'opposizione di terzi è proponibile entro i 30 (trenta giorni) successivi alla pubblicazione dell'estratto di cui al precedente art.2 del presente decreto; decoroso tale termine in assenza di impugnazioni anche per i terzi l'indennità rimane fissata nelle somme relative agli importi depositati.
Tolmezzo, 3 aprile 2012

IL DIRIGENTE:
dott. Giuseppe Mareschi

12_19_3_AVV_CONS SVIL COSINT AVVISO PROCEDURA VIA_008

Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo - Cosint - Tolmezzo (UD)

Avviso di deposito per verifica di assoggettabilità a procedura di VIA del "Progetto per la derivazione d'acqua dal torrente Aupa per l'impianto idroelettrico di "Moggio Udinese" in Comune di Moggio Udinese (UD).

Il sottoscritto Giovanni Battista Somma, residente a Tolmezzo, in via Zorutti, 21, Direttore del CO.S.IN.T. (COnsorzio per lo Svilippo INdustriale di Tolmezzo), proponente dell'opera in oggetto, visti la LR n. 43 del 7 settembre 1990 e il D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 20 c.2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., sono stati depositati presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Via Giulia 75/1 - 34126 Trieste, per libera consultazione, gli elaborati relativi al 'Progetto per la derivazione d'acqua dal torrente Aupa per l'impianto idroelettrico di "Moggio Udinese"', in comune di Moggio Udinese (UD), della potenza nominale di concessione di 497 kW. Avviso analogo è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Moggio Udinese (UD). I soggetti interessati potranno prendere visione degli elaborati, a partire dalla data di presentazione del presente avviso sul BUR, per 45 giorni naturali consecutivi ed entro tale termine potranno essere presentate eventuali osservazioni all'Autorità Competente.
Udine, 23 aprile 2012

IL PROPONENTE:
CO.S.IN.T.
Dir. G.B. Somma

12_19_3_AVV_PROV UDINE DEL 96.2012_001

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale del 4.4.2012 n. 96 (Estratto). DLgs. 152/2006, art. 208 - DPGR 01/Pres./1998 - Ditta Gesteco Spa. Adeguamento discarica per inerti in Comune di Remanzacco, località Cerneglons - Rideterminazione del termine di inizio lavori.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

DELIBERA

1) di rideterminare al 22.4.2013 il termine entro cui la società GESTECO s.p.a. dovrà avviare i lavori di adeguamento della discarica per inerti sita in loc. Cerneglons in Comune di Remanzacco, autorizzati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 95 del 22.4.2009;

(omissis)

IL PRESIDENTE:
Fontanini

12_19_3_AVV_PROV UDINE DEL 98.2012_001

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale del 4.4.2012 n. 98 (Estratto). DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 30/87 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Ditta Printer Point Snc di Martinelli Marco & Toneatto Roland - Autorizzazione impianto recupero cartucce e toner esausti sito in Comune di Talmassons, via degli Artigiani n. 21 - Approvazione progetto.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., il progetto della ditta Printer Point S.n.c. di Martinelli Marco & Toneatto Roland con sede legale in Comune di Talmassons (UD), via Degli Artigiani n°13 , C.F. 01863650303, per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (cartucce e toner di stampa esausti) presso l'impianto sito in Comune di Talmassons (UD), Fraz. Flumignano, Via Degli Artigiani n. 21, secondo quanto previsto dai seguenti elaborati progettuali presentati:

- relazione tecnica, allegati e tavola allegato 3 - prot. prov. n. 143988/2010;
- sub-allegati 1, 2, 3 e 4 – prot. prov. n. 92568/11;
- integrazioni - prot. prov. n. 143178/2011;
- integrazioni e planimetria stabilimento - prot. prov. n. 13569/2012,

2) di autorizzare la ditta Printer Point S.n.c. di Martinelli Marco & Toneatto Roland alla realizzazione e gestione dell'impianto secondo quanto previsto negli elaborati progettuali presentati, così come integrati e con le seguenti prescrizioni emerse in sede di Conferenza Tecnica:

a) l'attività è soggetta a notifica all'organo di vigilanza competente per territorio (Azienda Sanitaria), come previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008;

b) l'attività deve rispettare le prescrizioni previste dall'art. 15 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Talmassons – Variante n. 23 della Zona D2 – P.I.P. – Piano Insediamenti Produttivi, relativamente alla gestione delle acque meteoriche;

3) di dare atto che, ai sensi del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., la gestione dell'attività sarà autorizzata con successivo provvedimento provinciale che assumerà tutti gli elementi gestionali riportati nel

presente atto e che il presente atto, unitamente all'autorizzazione alla gestione predetta, costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
4) di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art.5, commi 4 e 15 del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres. e dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 269, 270 e 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con i valori limite e le prescrizioni contenute nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disponendo nel contempo che la Determinazione dirigenziale del Servizio Emissioni in Atmosfera n. 146/2011 del 11/01/2011 resterà valida ed efficacie fino al rilascio dell'autorizzazione alla gestione, conseguente al collaudo delle opere, che determinerà la decadenza della stessa determinazione n. 146/2011;
5) di nominare collaudatore dell'opera, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 15 del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., l'ing. Angelo di Learda. A conclusione dei lavori il collaudatore procederà all'accertamento della corrispondenza tra il progetto definitivo approvato e la realizzazione dell'opera a regola d'arte, con verifica della consistenza delle opere realizzate. Di questa verifica verrà redatto apposito verbale che costituirà il presupposto per l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio che verrà rilasciata con atto successivo secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 01/Pres. del 02/01/1998;
6) di stabilire che le operazioni ammesse in impianto sono le seguenti:
a) messa in riserva [R13], recupero [R5] di rifiuti non pericolosi (toner esausti) mediante operazioni di selezione, pulizia e aspirazione delle tracce di polveri di toner presenti, verifica dello stato di integrità fisico meccanica, controllo della funzionalità delle diverse componenti mediante prova di stampa, suddivisione per marca e modello, confezionamento dei materiali prodotti recuperati;
b) messa in riserva con selezione, pulizia e aspirazione delle tracce di polveri di toner o inchiostro presenti, verifica dello stato di integrità fisico meccanica di rifiuti non pericolosi (cartucce) [R12];
7) di stabilire che l'impianto ha una potenzialità di trattamento massima di 3,5 tonnellate al giorno;
8) di stabilire che i rifiuti ammessi in impianto, con le rispettive operazioni di recupero cui sono sottoposti, sono i seguenti:
- CER 16.02.16 – componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelli di cui alla voce 16.02.15* [R12];
- CER 08.03.18 – toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17* [R13 e R5];

9) di stabilire che è ammesso lo stoccaggio [R13 o D15 nel caso i rifiuti non siano recuperabili] dei seguenti rifiuti di scarto:
- CER 16.02.16 - componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelli di cui alla voce 16.02.15* (cartucce ink-jet non funzionanti e non recuperabili);
- CER 08.03.18 - toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17* (toner per stampa non funzionanti e non recuperabili);
- CER 15.02.03 – assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02* (filtri di pulizia impianto di aspirazione);

10) di stabilire che le capacità e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto e dei rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto sono quelli indicate nell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. In caso di produzione di eventuali ulteriori rifiuti inerenti l'attività dell'impianto e non ricompresi in elenco di cui all'Allegato 1, dovrà essere data apposita comunicazione alla Provincia al fine di provvedere agli opportuni aggiornamenti. I nuovi rifiuti prodotti dovranno essere gestiti con le modalità del deposito temporaneo fino ad aggiornamento dell'atto autorizzativo;
11) di stabilire che l'impianto è schematicamente organizzato nei seguenti settori individuati nella planimetria e relativa legenda allegate alla nota della ditta del 01/02/2012 (prot. prov. n. 13659/2012):
I. area del capannone dedicata al ricevimento e alla messa in riserva in scatole e big bag dei rifiuti con codice CER 16.02.16 con volume massimo 100 mc. I rifiuti in entrata vengono separati con indicazione del codice CER su ogni pallet;
II. area del capannone dedicata al ricevimento e alla messa in riserva in scatole e big bag dei rifiuti con codice CER 08.03.18 con volume massimo 100 mc. I rifiuti in entrata vengono separati con indicazione del codice CER su ogni pallet;
III. nastro trasportatore dotato di cappa/tunnel aspirante area per le operazioni di pulitura esterna con aria compressa dei rifiuti con codici CER 16.02.16 e 08.03.18;
IV. area del capannone dedicata alle operazioni di controllo visivo di integrità dei rifiuti con codici CER 16.02.16 e 08.03.18;
V. area del capannone dedicata ai test di funzionalità mediante prova di stampa dei rifiuti con codice CER 08.03.18;
VI. area del capannone dedicata allo stoccaggio in scaffalature dei prodotti dalle operazioni di recupero con volume massimo di 100 mc;
VII. area del capannone dedicata alla preparazione dei pallets prodotti in uscita;
VIII. area esterna al capannone di stoccaggio in big-bag dei rifiuti di scarto con codice CER 16.02.16 con

volume massimo 100 mc da avviare allo smaltimento;
IX. area esterna al capannone di stoccaggio in big-bag dei rifiuti di scarto con codice CER 08.03.18 con volume massimo 100 mc da avviare allo smaltimento;
X. area del capannone, nelle adiacenze del serbatoio compressore, dedicata allo stoccaggio in contenitori a tenuta su un pallet, con volume massimo di 1 mc, dei rifiuti prodotti con codice CER 15.02.03 (filtri di pulizia dell'impianto aspirazione);
12) di dare atto che le attrezzature presenti in impianto sono:
- carrello elevatore ad alimentazione elettrica per i movimenti di magazzino;
- stampanti laser delle seguenti marche e modelli per le prove di funzionalità mediante stampa su carta:
HP 4100, laserjet4 plus, 2055, 3005, 1200, laserjet5L, 1100, 4050, laserjet6P, 4200, 2100, 1300, 2300, 1010, 2605, 2055, laserjet4L, 1006, 2550, 2015, 1006, 1215, 1505, 4250, 5000GN;
Epson EPL 6200, EPL 5200, EPL 5700;
Brother HL7015, 1650, 1430, 5240, DCP7030, 5150;
Canon Fax L100, LBP3460, FC204, LBP3300, MF3220;
Lexmark T640, E323, T630, OPTRA M410, T520, OPTRA 1250, E250, T420, T522, OPTRA E310, E320, E260, E232;
Samsung ML1210, ML4500, ML1710, CX4200, ML1640, ML1610, ML1510, ML1210, ML2251N;
Xerox 3450, 2760, 4550;
13) di prescrivere che i tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovrà superare i tre anni per i rifiuti destinati a recupero (R13) e un anno per i rifiuti destinati a smaltimento (D15);
14) di prescrivere, altresì, che i depositi esterni all'opificio devono essere dotati di idonea copertura al fine di evitare il dilavamento meteorico;
15) di prescrivere che, prima della ricezione dei rifiuti, la Ditta dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione;
16) di stabilire che fino al rilascio di successiva specifica autorizzazione alla gestione, conseguente al collaudo delle opere, si intende efficace il rinnovo alla comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., acquisita dalla Provincia di Udine con prot. prov. n. 120704/11 del 17/10/2011;
17) di stabilire che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio, che verrà rilasciata con successivo provvedimento secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 01/Pres. del 02/01/1998, sarà subordinata alla prestazione di una garanzia finanziaria a favore del Comune di Talmassons per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e s.m.i., l'ammontare di tale garanzia è fissato in € 76.352,99 (Euro settantaseimilatrecentocinquantadue/99) per una potenzialità di trattamento di 3,5 t/g (impianto tecnologico). La garanzia finanziaria dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
18) di prescrivere che, in caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax, a Provincia, Comune di Talmassons, A.R.P.A. ed A.S.S. n. 4 "Medio Friuli";
19) di stabilire che l'autorizzazione unica è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda;
20) di stabilire che, al momento della chiusura e dismissione dell'impianto, il titolare dell'impianto dovrà dimostrare che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia ed all'A.R.P.A.;

(omissis)

IL PRESIDENTE:
Fontanini

12_19_3_AVV_PROV UDINE DET 2202.2012_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 20.3.2012 n. 2202 (Estratto). DLgs. 152/2006, LR 30/1987 e s.m.i. ditta Fratelli Petean Snc di Petean Ivan & Walmi (CF 02268060304) - Impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di Ruda (UD), località La Fredda, via Chiozza n. 4 nell'area catastalmente indi-

viduata al foglio 11, mappale 456/15 - Integrazione codice CER 191202.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) di integrare l'elenco di cui all'art. 8 della Deliberazione di Giunta n. 325/2011 ed all'art. 4 della Determinazione Dirigenziale n. 1177/2012, relativo ai rifiuti ammessi nell'impianto della ditta F.lli Petean s.n.c sito in comune di Ruda, loc. La Fredda, in via Chiozza n. 4 (foglio 11, mappale n. 456/15), con il rifiuto avente codice CER 191202 - metalli ferrosi - destinato a operazioni di messa in riserva e recupero [R13 e R4];

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
Marco Casasola

12_19_3_AVV_PROV UDINE DET 2470.2012_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 29.3.2012 n. 2470 (Estratto). DLgs. 152/2006 e s.m.i. ditta Carta da macero di Mazzetti & Cantoni Srl (CF 01045720305). Impianto di messa in riserva, deposito preliminare e recupero rifiuti sito nei Comuni di Remanzacco e Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 27 nell'area catastalmente individuata al foglio n 33, mappale n 155 del CC di Povoletto ed al foglio n. 11, particella n. 270, del CC di Remanzacco - Riduzione importo garanzie finanziarie di cui al punto 12 della determinazione dirigenziale n. 1628/2012 del 29/12/2012 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ed integrazione mappale.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di riconoscere ed autorizzare la riduzione del 40 % della garanzia finanziaria di cui al punto 12 della Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 1628/2012 del 29/02/2012 relativa all'impianto sito in Comune di Povoletto (UD) Z.I. Grions, Via G.B. Maddalena, 27, rideterminando l'ammontare della medesima in € 206.153,09, ferme restando le altre disposizioni di cui al punto 12 della Determinazione n. 1628/2012 ed evidenziando che il diritto a tale riduzione è subordinato al permanere della condizioni di cui all'art. 3, comma 2-bis del D.L. 196/2010, convertito in Legge 1/2011;

2. di integrare, in via di autotutela, l'art. 1 e l'oggetto della Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 1628/2012 del 29/02/2012 con l'inserimento del riferimento al mappale n. 11 del Foglio n. 11 del Comune Censuario di Remanzacco;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
Marco Casasola

12_19_3_AVV_PROV UDINE DET 2486.2012_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 29.3.2012 n. 2486 (Estratto).

DLgs. 152/2006, LR 30/1987 e s.m.i. DLgs. 152/2006 e s.m.i., DLgs. 209/2003 e s.m.i. - Ditta "Caram Commerciale automezzi e ricambi auto metalli" di Battel Franco (CF. BTTFNC41R06L483Y) - Centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune di Campoformido, via Adriatica n. 71 - Rideterminazione del termine di cui al punto 6 e rettifica codici CER della determinazione dirigenziale n. 1559/2012 del 28/02/2012.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di concedere alla Ditta "C.A.R.A.M. COMMERCIALE AUTOMEZZI E RICAMBI AUTO METALLI" DI BATTEL FRANCO (C.F. BTTFNC41R06L483Y), con sede legale in Comune di Campoformido (UD), una proroga di 45 (quarantacinque) giorni della scadenza temporale prevista dall'art. 6 della Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 1559/2012 del 28/02/2012 relativamente alla trasmissione alla Provincia di Udine della "revisione della planimetria denominata "2.P", approvata con Determina dirigenziale n. 2007/1391, con corretta leggenda in funzione degli usi attualmente autorizzati per ciascuna area e con evidenza dello stoccaggio entro l'area C";

2. di rideterminare, pertanto, al 14/05/2012 la scadenza temporale per la trasmissione alla Provincia di Udine della "revisione della planimetria denominata "2.P", approvata con Determina dirigenziale n. 2007/1391, con corretta leggenda in funzione degli usi attualmente autorizzati per ciascuna area e con evidenza dello stoccaggio entro l'area C", prevista al punto 6 della Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 1559/2012 del 28/02/2012;

3. di apportare, in via di autotutela, le seguenti rettifiche all'Allegato 1 - Tabella riassuntiva stoccaggi della Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 1559/2012 del 28/02/2012:

Il codice CER 16 08 01* è sostituito con il codice CER 16 08 01;

Il codice CER 16 08 07 è sostituito con il codice CER 16 08 07*;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
Marco Casasola

12_19_3_AVV_PROV UDINE DET 2487.2012_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 29.3.2012 n. 2487 (Estratto). DLgs. 152/06, art. 208 - Ditta Idealservice Soc. coop. - Impianto di recupero rifiuti di Via Volta in Comune di San Giorgio di Nogaro - Autorizzazione variante non sostanziale e aggiornamento.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di autorizzare le modifiche interne all'impianto della ditta Idealservice Soc. Coop. di via Volta a San Giorgio di Nogaro, come illustrate nella documentazione tecnica allegata all'istanza pervenuta in data 15/02/2012 (prot. prov. 21187/2012) e di seguito riassunte:

1.1.1.1. ottimizzazione recupero film plastico:

- il flusso proveniente dal ventilatore (Rif. V4 Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012) viene alimentato ad un ciclone, per la separazione del materiale dell'aria di trasporto, il quale scarica i frammenti su un nastro trasportatore posto al di sotto (Rif. 63 Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012) mediante una rotocella;
- qualora il materiale contenga frazioni rigide in quantità residuali, il nastro è collegato in un senso con l'adiacente pressa, per la produzione immediata di balle da film/foglia di elevata qualità. In caso

contrario, se la presenza di poliolefine rigide è più elevata, il nastro è collegato in senso inverso e trasporta il materiale all'adiacente bunker di stoccaggio poliolefine rigide;

- per consentire l'accesso al ventilatore (Rif. V3 Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012) e caricare il limitrofo magazzino (Rif. 40-1 Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012) il nastro è posizionato su un ballatoio a quota + 2.2 mt circa da terra;
- il ciclone, la rotocella e la sottostante porzione del nastro sono sottesi ad una cappa di dimensioni indicative 200 x 400 x 2000 cm di altezza, rigida per la parte superiore e flessibile per l'ultimo metro di altezza della base del nastro, sui lati corti della stessa. Questa cappa è quindi collegata ai decantatori (Rif. B2a e b Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012) mediante la tubazione di ingresso attualmente proveniente da V4;

1.1.1.2. ottimizzazione recupero residui metallici:

- installazione sul nastro (Rif. 15 Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012) di alimentazione al vaglio secondario (Rif. 16 Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012) di un magnete (Rif. 64 Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012) e di un separatore a correnti indotte (Rif. 65 Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012) e di nastri trasportatori necessari all'allontanamento delle frazioni ferrose rimosse (Rif. 66.1, .2 e .3 Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012) fino al relativo bunker di stoccaggio esistente;
- l'alluminio così separato viene convogliato mediante uno scivolo ad un sottostante cassonetto di raccolta;
- posizionamento di un ulteriore magnete sul nastro (Rif. 23 Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012), dotato di scivolo per il convogliamento dei metalli ferrosi residuali ancora contenuti negli scarti selezionati dal vaglio balistico (Rif. 11 Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012) al limitrofo bunker di stoccaggio (Rif. 58.1 Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012);

1.1.1.3. installazione di un nastro trasportatore di bypass (Rif. 37.2 Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012), parallelo all'esistente, per ovviare alle fermate del selettore ottico posizionato sul nastro (Rif. 17 Tav. 4.9bis rev. 3 del 10/02/2012);

2. di prescrivere che, una volta completate le predette opere, dovrà essere prodotto il certificato di collaudo del tecnico incaricato dalla Provincia;

3. di aggiornare come segue, in attuazione alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 205/2010 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, il punto 6, lettera b) della Determinazione dirigenziale n. 5785/2010, con l'inserimento del riferimento R12 in relazione alla cernita:

6. le operazioni ammesse sui rifiuti elencati di seguito, con relative potenzialità, sono le seguenti:

a) messa in riserva [R13] con asportazione delle sostanze estranee e cernita [R12] delle frazioni omogenee di rifiuti di plastica, legno, vetro e metalli aventi codici CER 020104, 030101, 030105, 030199, 030307, 101112, 150102, 150103, 150104, 150106, 150107, 160120, 170202, 170203, 170604, 191204, 191205, 191207, 200102, 200138, 200139 e 200140. I rifiuti trattati dovranno uscire dall'impianto con formulario di identificazione e conferiti unicamente a impianti autorizzati al loro recupero. La quantità massima di rifiuti impiegabile è di 60.000 (sessantamila) tonnellate all'anno. La potenzialità massima dell'impianto di trattamento è di 10,50 tonnellate all'ora per i rifiuti mentre la potenzialità massima stimata per le operazioni di selezione a terra con l'ausilio di grappolo semovente è di 19.5 tonnellate all'ora;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
Marco Casasola

12_19_3_AVV_PROV UDINE DET 2488.2012_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 29.3.2012 n. 2488 (Estratto). DLgs. 152/2006 - DPGR 01/PRES. '98 - De Simon Group Spa - Impianto per la demolizione ed il recupero di autobus fuori uso in Comune di Osoppo - Autorizzazione variante non sostanziale di modifica del progetto autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 19 del 03/02/2010.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di approvare la variante progettuale non sostanziale, di cui all'istanza di data 25/01/2012 (prot. prov. 9827/12) della ditta De Simon Group S.p.A., con sede legale in Z.I. Rivoli ad Osoppo (C.F. 02442120305), consistente nella riorganizzazione delle aree dello stabilimento con spostamento dell'impianto di demolizione e recupero di autobus e camion fuori uso da realizzare in Comune di Osoppo, autorizzato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 19 del 03/02/2010, in altra area interna allo stabilimento stesso, senza modifica delle caratteristiche dell'attività in termini di potenzialità, di tipologia di rifiuti e di ciclo tecnologico dell'impianto, come dai relativi elaborati progettuali presentati dalla ditta e precisamente dalla Relazione illustrativa delle modifiche al progetto, dalla Tav. 05 rev. 04 e dalla Tav. 07 rev. 06 a firma dell'ing. Fredi Luchesi e dell'ing. Giulio Simonetti, queste ultime trasmesse, opportunamente rettificate, con nota del 05/03/2012 (prot. prov. 30184/2012);
2. di autorizzare la ditta De Simon Group S.p.A., con sede legale in Z.I. Rivoli ad Osoppo (C.F. 02442120305), alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1 subordinandoli alle seguenti condizioni;
- ottenimento da parte della ditta medesima del dovuto parere favorevole igienico sanitario ex art. 5 comma 3 lettera a) D.P.R. 380/2001 rilasciato dall'A.S.S. n. 3 "Alto Friuli" ed al rispetto di eventuali prescrizioni dalla stessa impartite;
- espletamento da parte della ditta presso il Comune di Osoppo dell'iter previsto dalla normativa di settore per la realizzazione delle opere edili di variante. Completate le stesse, dovrà essere prodotto il certificato di collaudo a firma del tecnico incaricato dalla Provincia;

3. di aggiornare l'Allegato 1 - Tabella stoccaggi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 19 del 03/02/2010, eliminando la parte relativa al codice CER 160106 - rifiuto veicoli messi in sicurezza" - modalità di stoccaggio a terra - volume in deposito 750 mc - destinazione finale recupero, come da tabella 1 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ;
4. di stabilire, pertanto, che le capacità e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto e dei rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto sono quelle indicate nell'Allegato 1 al presente atto;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
Marco Casasola

12_19_3_AVV_PROV UDINE DET 2642.2012_001

Provincia di Udine
Determinazione dirigenziale del 3.4.2012 n. 2642. DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 30/87 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Friul Julia Appalti Srl: impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Povoletto (Zona industriale di Grions del Torre) - Autorizzazione variante non sostanziale.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV e V in materia di rifiuti e di emissioni in atmosfera;
VISTA la legge regionale 07 settembre 1987 n°30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la L.R. n. 16 del 07.12.2008 "norme urgenti in materia di ambiente, territorio [...]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, [...] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con D.P.G.R. n. 0502/Pres. 08.10.1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie ed indennizzi degli impianti;
VISTA la L.R. 27.11.2006, n. 24 relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport", ed in particolare gli artt. 3 e 19 per i quali, tra l'altro, sono di

competenza delle Province, a partire dal 01.01.2007, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 197 del 21.07.2010 con cui, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, si approva il progetto di accorpamento delle autorizzazioni esistenti e di variante sostanziale dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Povoletto (Zona Industriale di Grions del Torre) della ditta Friul Julia Appalti S.r.l., con contestuale autorizzazione all'esercizio e con le prescrizioni contenute nel parere della Conferenza Tecnica tenutasi in data 11.06.2010;
VISTA la Determinazione dirigenziale 49/2012 del 04.01.2012 con cui si autorizza la ditta Friul Julia Appalti S.r.l. all'esercizio provvisorio e quindi, una volta ottenuto il certificato finale di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale, all'esercizio ordinario dell'impianto di recupero e stoccaggio rifiuti in questione;
VISTA la nota pervenuta in data 31.01.2012 (prot. prov. 13210/12) con cui la ditta richiede le seguenti modifiche agli atti autorizzativi sopracitati:

- inserimento della attività R13 per i rifiuti da spazzamento stradale con codice CER 200303,
- inserimento dell'attività D14 per i pneumatici fuori uso con codice CER 160103,
- inserimento dell'attività D14 per i i rifiuti con codice CER 191212,
- revisione della suddivisione in classi di rifiuti così come descritta al punto 14 della Deliberazione di Giunta 197/2010,
- modifiche gestionali relative alla gestione del registro di miscelazione,
- inserimento dell'attività R12 per codici CER che non lo prevedevano;

VISTA la ulteriore nota pervenuta in data 01.02.2012 (prot. prov. 13236/12) con cui la ditta, ad integrazione della suddetta istanza, chiede la revisione del punto 5.5.1 della Deliberazione di Giunta 197/2010 relativo alla prima serie di analisi di autocontrollo delle emissioni in atmosfera;
VISTA la nota prot. 16827/12 del 08.02.2012 con cui la Provincia comunica l'avvio del procedimento amministrativo per la valutazione della variante all'autorizzazione e chiede di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:
1. con riferimento alle classi di rifiuti oggetto di trattamento, è necessario precisare quali siano esattamente le difformità riscontrate nella descrizione riportata negli atti autorizzativi rispetto a quanto previsto nel progetto approvato. Si segnala in tal senso che la descrizione dell'attività è stata fatta sulla base del diagramma di flusso presente negli elaborati di progetto (cf. Nota tecnica integrativa - pag. 24);
2. relativamente al registro di miscelazione, si rileva che nel progetto approvato si prevede "per le operazioni di raggruppamento, miscelazione svolte al fine del recupero presso l'impianto medesimo della Friul Julia Appalti srl, è prevista la sola compilazione del registro di miscelazione (RM), in cui non compare il CER di miscelazione, ma soltanto il numero di identificazione della miscela e non viene compilato il campo movimento scarico miscela" (Nota tecnica integrativa - pag. 30). E' necessario chiarire quale sia esattamente l'oggetto dell'istanza;
3. relativamente all'inserimento della codifica R12 per rifiuti che originariamente non prevedevano questa classificazione di recupero, si chiede di chiarire per ciascun CER quali siano i trattamenti preliminari che si intendono inclusi nella definizione R12. Si segnala in tal senso che per raggruppamento R12 si intende l'accorpamento di rifiuti con medesime caratteristiche ma con codice CER diverso, operazione che va annotata nel registro di miscelazione. Si precisa inoltre che le operazioni di cernita, riduzione volumetrica e ricondizionamento che portano all'ottenimento di prodotti (EoW) sono ricomprese nelle operazioni R3 e R4;
VISTA la nota pervenuta in data 23.02.2012 (prot. prov. 24842/12) con cui la ditta chiarisce, in sintesi, quanto segue:
1. si necessita di una ridefinizione delle classi di rifiuti trattati per avere più elasticità nella gestione e permettere all'azienda di adeguarsi alle esigenze di mercato;
2. contrariamente a quanto riportato nella nota tecnica integrativa approvata con la Deliberazione di Giunta 197/2010, si precisa che le operazioni R12/D13 svolte al fine del recupero/smaltimento interno presso l'impianto non verranno registrate sul registro di miscelazione in quanto indicate sul registro di carico e scarico;
3. l'introduzione dell'operazione R12 anche per rifiuti che non lo prevedevano, nasce dalle necessità di classificare con tale codice alcune operazioni preliminari al recupero non altrimenti classificabili, come peraltro previsto dalle modifiche introdotte al D.Lgs 152/06 dal D.Lgs 205/2010;
VISTA la nota pervenuta in data 19.03.2012 (prot. prov. 37033/12), con cui la ditta comunica di non ritenere necessaria la ridefinizione della classe 1 e fornisce una tabella nella quale, per ciascun CER, si specificano le operazioni R12 previste;
CONSIDERATO che l'art. 179 del D.Lgs 152/06 indica prioritarie le operazioni di recupero rispetto a quelle di smaltimento;
RITENUTO di autorizzare l'operazione R13 per i rifiuti da spazzamento stradale con codice CER 200303;

EVIDENZIATO che nel progetto approvato e negli atti autorizzativi di riferimento l'operazione di smaltimento D14 è così descritta: ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13; tale operazione consiste nello svolgimento di operazioni di cernita, selezione vagliatura, riduzione volumetrica (compattazione, triturazione), disimballaggio ed imballaggio di rifiuti da destinarsi a successive operazioni di smaltimento;
EVIDENZIATO altresì che il piano regionale di gestione rifiuti speciali approvato con DPR 357/Pres del 20-11-2006 precisa che l'attività D14 riguarda operazioni di trattamento che non determinano variazioni nella composizione del rifiuto e sono essenzialmente:
- riduzione volumetrica quali macinazione, granulazione, sminuzzatura, schiacciatura ecc;
- omogeneizzazione, condizionamento e solidificazione.

La riduzione volumetrica rientra in questa classificazione solo se il codice del rifiuto rimane invariato; in caso contrario (se cioè il codice tra ingresso e uscita cambia) l'operazione rientra nel D9;
CONSIDERATO quindi che l'operazione D14 non può comprendere operazioni di cernita e selezione che determinano variazioni nella composizione del rifiuto;
RITENUTO di autorizzare inserimento dell'attività D14 per i pneumatici fuori uso con codice CER 160103 e per i rifiuti con codice CER 191212;
OSSERVATO che la pressolegatura dei rifiuti può non essere funzionale al trasporto;
RITENUTO di precisare che le operazioni di pressolegatura verranno effettuate ove se ne rilevi la necessità per ottimizzare il trasporto;
RITENUTO altresì di precisare che alla "classe 4" appartengono anche i rifiuti metallici che vengono trattati per l'ottenimento di prodotti per l'industria metallurgica [R4];
VALUTATO non necessario annotare sul registro di miscelazione gli accorpamenti di rifiuti che vengono recuperati all'interno dell'impianto in quanto tali operazione devono essere registrate sul registro di carico e scarico come operazioni R3 o R4;
RITENUTO pertanto di stabilire che le operazioni di raggruppamento effettuate su i rifiuti che completano il ciclo di recupero in impianto non debbano essere annotate sul registro di miscelazione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 205/2010, che ha modificato gli allegati alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, in particolare l'Allegato C, andando tra l'altro a dettagliare nell'annotazione (7) la definizione dell'operazione identificata come R12 - "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11" come di seguito riprodotto: "(7) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11";
VALUTATO corretto classificare come R12 le operazioni di selezione e cernita previste per i rifiuti delle classi 2 e 3 preliminari al recupero in impianti terzi;
RITENUTO di stabilire che le operazioni di selezione e cernita effettuate su rifiuti che non completano il recupero in impianto devono essere annotate sul registro di carico e scarico come operazione R12;
RITENUTO quindi di aggiornare la tabella dei rifiuti ammessi in impianto con le relative operazioni di cui al punto 12 della Deliberazione di Giunta 197/2010 e di cui al punto 9 della Determinazione Dirigenziale 49/2012;
RILEVATO che, come comunicato dal Servizio Emissioni in Atmosfera con nota interna ID 2107445, al punto 5.5.1 della Deliberazione di Giunta 197/2010 e al punto 2.5.1 della Determinazione dirigenziale 49/2012 è stata riportata erroneamente la seguente frase: "La prima serie di analisi dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica della determina di autorizzazione e copia dei referti analitici della prima verifica di autocontrollo successiva al rilascio della nuova autorizzazione, dovrà essere inviata alla scrivente Amministrazione entro i 60 giorni successivi alla data di campionamento."
RITENUTO, quindi, di rettificare il punto 5.5 della Deliberazione di Giunta 197/2010 e il punto 2.5 della Determinazione dirigenziale 49/2012 nel seguente modo:
- La ditta deve effettuare, con periodicità annuale dalla data di rilascio della determina di autorizzazione, le misurazioni di autocontrollo;
- La ditta dovrà conservare in sede gli originali delle verifiche di autocontrollo successive alla prima, senza inviarle alla scrivente Amministrazione, viene fatta salva la possibilità di poter richiedere in ogni momento copia delle analisi, tale documentazione dovrà pervenire in Provincia entro e non oltre le 24 ore successive alla richiesta anche a mezzo fax.
- La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- I certificati analitici devono riportare, oltre al valore medio calcolato, anche i valori rilevati durante i singoli campionamenti che concorrono al calcolo del valore medio stesso.

- La durata dei campionamenti, i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conforme alle specifiche norme tecniche elencate di seguito:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
- I valori di concentrazione vanno riferiti al volume dell'effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa).
- Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi.
- L'originale dei certificati analitici deve essere conservato presso il sito aziendale per tutta la durata della presente autorizzazione a disposizione degli enti di controllo.

RILEVATO che il Comune di Povoletto e l'ASS n.4 Medio Friuli non hanno formulato osservazioni sulle modifiche in questione;

EVIDENZIATO che che le modifiche approvate non costituiscono variante sostanziale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 3bis della legge regionale 30/1987 richiamato dall'art. 5 comma 16 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres in quanto:

- non comportano un aumento di potenzialità,
- non comportano una modifica dei materiali da conferire all'impianto,
- non comportano una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1. di integrare gli atti autorizzativi di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 197 del 21.07.2010 ed alla Determinazione dirigenziale 49/2012 del 04.01.2012 relativi all'impianto della ditta Friul Julia Appalti S.r.l. sito in Comune di Povoletto (UD), Z.I. Grions del Torre - Via G.B. Maddalena n. 25, con le seguenti disposizioni, in accoglimento dell'istanza di variante di cui alla nota della ditta in data 31.01.2012 (prot. prov. 13210/12) e successive integrazioni:

a) si autorizza l'attività R13 per i rifiuti da spazzamento stradale con codice CER 200303;

b) si precisa che l'operazione D14 non può comprendere operazioni di cernita e selezione che determinano variazioni nella composizione del rifiuto;

c) si autorizza l'attività D14 per i pneumatici fuori uso con codice CER 160103 e per i i rifiuti con codice CER 191212;

d) si precisa che le operazioni di pressolegatura verranno effettuate ove se ne rilevi la necessità per ottimizzare il trasporto;

e) si precisa che alla "classe 4" appartengono anche i rifiuti metallici che vengono trattati per l'ottenimento di prodotti per l'industria metallurgica [R4];

f) si stabilisce che le operazioni di raggruppamento effettuate su i rifiuti che completano il ciclo di recupero in impianto non devono essere annotate sul registro di miscelazione;

g) si stabilisce che le operazioni di selezione e cernita effettuate su rifiuti che non completano il recupero in impianto devono essere annotate sul registro di carico e scarico come operazione R12;

2. di sostituire conseguentemente la tabella dei rifiuti ammessi in impianto e le relative operazioni di cui al punto 12 della Deliberazione di Giunta 197/2010 e di cui al punto 9 della Determinazione Dirigenziale 49/2012 con la seguente tabella:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	NOTE per operazione R12
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI		
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca		

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	NOTE per operazione R12
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali	R13 - R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
02 01 10	Rifiuti metallici	R13 - R4	
02 02	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale		
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacchi; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa		
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero casearia		
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
02 06	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione		
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)		
02 07 01	Rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R13-R12-D15	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE		
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili		
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R13-R12-D15-D13	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04*	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone		
03 03 01	Scarti di corteccia e legno	R13-R12-D15	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13-D15-D14	
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R13-R3	
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica.	D15-D13	
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE		
04 01	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce		

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	NOTE per operazione R12
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13-R12-D15-D13-D14	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
04 02	Rifiuti dell'industria tessile		
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R13-D15-D14- D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
04 02 10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	R13-D15	
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	R13-D15-D14-D13	
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	R13-R12-D15-D14-D13	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R13-R12-D15-D14-D13	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA		
09 01	Rifiuti dell'industria fotografica		
09 01 07	Carta e pellicola per fotografia, contenenti argento e composti d'argento	R13 -D15-D14-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
09 01 08	Carta e pellicola per fotografia, non contenenti argento e composti d'argento	R13 -D15-D14-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI		
10 02	Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio		
10 02 10	Scaglie di laminazione	R13 - R4	
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA		
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche		
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 - R4	
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R13- R4	
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13-R4	
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13-R4	
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13-R12-D15	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)		
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R13-R3	
15 01 02	Imballaggi in plastica	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
15 01 03	Imballaggi in legno	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
15 01 04	Imballaggi metallici	R13-R4	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	R13-R3-R4-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13-R3-R4-D15-D14-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	NOTE per operazione R12
15 01 07	Imballaggi in vetro	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
15 01 09	Imballaggi in materiale tessile	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi		
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*	R13-D15-D14-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO		
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)		
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R13-D15-D13- D14-R12	Adeguamento volumetrico
16 01 19	Plastica (ad esempio paraurti)	R13-D15-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
16 01 20	Vetro	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)		
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
17 01 01	Cemento	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione
17 01 02	Mattoni	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione
17 01 03	Mattonelle e ceramica	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione
17 02	Legno, vetro e plastica		
17 02 01	Legno	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
17 02 03	Plastica	R13-R12-D15	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)		
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R13-R4	
17 04 02	Alluminio	R13-R4	
17 04 03	Piombo	R13-R4	
17 04 04	Zinco	R13-R4	
17 04 05	Ferro e acciaio	R13-R4	
17 04 06	Stagno	R13-R4	
17 04 07	Metalli misti	R13-R4	
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*	R13	
17 05	Terre (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio		

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	NOTE per operazione R12
17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto		
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
17 08	Materiali da costruzione a base di gesso		
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
17 09	Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione		
17 09 04	Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE		
19 10	Rifiuti prodotti dalla frantumazione di rifiuti contenenti metallo		
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	R13-R4	
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13-R4	
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti		
19 12 01	Carta e cartone	R13-R3	
19 12 03	Metalli non ferrosi	R13-R4	
19 12 04	Plastica e gomma	R13-R12-D15-D14	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
19 12 05	Vetro	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
19 12 08	Prodotti tessili	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*	R13-R12-D15-D13-D14	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA		
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)		
20 01 01	Carta e cartone	R13-R3	
20 01 02	Vetro	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20 01 10	Abbigliamento	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	NOTE per operazione R12
20 01 11	Prodotti tessili	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20 01 25	Oli e grassi commestibili	R13	
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20 01 39	Plastica	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20 01 40	Metallo	R13-R4	
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri		
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20 03	Altri rifiuti urbani		
20 03 02	Rifiuti dei mercati	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20 03 03	Residui della pulizia stradale	D13-D15-R13	
20 03 07	Rifiuti ingombranti	R13-R12-D15- D13 - D14	Cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico

3. di rettificare il punto 5.5 della Deliberazione di Giunta 197/2010 e il punto 2.5 della Determinazione dirigenziale 49/2012 sostituendolo con il seguente:

- La ditta deve effettuare, con periodicità annuale dalla data di rilascio della determina di autorizzazione, le misurazioni di autocontrollo;
- La ditta dovrà conservare in sede gli originali delle verifiche di autocontrollo successive alla prima, senza inviarle alla scrivente Amministrazione, viene fatta salva la possibilità di poter richiedere in ogni momento copia delle analisi, tale documentazione dovrà pervenire in Provincia entro e non oltre le 24 ore successive alla richiesta anche a mezzo fax.
- La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- I certificati analitici devono riportare, oltre al valore medio calcolato, anche i valori rilevati durante i singoli campionamenti che concorrono al calcolo del valore medio stesso.
- La durata dei campionamenti, i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conforme alle specifiche norme tecniche elencate di seguito:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
- I valori di concentrazione vanno riferiti al volume dell'effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa).
- Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi.
- L'originale dei certificati analitici deve essere conservato presso il sito aziendale per tutta la durata della presente autorizzazione a disposizione degli enti di controllo.

4. rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa;
5. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione in ottemperanza a nuove disposizioni o qualora si dovessero riscontrare irregolarità.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme del presente provvedimento dovrà essere notificata alla ditta Friul Julia Appalti S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore nonché, trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Povoletto (UD);
- Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli";
- Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A. - F.V.G..

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
Marco Casasola

12_19_3_AVV_PROV UDINE DET 2677.2012_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 5.4.2012 n. 2677 (Estratto). Ditta Waste Friuli Srl (CF: 04345140281 - N. REA: UD-270901) - Impianto recupero rifiuti di via Attimis, 71 - Autorizzazione variante non sostanziale.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di autorizzare le seguenti modifiche gestionali relative all'impianto di recupero rifiuti della Waste Friuli s.r.l. sito a Udine in via Attimis, 71 ed oggetto dell'istanza pervenuta in data 20-1-2012 (prot. prov. 8113/12):
a. l'impianto non svolgerà più l'attività di recupero dei rifiuti a matrice plastica (causale R3) per i quali è mantenuta solamente l'attività di R13 "Messa in Riserva" con selezione e cernita, finalizzata all'eliminazione di eventuali impurità;
b. la ditta potrà sottoporre a pressatura il rifiuto in ingresso codificato con il CER 160119 "Plastica" proveniente dalle carrozzerie e dagli autodemolitori. Tale riduzione volumetrica sarà finalizzata esclusivamente all'ottimizzazione delle fasi di trasporto del rifiuto medesimo verso altri centri di recupero ove lo stesso sarà sottoposto all'operazione di recupero R3;
c. per i rifiuti a matrice legnosa, l'attività di trattamento degli stessi non porterà alla produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto, bensì alla produzione di rifiuto (CER 191207 "Legno") da avviare a successivi impianti di recupero;
d. la ditta potrà sottoporre a selezione il rifiuto identificato dal CER 170904 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903" proveniente da cantieri di costruzione/demolizione di manufatti, immobili, navi etc. Il rifiuto sarà costituito da materiali quali carta, cartone, plastica, legno, ferro, vetro e ci sarà completa assenza di materiale inerte (calce-

struzzo, cemento, mattonelle, ceramica etc.);
e. la ditta potrà scaricare e stoccare i rifiuti a matrice legnosa da trattare all'interno delle aree di selezione ai soli fini di verifica di conformità del carico;
f. l'impianto non svolgerà più attività di smaltimento rifiuti codificate all'Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/2006 come D15 e D14 con conseguente eliminazione dell'area A2 destinata alle operazioni D15 ed estensione dell'area A1 destinata a operazioni R13 (Tav. 2 - prot. prov. 8113/12);
g. la ditta potrà triturare il rifiuto CER 191212 prodotto dalle attività di trattamento realizzate all'interno dell'impianto al fine di ottimizzare le successive fasi di trasporto verso impianti terzi;
2. di stabilire che le operazioni di selezione e cernita effettuate su rifiuti che non completano il recupero in impianto siano annotate sul registro di carico e scarico come operazione R12;
3. di aggiornare le tabelle di cui all'art.6 ed all'art. 10 della determinazione n. 3942/2009 sostituendole rispettivamente con le seguenti:

CER 2002	Descrizione	
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO, DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE	
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R3 - R12
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e diversi da quelli di cui alla voce 030104*	R13
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	
03 03 01	Scarti di corteccia e legno	R13 - R12
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13 - R12
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R13 - R3 - R12
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE	
04 01	Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce	
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13 - R3 - R12
04 02	Rifiuti dell'industria tessile	
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R13
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	R13
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R13
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA	
09 01	Rifiuti dell'industria fotografica	
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R13
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA	
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R13 - R3 - R12
15 01 02	Imballaggi in plastica	R13 - R12
15 01 03	Imballaggi in legno	R13 - R12
15 01 04	Imballaggi metallici	R13 - R4 - R12
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	R13 - R3 - R4 - R12
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13 - R3 - R4 - R12
15 01 07	Imballaggi in vetro	R13
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	R13
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	R13
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	

CER 2002	Descrizione	
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)	
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R13
16 01 17	Metalli ferrosi	R13 - R4 - R12
16 01 18	Metalli non ferrosi	R13 - R4 - R12
16 01 19	Plastica	R13 - R12
16 01 20	Vetro	R13
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
17 01 03	Mattonelle e ceramica	R13
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	R13
17 02	Legno, vetro e plastica	
17 02 01	Legno	R13 - R12
17 02 03	Plastica	R13 - R12
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)	
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R13 - R4 - R12
17 04 02	Alluminio	R13 - R4 - R12
17 04 03	Piombo	R13 - R4
17 04 05	Ferro e acciaio	R13 - R4 - R12
17 04 06	Stagno	R13 - R4
17 04 07	Metalli misti	R13 - R4 - R12
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	R13 - R12
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*	R13
17 08	Materiali da costruzione a base di gesso	
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	R13
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	R13 - R12
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE	
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
19 12 04	Plastica e gomma	R13
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI) E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI (INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)	
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	
20 01 01	Carta e cartone	R13 - R3 - R12
20 01 02	Vetro	R13
20 01 11	Prodotti tessili	R13
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	R13 - R12
20 01 39	Plastica	R13 - R12
20 01 40	Metallo	R13 - R4

Area	Modalità di stoccaggio	Capacità di stoccaggio (ton)	Descrizione
A1	Mero stoccaggio rifiuti in cassoni	150	Rifiuto
B	Stoccaggio rifiuti in attesa di trattamento	60	Rifiuto
C	Stoccaggio rifiuti in attesa di trattamento	40	Rifiuto
D	carta in balle	100	Non rifiuto

Area	Modalità di stoccaggio	Capacità di stoccaggio (ton)	Descrizione
E	carta in balle	40	Non rifiuto
F	carta in balle	60	Non rifiuto
G	Stoccaggio rifiuti plastica	200	Rifiuto
H	Rifiuti da selezione in cassoni o in balle	130	Rifiuto
I	Rifiuti da selezione	80	Rifiuto
L	Area di selezione e cernita	40	Rifiuto
M	metalli	30	Non rifiuto
N	Stoccaggio rifiuto a recupero	50	Rifiuto
	TOTALE	NON RIFIUTI	230 ton
	TOTALE	RIFIUTI	750 ton

4. di stabilire che l'impianto è organizzato nei settori evidenziati nella planimetria Tav. 2 -prot.prov. 8113/12;
5. di prescrivere che il rifiuto identificato dal CER 170904 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903" proveniente da cantieri di costruzione/demolizione sia accompagnato da una certificazione analitica che attesti la non pericolosità del rifiuto e ne indichi chiaramente la composizione merceologica ed il lotto di campionamento;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
Marco Casasola

12_19_3_GAR_AG REG LAV ESPERTI SICUREZZA_011

Agenzia regionale del lavoro - Trieste

Aggiornamento al 31 marzo 2012 della lista degli esperti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si comunica che con decreto del direttore dell'Agenzia regionale del lavoro n. 292/arl del 24 aprile 2012 è stato effettuato l'aggiornamento al 31 marzo 2012 della lista degli esperti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsto dall'Avviso pubblico approvato con decreto n. 749/alf del 31 dicembre 2008. Si riporta di seguito l'elenco aggiornato:

LISTA DEGLI ESPERTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Aggiornamento del 31 marzo 2012

ADDESSO MARGHERITA
AIZZA FABIO
ALOISIO PIETRO
AMBROSET AMBRA
ANGELI FEDERICA
ANGELI ROMINA
ANGELIN MAURIZIO
BACCHETTA ADRIANO PAOLO
BADIN PAOLO
BAGNATO ANTONIO
BAGNATO EMMA
BAGNATO SILVANA
BALBO GIOVANNI
BARBIERI DAVIDE
BATTEL ALESSANDRO
BATTELLO ENNIO
BEHMANN EDOARDO
BELTRAME GIANFRANCO
BENETOLLO SIMONETTA
BERTUZZI IVALDI
BETTARELLO FEDERICA
BIGOLLO FULVIO
BIRRI SILVIA
BISIGNANO BRUZIO
BONDI PIERLUIGI
BORDON PAOLA
BORIN GIACOMO
BORRE' DANIELA
BORSOI MIRCO
BOVENZI MASSIMO
BOZZETTO VITTORIO
BULLIAN ENRICO
CAMAROTA GIANFRANCO
CANCIAN FABRIZIO
CANDIDO PIERANGELO
CANDUSSO GABRIELE
CANIATO MARCO
CANNATA D'AGOSTINO MICHELE
CANTARUTTI MICHELE
CAPELLARI GINO
CASALEGGI LUCA
CASON ROBERTO

CASSINA PAOLO
CESCHIN ENOS
CHERUBINI RENATO
CHIARENZA LUIGI CARLO
CHIRIACO' PAOLO
CIANI ADRIANO
CIGAINERO ITALO
CINGOLANI LUCA
CIVIDINO SIRIO ROSSANO SECONDO
COLLE BEPPINO
CORNELIO GIOVANNA
COSS FRANCESCO
COSSA CESARE
DAL SANTO EMANUELA
DE CESCO MICHELE
De RENALDY GIOVANNI
DERIN MARIA JACQUELINE
DELLA VEDOVA ALESSANDRO
DI LORENZO PAOLO
DI ZORZ LAURA
DOMINI SARA
DUDINE LUISA
FANI FLAVIA
FAVARETTO FABRIZIO
FAVARETTO GLORIANA
FERRANTI SANDRO
FIER ROBERTO
FIORAVANTI SILVERIO
FONZAR UGO
FRANCESCON SILVIO
FRANGIPANE FEBO
GABRIELLI PAOLA
GALIAZZO ANNA
GALLO GIULIO
GASPARINI GIOVANNI
GENERO RAFFAELLA
GERMINO GIOVANNI
GILLI ANDREA
GIUJUSA ANDREA
GRIMAZ STEFANO
GROSSA PAOLO
GROSSI FRANCO
GUIDOBONI GUIDO ARNALDO
IACOBONE PAOLO
IEROPOLI CLAUDIO
LEPORE LORIS
LORUSSO GIOVANNI
LUISI FERDINANDO
MAGAGNI MATTEO
MAGRIS LAURA
MALZANI FRANCESCA
MANGANO GIAN FRANCO
MARIGO MARZIO
MASSIMILIANI DIEGO
MATTIUZZO FLAVIO
MAURO DAVIDE
MENEGHINI STEFANO
MIAN GIANNA
MICHELOTTI BRUNO
MOLON ANDREA
MORGANTI MAURO
MORO ANDREA MARIA
MOSCATELLI ANDREA
MOTTICA MICHELA
MUZZOLINI IGOR ATTILA
NADALE STEFANO
NADALUTTI RAOUL
OGRISEG CLAUDIA
ORIGLIA MAURIZIO
ORLANDO BRUNO
PANTANALI CLAUDIO
PARAVANO FRANCO
PAVAN SERGIO
PAVAN STEFANO
PELLARINI MICHELE
PERIN GIANTULLIO
PERINI MARZIA
PIGHIN SANTA
PITTALIS FUMAI EDOARDO
POLES ANTONELLO
POLZOT ROBERTO
POZZAR PAOLO
QUAI ELISA
QUARIN DAMIANO
RAVASIO GIOVANNI
ROCCABRUNA NICOLA
ROLLO MATTEO
ROSSI FERDINANDO
ROSSI PAOLO
ROSSO PATRIZIA
RUFFINO MARIA GRAZIA
SAIRU CLAUDIO
SANDRI MASSIMO
SANVITI SARA
SARTORE ROBERTA
SAULE GUIDO
SAVANI COSTANTINO
SCANO FRANCO
SCARTON ANTONELLA
SCRETI ANTONIO
SEPULCRI GIAN PAOLO
SGRO' PASQUALE
SIMEONI RENZO
SIMONETTI MARCO
SIVILOTTI DIEGO
SPINOSO DOMENICO RAIMONDO
SPITALERI MARIANGELA
SULLI DAVIDE
SURACE FRANCESCO
TASCA GIOVANNI
TESOLIN MARCO
TIEGHI ANTONIO
TODARO ALESSANDRO
TONUTTI MAURIZIO
VALENTA PIETRO
VERBANAZ LORENZO
VERONESE FABIO
VIBRACCI GIUSEPPE
VIGNANDO ALESSANDRA
VISINONI RICCARDO
VISINTIN ROBERTO
VITALI GIANFRANCO

VITELLI FRANCESCO
ZACCARIA SANDRO
ZANETTI TIZIANA
ZIN CATERINA
ZORZET VALENTINA

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali